



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

EUAA

**Agenzia dell'Unione Europea
per l'asilo**

RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Protezione internazionale

Anno 2024



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Annuale

2024

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	5
1.1. Status di rifugiato	5
1.1.1. Opinioni politiche	5
1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	7
a) Genere	7
b) Salute mentale	11
1.1.3. Estensione dello status di rifugiato ai familiari (status derivato).....	12
1.2. Protezione sussidiaria.....	13
1.2.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti	13
a) Vincolo debitorio e riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo.....	13
b) Genere.....	14
c) Salute mentale.....	15
1.2.2. Pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in condizioni di violenza generalizzata derivante da conflitto armato	16
1.3. Alternativa di protezione interna nel Paese di origine.....	16
1.4. Cause di esclusione della protezione internazionale	16
1.5. Protezione complementare.....	19
1.5.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	19
1.5.2. Giudizio di comparazione	21
1.5.3. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa	23
1.5.4. Protezione complementare e pericolosità sociale	28
1.6. Nozione di Paese d'origine, dimora abituale e Paese di transito.....	29
2. QUESTIONI PROCESSUALI	30
2.1. Audizione	30
2.2. Domanda autodeterminata, onere di allegazione ed onere della prova	30
2.3. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità.....	32
2.4. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte richiedente protezione.....	34
2.5. Le procedure accelerate	36
2.5.1. Le domande reiterate	36
2.5.2. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi di origine sicuri	37
2.6. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	38
2.7. Rito applicabile	42
2.8. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente.....	45
a) Gli obblighi informativi	45
b) Il respingimento indiretto e la clausola discrezionale.....	51

c) Le carenze sistemiche nella procedura di asilo e di accoglienza	54
d) I termini	55
e) Il procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento	56
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	59
3.1. Espulsione amministrativa.....	59
3.1.1. Il provvedimento di espulsione	59
3.1.2. Questioni procedurali	61
3.1.3. Espulsione e protezione internazionale	62
3.2. I casi di inespellibilità.....	64
3.3 La tutela dell'unità familiare.....	67
3.3.1. Vita privata e familiare	67
3.3.2. Ricongiungimento familiare	69
3.3.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	70
3.3.4. Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore	71
3.4. Trattenimento	72
3.4.1. Convalida del trattenimento	72
3.4.2. Trattenimento del richiedente protezione internazionale.....	77
3.4.3. Proroga del trattenimento	82
3.4.4. Misure alternative al trattenimento.....	86

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Status di rifugiato

1.1.1. Opinioni politiche

- Sez. 1, Sentenza n. 6447/2024, 07/12/2023, dep. 12/03/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente uomo del Bahrein - valenza politica del rifiuto del matrimonio forzato - censura - tortura e trattamenti inumani e degradanti - diniego di passaporto - sposato con cittadina italiana]

Nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Roma, il ricorrente aveva allegato il timore di subire ritorsioni da parte dell'attuale Re del Bahrein, a causa del rifiuto in precedenza manifestato a contrarre matrimonio con la sorella di quest'ultimo. A sostegno delle domande spiegate, ha allegato di aver lasciato il paese di origine nel 1985 (dove è tornato una sola volta tra il 2009 ed il 2010), di essere giunto in Italia nel 2017, di aver conosciuto una cittadina italiana nel 2015, di averla poi sposata nel 2021 e di convivere con la stessa a Milano. Il Tribunale, ritenute infondate le domande relative al riconoscimento della protezione maggiore, ha riconosciuto la protezione speciale.

La S.C. ha osservato che *“il Tribunale, discostandosi dalle conclusioni della Commissione, ha ravvisato la credibilità del ricorrente, quanto alle ragioni di allontanamento del richiedente dal suo Paese per il rifiuto di sposare la figlia dell'emiro. Ha, quindi, ritenuto che detta vicenda non integri persecuzione e, in quanto risalente nel tempo, sia priva di attualità, in ordine al rischio di un danno grave in caso di rientro, e non possa, perciò, fondare il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione maggiori”*. Tale decisione, ritenuta contrastante con la giurisprudenza di legittimità, è stata ritenuta dalla Corte priva di specificità e tale da non superare la soglia dell'apparenza.

La S.C. ha rilevato che *“questa Corte, in relazione al primo profilo in tema di protezione internazionale, ha più volte preso in esame la fattispecie della **costrizione ad un matrimonio non voluto** sia con riferimento alla ipotesi più diffusa, **in danno di soggetto femminile**, che per quella più rara, **in danno di soggetto maschile**. In tema di protezione sussidiaria, è stato ripetutamente affermato che la costrizione ad un matrimonio non voluto mediante minaccia su una persona (donna o uomo) costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da privati allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. n. 25463/2016; Cass. n. 21437/2020; Cass. n. 6573/2020; Cass. n. 606/2023). Questa Corte ha, inoltre, evidenziato che gli atti di violenza e le minacce a fronte del rifiuto di sottostare alla scelta matrimoniale imposta integrano una **limitazione al godimento dei diritti umani afferenti all'esercizio di scelte personalissime** e che simili atti, anche se posti in essere da autorità non statali, possono integrare ai sensi dell'art. 5, lett. c), d.lgs. 251/07 i presupposti della persecuzione di cui al successivo art. 7, se - come va accertato - le autorità statali non le contrastino o non forniscano protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. n. 28152/2017). Ne consegue che l'affermazione del Tribunale, secondo cui il rifiuto, espresso nel 1985, di sposare la figlia dell'allora emiro del Bahrein, pur ritenuta circostanza credibile, «non appare astrattamente qualificabile come persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione*

politica» non risulta conforme alle disposizioni prima richiamate e ai principi già espressi da questa Corte, in disparte le successive considerazioni in merito alla mera apparenza della motivazione”.

La S.C. ha rilevato altresì che “sotto il secondo profilo, va osservato che il Tribunale non ha preso posizione su una importante circostanza dedotta in merito all’allontanamento del ricorrente dal suo Paese, e cioè che questo sarebbe avvenuto a seguito di espulsione - dopo aver subito un sequestro di persona durato sessanta giorni e numerose torture direttamente ascritte ai membri della famiglia regnante e detentrica del potere, a causa del rifiuto a contrarre il matrimonio forzato - e non per libera scelta, ponendolo nella posizione di esiliato. Non ha nemmeno preso in considerazione il fatto, e neppure ha svolto accertamenti officiosi, che il matrimonio rifiutato, per come esposto dal ricorrente, non era privo di una valenza politica per la qualità delle persone coinvolte, appartenenti alla famiglia reale regnante, che esercitava l’autorità statale nello Stato, e alla nobiltà locale. Invero, tali circostanze, così come quelle relative al permesso di rientro solo temporaneo, riconosciuto al ricorrente in occasione della morte del padre nel 2009/2010, e coinciso con minacce, al fatto che i suoi beni in patria sono ancora sotto sequestro e indisponibili, nonostante la tentata mediazione statunitense, e al significativo, attuale e perdurante ostacolo frapposto al rilascio del passaporto, tutte ugualmente non specificamente esaminate dal Tribunale, avrebbero potuto condurre a conclusioni sensibilmente diverse sull’attualità del rischio persecutorio paventato e del grave rischio alla persona - ove ritenute credibili all’esito di una specifica valutazione globale anche documentale e, se del caso, all’esito di approfondimenti istruttori officiosi da compiere in osservanza del dovere di cooperazione istruttoria – pur traendo primigenia fonte nella vicenda collocata nel 1985. Va rammentato, in proposito, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente va compiuta anche tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. n.251/2007), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (tra molte, Cass. n. 27325/2023; Cass. n.21363/2023; Cass. n. 10/2021; Cass. n. 2875/2018). Inoltre, non è stato in alcun modo preso in considerazione quanto riferito dal ricorrente circa le torture subite con danni anche permanenti, nonostante sia stata prodotta e opportunamente «localizzata» in atti, da parte del ricorrente, la documentazione medica volta ad evidenziare, da un lato, uno stato di stress post traumatico ancora attuale e, dall’altro e soprattutto, gli esiti cicatriziali da ustioni e i traumi permanenti del distretto facciale con evidenza oggettiva, e, quindi, a corroborare il narrato di sevizie. Non è stato preso in considerazione e sottoposto a specifico vaglio di credibilità quanto esposto in merito all’autore delle torture, che viene individuato nell’attuale regnante del Paese di origine, e delle condotte ostracistiche attuate nei suoi confronti nel 1985 e successivamente (sequestro beni, mancato rilascio del passaporto), e nemmeno è stato preso in esame quanto riferito in relazione alla posizione di oppositore politico di detto regime, che il ricorrente assume di svolgere attraverso i suoi contatti politici internazionali e, quindi, nella valutazione della ricaduta di tali evenienze sull’attualità del rischio. Lacune queste tanto più gravi, perché il Tribunale si è indotto ad affermare che mancavano concreti riscontri dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori richieste”.

La Corte ha ritenuto che “il Tribunale, in sede di giudizio di attendibilità sul racconto del ricorrente, non poteva ignorare la documentazione medica circa le lesioni e gli esiti cicatriziali presenti sul corpo del richiedente e le relative indicazioni circa la loro congruità con il narrato. A ciò va aggiunto che la predetta valutazione andava condotta in modo unitario, considerando complessivamente tutti gli altri elementi addotti dall’interessato, prima ricordati, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione. Ciò il Tribunale non ha fatto perché non ha considerato i plurimi elementi che, ove ritenuti credibili e complessivamente e globalmente considerati nel loro dispiegarsi temporale fino all’attualità, avrebbero potuto acquisire specifico rilievo ai fini della sussunzione della vicenda

concreta nella fattispecie astratta che definisce i requisiti delle protezioni maggiori del rifugio o della protezione sussidiaria, ed a tanto dovrà procedere in sede di rinvio alla luce dei principi prima ricordati. Correttamente quindi il ricorrente rileva che il Tribunale non ha valutato le circostanze peculiari della sua vita né individualmente, se non in misura estremamente circoscritta, né globalmente, in contrasto con l'orientamento dominante in giurisprudenza, in base al quale l'organo giudicante è tenuto a formare la propria motivazione compiendo una valutazione globale della vita del richiedente asilo, al fine di compiutamente addivenire ad un equilibrato e concreta valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di vulnerabilità".

La Corte, cassando con rinvio il provvedimento impugnato, ha ritenuto assorbite le questioni involte mediante la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulata in memoria.

1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

a) Genere

Violenza domestica

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6984/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - violenza di genere - violenza domestica - violenza sessuale - schiavitù - credibilità - COI specifiche - audizione - giudizio di riassunzione]

In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo alleghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

Mutilazioni genitali femminili

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7022/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - mutilazioni genitali femminili - rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio - necessaria valutazione in concreto]

In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti

di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di una cittadina nigeriana, escludendo la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall'iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della MGF, e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall'altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall'ambiente religioso del suo Paese).

Tratta a fini di sfruttamento sessuale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 5867/2024, ud. 25/01/2024, dep. 05/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - matrimonio forzato da minorenne - ricorrente assente all'audizione - povertà - negazione vittima di tratta - indicatori di tratta - emersione degli indicatori di tratta nel procedimento giurisdizionale - dovere del giudice di rinviare la vittima ad un ente antitratta - prosecuzione del procedimento giurisdizionale - riconoscimento della misura maggiore dello status di rifugiato rispetto al permesso di soggiorno ex art. 18 TUI.]

Nel corso di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora gli indicatori di tratta ai fini di sfruttamento sessuale emergano solo in sede giudiziale, il giudice deve sospendere l'esame e rinviare ad un ente antitratta per l'identificazione formale, pur dovendo il procedimento giurisdizionale giungere ad una decisione autonoma ed indipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa, in quanto la vittima, in presenza delle condizioni previste dalla legge, può avere diritto ad una misura di protezione di contenuto più ampio rispetto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, quale il riconoscimento dello status di rifugiato.

In tema di protezione internazionale, ove nel corso del giudizio emergano indicatori di tratta a fini di sfruttamento sessuale, il giudice, alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese d'origine e dei paesi di transito, nonché delle Linee Guida dell'UNHCR, deve valutare se vi siano elementi sufficienti per ritenere sussistente il fatto storico della tratta e l'attualità del rischio, non potendo omettere tale valutazione solo perché la ricorrente ha negato di essere vittima di tratta o si è rifiutata di partecipare alla procedura di c.d. *referral*.

- **Sez.1, Ordinanza n. 7283/2024, ud. 07/12/2023, dep. 19/03/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[protezione internazionale - vittima di tratta - status di rifugiato - situazione di vulnerabilità - rischio di discriminazioni e vessazioni – persecuzione di genere – acquisizione di COI – stigma sociale]

In tema di protezione internazionale, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; per l'effetto, la valutazione del singolo caso deve svolgersi tramite l'acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine della richiedente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza limitarsi alla verifica del rischio di re-trafficking, ma dovendosi estendere al rischio di subire gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta.

Confermano gli stessi principi anche le successive:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 9183/2024, ud. 07/12/2023, dep. 05/04/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno

Non massimata

[ricorrente nigeriana – vittima di tratta – persecuzione di genere – vessazioni legate alla condizione di vulnerabilità conseguente alla tratta]

Nell'accogliere il ricorso, la Corte afferma che *“secondo l'orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (tra le tante Cass. 23168/2023), nella delicata tematica relativa alle donne vittima di tratta una particolare rilevanza riveste la **Convenzione di Istanbul** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, poiché in essa si precisa che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, comprese le violenze sessuali di natura fisica, sessuale, psicologica o economica. Quindi per la donna non deve valutarsi solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta e, se questi ultimi rischi sono sussistenti, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria. Sebbene, infatti, l'atto persecutorio e il danno grave possano consistere materialmente nella stessa azione (ad es. la privazione della libertà) nel caso in cui esso sia qualificato dalle ragioni persecutorie verso un certo gruppo sociale la misura di protezione appropriata è il riconoscimento dello status, mentre la protezione sussidiaria non richiede una specifica ragione persecutoria né quando si discute del rischio di danno grave di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D.lgs. 251/2007 né a maggior ragione per il rischio di cui alla lett. c) dell'art. 14, cui la persona può essere esposta, in caso di conflitto armato, per la sua sola presenza sul territorio senza alcuna ragione individualizzate (Cass. 13858/2018; Cass. 11103/2019).”*

Nel caso di specie, infatti, *“il Tribunale non si è attenuto a questi principi, poiché non ha svolto alcuna indagine sul rischio di atti persecutori quali atti discriminatori fondati sul genere, pur avendo accertato che la ricorrente era stata vittima di tratta. In particolare, il Tribunale ha focalizzato l'indagine solo sul rischio per la ricorrente di subire ulteriori atti lesivi dello stesso tipo di quelli subiti, cioè sul rischio per la stessa di essere nuovamente sottoposta a tratta a fini di sfruttamento sessuale, e sul rischio di persecuzioni dalla madame per il pagamento del suo debito. Il Tribunale non ha svolto il doveroso accertamento, rapportato alle peculiarità del caso concreto e al contesto di provenienza, in ordine al rischio per l'odierna ricorrente di essere gravemente discriminata, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, o a ulteriori atti lesivi o vessazioni fondate sulla appartenenza ad un genere ancora più ristretto di quello femminile, vale a dire a quello delle donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate.”*

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 27824/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno

non massimata

[ricorrente donna nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - violenza di genere - protezione sussidiaria – gruppo sociale – stigma sociale]

Nel caso portato all'attenzione della S.C., la ricorrente aveva riferito di essere stata sottoposta a tratta e costretta a prostituirsi in Libia, sia per restituire il denaro del viaggio, sia perché sottoposta a un **rito ritenuto di stregoneria (juju)**, di essere arrivata in Italia con l'aiuto di un cliente che poi aveva cercato di farla prostituire e di essere stata sottoposta a ulteriori pressioni e minacce. *Il Tribunale di Campobasso ha ritenuto credibile il racconto e sussistente il rischio di incorrere nuovamente in trattamenti inumani e degradanti con conseguente accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 lett. b) del D.lgs 251/2007 anche in ragione alla discriminazione che subiscono le donne già trafficate.* Ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché i motivi di allontanamento non erano stati ritenuti riconducibili al timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

La S.C., nel ribadire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che *“l'appartenenza al genere femminile, in particolare per donne povere, prive di validi legami familiari e che sono state già vittime di tratta, costituisce appartenenza a un particolare gruppo sociale e, pertanto, le vittime della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato. Segnatamente si è affermato che “Se pertanto la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria” (Cass. n. 676 del 12/01/2022; v. anche n. 23883 del 04/08/2023; Cass. n. 7283 del 19/03/2024; Cass n. 17448 del 19/06/2023).* Il Tribunale ha ritenuto credibile quanto narrato dalla ricorrente e cioè di essere stata cacciata di casa giovanissima, perché aveva avuto un figlio da un giovane che la famiglia non approvava, di essere stata avviata alla prostituzione da una sorellastra e di essere stata soggiogata sia tramite pressioni superstiziose che con vincolo debitorio e minacce; ella è stata dunque riconosciuta vittima di tratta. Inoltre, il Tribunale ha assunto informazioni pertinenti al caso, dalle quali si desume che le vittime di tratta sono stigmatizzate dalla società ove ritornino nel paese di origine e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili. Rispetto a questi accertamenti, la conclusione in punto di diritto, e cioè il riconoscimento della protezione sussidiaria e non dello status di rifugiato, è incongruente, perché costituiscono atti persecutori ai sensi degli artt. 7-8 del D.lgs 251/2007 quegli atti che costituiscono una grave violazione dei diritti umani fondamentali - e lo è certamente la coartazione della libertà e della facoltà di autodeterminarsi nonché lo sfruttamento per fini sessuali e che siano dovuti, tra l'altro, alla appartenenza a un particolare gruppo sociale”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 27797/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata

[ricorrente donna nigeriana - indicatori di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - identificazione - meccanismo di referral]

In tema di protezione internazionale, l'identificazione delle vittime di tratta, se non già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può avvenire anche dinanzi al giudice, che adempie al dovere di cooperazione istruttoria: ove, nel corso dell'audizione, emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di

vittima da parte di persone qualificate ed autorizzate, che pongono domande ed esaminano le circostanze al fine di identificare formalmente l'individuo quale vittima di tratta.

b) Salute mentale

- Sez. 1, Ordinanze n. 28957/2024 e n. 28981/2024, ud. 24/10/2024, dep. 11/11/2024 – Rel. Russo, Pres. Giusti, non massimate
[ricorrenti cittadini marocchini - condizioni di salute mentale della figlia minorenni – persecuzione agenti non statali – stigma – discriminazione alla famiglia per la condizione di salute della figlia – motivazione contraddittoria – fonti COI – diritto al contraddittorio – non automatica estensione ai familiari dello status di rifugiato – tutela dell'unità familiare]

I ricorrenti (marito e moglie), cittadini marocchini, hanno chiesto la protezione internazionale esponendo che, a causa di una esposizione debitoria, hanno dovuto vendere l'attività e partire per la Libia con le figlie. Dopo una permanenza relativamente tranquilla e ininterrotta in Libia per 15 anni, in seguito alla guerra civile, i ricorrenti e le figlie ancora minori sono venuti in Italia, dove una delle figlie “ha posto in essere un tentativo anticonservativo” (bevendo del detersivo) ed è stata presa in carico dalla ASP per ragioni di salute mentale. I ricorrenti hanno presentato ricorso innanzi al Tribunale allegando che in caso di rimpatrio in Marocco, la figlia (e conseguentemente l'intero nucleo familiare), subirebbe forme di stigmatizzazione da parte della società marocchina, a causa dei problemi di salute mentale. Hanno osservato che in ogni caso nucleo familiare è completamente sradicato dal Marocco e ben integrato nel contesto libico, dove la famiglia ha vissuto dal 2002 alla data di partenza per l'Italia, facendo proprie la lingua e le tradizioni culturali locali.

La S.C. ha accolto il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato fosse caratterizzato da motivazione incoerente, contraddittoria e contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili nonché per la violazione del diritto al contraddittorio. In particolare, la Corte ha rilevato che il Tribunale pur dando atto delle criticità riportate dalle fonti COI secondo cui la **malattia mentale in Marocco** rimane una questione sociale irrisolta, sia per l'inadeguatezza dei servizi di sostegno, sia per la discriminazione subita; ha ritenuto le criticità superate in base a uno studio che riferisce del programma governativo da cui deriverebbero dei miglioramenti. La S.C. ha rilevato altresì che tali informazioni, più recenti di quelle citate dalla difesa e che depongono in senso contrario, non risultano siano state sottoposte a contraddittorio (sul punto v. Cass. n. 26121 del 05/09/2022; Cass. n. 6738 del 10/03/2021) come lamenta la parte. Inoltre, la Corte ha ritenuto che *“la motivazione difetta di coerenza, perché la ragione per cui la persona ritiene di essere esposta a rischio persecutorio non è individuata soltanto nel difetto di cure appropriate, quanto principalmente nella deduzione che, avendo la figlia tentato il suicidio ed essendo affetta da un disturbo mentale, verrebbe seriamente discriminata, unitamente al nucleo familiare, dalla comunità locale. Su punto il tribunale di Torino da un lato afferma che la questione è “irrisolta” dall'altro si limita ad affermare che queste forme di discriminazione sono maggiormente diffuse nelle comunità rurali senza però valutare se in concreto la ricorrente vi sarebbe esposta in ragione delle condizioni della figlia e se lo Stato sarebbe in condizione di proteggerla da eventuali discriminazioni operate da agenti privati”.*

La Corte ha altresì evidenziato che *“sotto altro profilo deve rilevarsi che le informazioni assunte dal Tribunale non sono del tutto pertinenti, perché è stata valutata la condizione dei malati psichiatrici, ma il richiedente asilo non è la persona affetta dal disturbo (una giovane oggi maggiorenne, ha compiuto 18 anni nel novembre 2020) ma il padre; pertanto dovrà verificarsi se in ragione della malattia della figlia e del comportamento da essa tenuto egli potrebbe essere esposto ad atti persecutori o rischio di danno grave. Si deve qui ricordare che la protezione è accordata su base individuale e che non c'è automatica estensione dello status di rifugiato ai familiari in quanto tali posto che l'art 23 della Direttiva UE 2011/95 “si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, possano aver diritto*

a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l'accesso al lavoro o all'istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell'unità del nucleo familiare” (v. CGUE sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652, par 68). Da precisare infine che la sussistenza di vulnerabilità data dalle vicende della giovane figlia deve essere valutata alla attualità, e di detta condizione si dovrà verificare la persistenza e la riconoscibilità, e si deve valutare se la situazione -alla luce di COI aggiornate da sottoporre al contraddittorio- esponga effettivamente il padre ad atti persecutori o a rischio di danno grave nei termini descritti dagli artt. 7, 8, e 14, del D.lgs. n. 251 del 2007, ovvero alla lesione del suo diritto alla vita privata e familiare rilevante ai sensi dell'articolo 19 del TUI. Solo ove ci siano gli estremi per ritenere la sussistenza di atti persecutori o discriminatori o ancora di trattamenti inumani e degradanti, diretti contro la persona interessata e che si connotino con le caratteristiche dagli artt. 7- 8 e 14 cit. , anche in termini di gravità, può essere riconosciuta la protezione internazionale; diversamente è misura sufficiente quella della tutela complementare atipica e residuale, a protezione del diritto alla vita privata e familiare”.

1.1.3. Estensione dello status di rifugiato ai familiari (status derivato)

- Sez. 1, Ordinanze n. 29528/2024, ud. 24/10/2024, dep. 15/11/2024 – Rel. Russo, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente irachena – figlia con status di rifugiata - estensione dello status ai familiari – protezione nazionale – nuova formulazione art. 19 T.U.I.]

Nel caso di specie, la ricorrente, cittadina irachena titolare di protezione speciale, ha chiesto la protezione internazionale narrando di avere lasciato il paese di origine insieme al figlio e alla figlia, accusata di avere “disonorato” la famiglia, e rilevando che alla figlia, la Commissione territoriale ha riconosciuto lo status di rifugiato in ragione di un riscontrato grave disturbo del neuro sviluppo, posto che in Iraq le persone con disabilità vivono una condizione di stigma sociale e mancato accesso a cure e/o programmi di supporto. Con il primo motivo di ricorso “*la ricorrente deduce che la Commissione territoriale e il Tribunale hanno preso atto del fatto che ai fabbisogni della ragazza provvedono in maniera diversa ed alternata la madre ed il fratello, i quali invece, titolari di protezione complementare gradata, non saranno più in grado di affiancare la giovane sul territorio nazionale una volta cessata la durata della protezione a carattere temporaneo di cui beneficiano. Argomenta come tale logica costituisca il principio ispiratore della sentenza C-91/20 della Corte Europea che in un ambito analogo (genitori/minori) ha osservato come sia legittimo estendere ai figli minori lo status di rifugiato riconosciuto ai genitori.*”

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di censura rilevando che “*la richiesta della ricorrente non ha alcuna base legale, anzi contrasta con il principio che la domanda di protezione si esamina su base individuale e che per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale è necessario che il soggetto sia esposto a un rischio specifico di atti persecutori (per lo status rifugiato artt. 7 -8 del D.lgs. 251/2007) o danno grave (protezione sussidiaria ex art 14 lett. a) e b), del D.lgs. 251/2007) rischi che qui non vengono adombrati. L'esigenza specifica che la parte rappresenta nel ricorso per cassazione non è il rischio di essere esposto a trattamenti persecutori in patria in ragione della sua condizione personale, situazione peraltro motivatamente esclusa dal Tribunale, ma quella di mantenere l'unità familiare con la madre e la sorella e assistere quest'ultima unitamente alla madre che ne è amministratore di sostegno; è questa un'esigenza che, secondo la legislazione nazionale, viene soddisfatta tramite la protezione speciale, per salvaguardare l'unità familiare e diritti primari protetti da norme costituzionali e convenzionali (art 19 del D.lgs. 286/1998, ratione temporis vigente). Il rischio che paventa il ricorrente cioè quello di essere espulso in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno è un rischio teorico ed astratto che non ha concretezza all'attualità e che comunque appare anche improbabile posto che l'art. 19 del testo unico sull'immigrazione anche nella formulazione*

attuale prevede quale causa ostativa all'espulsione il sussistere degli obblighi costituzionali e convenzionali di cui all'articolo 5 comma 6 dello stesso testo unico.”

La S.C. ha altresì specificato che la Corte UE, nella sentenza C-91/20 ha concluso nel senso che: *“L’articolo 3 e l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell’unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore di un cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto ai sensi della disciplina stabilita dalla succitata direttiva, anche nel caso in cui detto figlio sia nato nel territorio di detto Stato membro e possieda, tramite l’altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni, purché al suddetto figlio non sia applicabile un motivo di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della succitata direttiva e questi non abbia diritto, a motivo della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, in detto Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato. Non è rilevante a questo proposito se sia possibile e ragionevolmente accettabile per tale minore e i suoi genitori stabilirsi nell’anzidetto altro paese terzo”.*

In sintesi la sentenza della Corte Europea citata dal ricorrente non prevede affatto che gli Stati membri debbano estendere automaticamente ai figli minori dei rifugiati tale status; ma semplicemente si limita ad affermare che la normativa nazionale può prevedere tale riconoscimento a titolo derivato ai fini del mantenimento dell'unità familiare a determinate condizioni (non sussistenza di cause di esclusioni e che l'interessato non abbia diritto in ragione del suo status giuridico personale ha un trattamento migliore in altro Stato membro). La legislazione nazionale italiana invece non prevede tale estensione automatica né per i figli minori dei rifugiati né per gli altri familiari: ciò non significa che la particolare situazione in cui vive il ricorrente sia priva di peso, ma che viene tutelata per altre vie e cioè tramite la protezione speciale in conformità alla Direttiva qualifichè.”

1.2. Protezione sussidiaria

1.2.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

a) Vincolo debitorio e riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11027/2024, ud. 14/02/2024, dep. 24/04/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente del Bangladesh - vincolo debitorio - riduzione in servitù o schiavitù- sfruttamento lavorativo – audizione – Paese di transito]

In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente allegghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce

di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità).

- Sez. 1, Ordinanza n. 26391/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - credibile – vincolo debitorio]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale, pur dando atto della credibilità del racconto del ricorrente, ha rigettato la domanda di protezione internazionale - solamente in base alle ragioni dedotte dal richiedente in relazione alla riferita attività di oppositore politico, il cui rilievo ai fini della richiesta di protezione internazionale è stato escluso con statuizione che non è stata impugnata - omettendo di esaminare la domanda di protezione internazionale con riferimento alla gravosa situazione debitoria che il ricorrente assume sia conseguita alle spese per la fuga e per il riscatto pagato per lasciare la Libia. La S.C. ha ribadito il principio di diritto secondo cui *«In tema di protezione internazionale, il giudice, ove ritenga credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità.»* (Cass. n. 11027/2024).

b) Genere

- Sez. 1, Ordinanza n. 6984/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata
[ricorrente donna nigeriana - violenza di genere - violenza domestica - violenza sessuale - schiavitù - credibilità - COI specifiche - audizione - giudizio di riassunzione]

In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo allegghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità

della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

- Sez. 1, Ordinanza n. 31244/2024, ud. 24/10/2024, dep. 06/12/2024 – Rel. Parise, Pres. Giusti massimata
[costrizione al matrimonio - trattamento degradante - conseguenze - dovere di acquisizione di specifiche coi]

In tema di protezione sussidiaria, una volta accertato che il richiedente ha subito costrizione ad un matrimonio non voluto - ciò che costituisce grave violazione della dignità della persona e trattamento degradante ai fini del riconoscimento della misura - il giudice del merito è tenuto ad acquisire specifiche COI, finalizzate all'accertamento dell'aspetto in discussione, giacché diviene decisivo verificare l'effettività dei poteri statuali del Paese di origine di fornire adeguata protezione alla vittima, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o, addirittura, da familiari.

c) Salute mentale

- Sez. 1, Ordinanza n. 13212/2024, ud. 14/02/2024, dep. 14/05/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente gambiano – salute mentale – accertamento istruttorio]

Nella pronuncia in esame, la S.C. affronta la questione relativa alla **deducibilità di un fatto nuovo** – nella specie, una condizione di salute – e alla sua valutabilità ai fini del riconoscimento della protezione speciale o delle protezioni maggiori. In particolare, il ricorrente ha dedotto che *“la comprovata patologia mentale (condizione psicotica) da cui è affetto aveva giustificato un ampliamento delle iniziali domande e consentiva di attribuirgli il diritto allo status di rifugiato, considerato il contesto gambiano, contrassegnato da un’accentuata percezione sociale stigmatizzante ed ostracizzante nei confronti delle persone con patologie psichiatriche (sovente imputate all’azione nefasta di spiriti o demoni maligni) e dalla strutturale incapacità istituzionale di fornire loro un trattamento non discriminatorio ed in linea con gli standard internazionali in tema di rispetto dei diritti umani (primo motivo). In via gradata ha dedotto di avere diritto alla protezione sussidiaria ex art.14 lett. b) d. lgs. n.251/2007 (motivi secondo e terzo), in quanto, in caso di ritorno coattivo in Gambia, sarebbe sottoposto a trattamenti “terapeutici” violativi della sua libertà e dignità individuale, fra cui la detenzione in sedicenti strutture di cura.”* La S.C. nell’accogliere il ricorso ha affermato che *“il Tribunale ha correttamente tenuto conto del nuovo fatto, costituito, per l’appunto, dalla patologia psicotica da cui è affetto il ricorrente, allegato solo in corso di giudizio (cfr. le citate pronunce Cass. 20568/2021 e Corte di Giustizia sentenza C585/16 del 25 luglio 2018, Alheto), e tuttavia lo ha valutato solo ai fini della protezione speciale, che è stata riconosciuta al richiedente al fine di assicurargli cure adeguate, e non anche ai fini del rifugio e della sussidiaria ex art.14 lett. b) citato. I Giudici di merito hanno, infatti, focalizzato l’esame, in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle protezioni maggiori, solo sulla vicenda personale adottata dal richiedente a ragione di fuga dal Gambia, in relazione al suo orientamento omosessuale, e l’hanno ritenuta non credibile, ma non hanno svolto alcun approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel suddetto Paese dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate all’odierno ricorrente, nonostante le specifiche allegazioni al riguardo espresse dalla difesa di quest’ultimo nel corso del giudizio. In particolare, è mancato ogni approfondimento, tramite le fonti di conoscenza, rispetto alla percezione, pure sociale, della malattia mentale in Gambia, in relazione al complessivo contesto, anche culturale, di detto Paese, al fine di verificare se fossero integrati i presupposti di cui all’art.7 d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato, vale a dire l’appartenenza del richiedente a un determinato gruppo sociale, se del caso perseguitato dalle autorità nazionali, in ragione di*

eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali, oppure in ragione di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato, consistenti, ad esempio, nella loro stigmatizzazione, con limitazioni nell'accesso ai servizi e nell'esercizio dei diritti civili e politici. È mancato, altresì, da parte del Tribunale ogni approfondimento istruttorio al fine di accertare se in Gambia sussista il rischio per i malati mentali di essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, per quanto di rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14 lett. b) citato."

1.2.2. Pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in condizioni di violenza generalizzata derivante da conflitto armato

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7273/2024, ud. 25/01/2024, dep. 19/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[danno grave ex art. 14, lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 - conflitto armato - non necessità di personalizzazione del rischio]

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleggi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona.

1.3. Alternativa di protezione interna nel Paese di origine

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7282/2024, ud. 07/12/2023, dep. 19/03/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[principio della c.d. "internal relocation" - Art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Recepimento ex d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod. dalla l. n. 132 del 2018 - Irretroattività]

Il principio della ricollocazione in altra area più sicura del paese di provenienza (c.d. "internal relocation"), desumibile dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, è stato recepito nell'ordinamento italiano solo con la modifica dell'art. 32, comma 1, lett. b-ter, del d.lgs. n. 25 del 2008, ad opera del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modd. dalla l. n. 132 del 2018, sicché, in quanto insuscettibile di applicazione retroattiva, lo stesso è inutilizzabile per le domande di protezione internazionale formulate prima dell'entrata in vigore di detta legge. (Nella specie, la domanda di protezione internazionale era stata proposta dalla persona straniera il 17 aprile 2018, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, ritenendosi perciò irrilevante che la "formalizzazione" della domanda da parte della Questura fosse avvenuta dopo 14 mesi).

1.4. Cause di esclusione della protezione internazionale

- Ordinanza n. 4984/2024, ud. 07/12/2023, dep. 26/02/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata

[audizione - credibilità - reato nel Paese di origine - indizio di reato nel Paese di accoglienza - pericolosità sociale - sicurezza dello Stato - cause ostative - cooperazione istruttoria - protezione complementare - disciplina applicabile]

Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva riferito di essere fuggito dal paese d'origine perché ingiustamente accusato di furto, di essere stato poi arrestato, di essere riuscito ad evadere e di temere, in caso di rimpatrio, di dover tornare nuovamente in carcere. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente e ha rilevato che dagli atti di causa risultava che il ricorrente era stato posto in stato di fermo in Italia, perché indiziato del reato di violenza sessuale, perpetrato ai danni di una minore di anni 18 e attinto anche da una misura cautelare custodiale. Inoltre, Tribunale ha rilevato che lo stesso ricorrente aveva riferito di essere stato in carcere anche nel proprio Paese d'origine - dal quale sarebbe tra l'altro evaso - perché accusato di essere un ladro. Il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze, complessivamente valutate, fossero sintomatiche della evidente pericolosità sociale del ricorrente, la cui permanenza nel territorio italiano - considerata, in particolare, la gravità del reato ex art 609 quater c.p. - costituiva un pericolo per la sicurezza dello Stato, sicché non poteva riconoscersi alcuna forma di protezione.

La S.C. ha ritenuto che *“i motivi primo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare, mentre il secondo va rigettato”*. La S.C. ha ritenuto che *“coglie nel segno la censura espressa con il terzo motivo, laddove si denuncia la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, per avere il Tribunale, dopo aver ritenuto necessaria l'audizione dell'odierno ricorrente, ommesso di consentirne la prosecuzione con l'ausilio di un interprete, senza alcun approfondimento istruttorio sulla vicenda personale, anche e soprattutto in ordine al reato, commesso, in tesi, all'estero, del quale il richiedente asseriva di essere stato ingiustamente accusato, considerato che il Tribunale ha posto a base della decisione anche la commissione di detto reato, ritenendola circostanza sintomatica della pericolosità sociale”*. La S.C. ha ritenuto che *“premesso che non appare censurabile, sotto il profilo invocato con il secondo motivo, pertanto da rigettarsi, l'acquisizione della nota della Questura di Palermo da parte del Tribunale, in quanto rientrante nell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, meritano invece accoglimento anche le doglianze espresse con il primo motivo, nel senso di seguito precisato”*. La S.C. ha rilevato che *“Il Tribunale, pur dando atto che la domanda era stata presentata il 27-3-2019 (pag.9 decreto) e richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.29460/2019 (rectius n.29459/2019), ha ritenuto, erroneamente, non applicabile nella specie, ratione temporis, il d. l. 113/2018, conv. in l.132/2018, che ha modificato la lett. c) dell'art.12 del d.lgs. n. 251/2007, quanto al rifugio, e ha introdotto la lett. d bis) dell'art.16 del citato d.lgs., quanto alla protezione sussidiaria, lasciando invariato il disposto dell'art.10”*. La S.C. ha evidenziato che *“i giudici di merito, senza effettuare alcuna valutazione individuale del caso in disamina, si sono limitati a valorizzare quali cause ostative al riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria, in primo luogo, il reato asseritamente commesso in Italia (violenza sessuale ai danni di minore) e, secondariamente, quelli di furto ed evasione che sarebbero stati commessi all'estero, obliterando il disposto delle citate norme e indistintamente sovrapponendo la fattispecie del reato commesso all'estero a quella del reato commesso in Italia”*.

La S.C. ha richiamato il consolidato orientamento, espresso in relazione al regime previgente, in forza del quale *«in materia di protezione internazionale, il diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria non può essere concesso, rispettivamente ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. h) e l), n. 1, del d.lgs. n. 18 del 2014, a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico»* (Cass. 27504/2018). Inoltre, la S.C. ha evidenziato che questa Corte ha altresì precisato che *«la commissione di un grave reato all'estero, rilevante, ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, quale causa ostativa al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev'essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare, anche previo*

utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall'altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. b), dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998» (Cass. 26604/2020).

La S.C. ha ritenuto che *“nel caso di specie, nessuna indagine istruttoria risulta espletata in ordine allo stato dei procedimenti, pendenti o definiti, per i reati in tesi commessi all'estero dal ricorrente, né è espressa dal Tribunale una valutazione sulla particolare gravità degli stessi, secondo i criteri prescritti dall'art.10 d. lgs.n.251/2007 e in base ai principi di cui si è detto. Parimenti nessuna indagine istruttoria è stata espletata sullo stato del processo penale relativo al reato commesso in Italia, per il quale, in base a quanto si legge nel decreto impugnato, non vi è stata, in ogni caso, sentenza di condanna definitiva, il che esclude in radice l'applicazione della lett. c) dell'art.12, per il rifugio, e della lett. d-bis) dell'art.16, per la protezione sussidiaria, del citato d. lgs., come modificati dal d. l. n.113/2018 conv. in l.132/2018. Neppure, infine, il Tribunale ha espresso una valutazione di pericolosità sociale diretta a stabilire se il richiedente abbia tenuto o abbia una condotta di vita che costituisce pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, basata su elementi concreti ed attuali, dovendo qui ribadirsi che non può esservi automatismo del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove discendente dalle condanne non definitive previste dall'art.4, comma 3, del T.U. Immigrazione (cfr. Corte Cost. n.88/2023 in ordine all'interpretazione del citato art. 4, anche se in tema di permesso di soggiorno per motivi di lavoro; Cass. 23597/2023, non massimata, in tema di protezione umanitaria)“.*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 29125/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024 – Rel. Russo, Pres. Giusti massimata**

[protezione internazionale - cause di esclusione ex artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - presupposti - effettiva commissione del reato ostativo - valutazione del giudice – contenuto]

In tema di protezione internazionale, per ritenere integrate le cause di esclusione, previste dagli artt. 10 e 16 del d.lgs. n. 251 del 2007, non assume valore dirimente l'esistenza di una sentenza straniera di condanna nel paese d'origine, ma la sussistenza di fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia "commesso" il reato ostativo, dovendo il giudice procedere ad una valutazione autonoma della sussistenza del reato, facendosi carico di affrontare anche le deduzioni del richiedente, pur considerando che il fatto storico che sia intervenuta una sentenza di condanna costituisce un elemento indicativo di particolare rilievo.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30804/2024, ud. 24/10/2024, dep. 02/12/2024 – Rel. Parise, Pres. Giusti non massimata**

[ricorrente originario del Mali – protezione sussidiaria – cause di esclusione – reato - pericolosità sociale – valutazione in concreto, attuale e senza automatismi – inclusione socio-lavorativa in Italia]

Nel caso di specie il Tribunale di Catanzaro aveva respinto il ricorso del ricorrente, cittadino del Mali, avente ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, all'esito del rigetto della sua domanda reiterata di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale, mentre ha accolto la domanda diretta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione

speciale” ex art. 19 co. 1.2 d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale, dando atto dell’orientamento dell’Ufficio improntato a riconoscere la protezione sussidiaria ai cittadini maliani in ragione di quanto emergeva dal quadro delle fonti citate nel decreto, ha rilevato che, nel caso di specie, era emersa la sussistenza di una causa legale di esclusione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 16 lett. d bis) d.lgs. n. 251/2007, poiché il ricorrente risultava condannato con sentenza penale definitiva alla pena di anni due per il reato di tentata rapina ex art. 628 c.p. (sentenza del GUP di Reggio Calabria come riformata in appello e definitiva per inammissibilità del ricorso in Cassazione; dalla sentenza penale prodotta risultava che il ricorrente era stato condannato con sentenza definitiva in esito a rito abbreviato alla pena di anni due e mesi 8, poi riformata in appello ad anni 2, mentre la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno era stata revocata in appello). In particolare, il Tribunale, dopo aver verificato che il titolo di reato per cui il ricorrente risultava condannato rientrava tra quelli previsti dall’art 407 c.p.p. lett. a n.2), rilevante anche nella forma tentata, ha ritenuto che ricorresse una causa di esclusione della protezione sussidiaria rilevabile d’ufficio dal Giudice. La S.C. ha accolto l’unico motivo di ricorso con cui il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato e ha rilevato che *“l’art. 16 del d.lgs. 251/2007 prevede alla lett. d bis) tra le cause di esclusione della protezione sussidiaria il fatto che lo straniero “costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583- quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate”*. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, *l’accertamento della pericolosità sociale deve essere effettuata all’attualità e in concreto* (Cass. 33940/2021; Cass. 25596 del 21/09/2021; Cass. 4984/2024) poiché l’autorità giudiziaria ha il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità. Nella specie il Tribunale si è limitato a verificare solo la corrispondenza del titolo di reato indicato nella norma, senza minimamente effettuare la valutazione di cui sopra, ma solo aggiungendo, riguardo alle deduzioni difensive circa l’assoluzione del coimputato, che *“a nulla rileva ai fini di una diversa conclusione la sentenza del coimputato prodotta in atti dalla difesa, poiché relativa ad una posizione processuale diversa da quella del ricorrente che deve essere tenuta in considerazione nel caso di specie”*. Il ricorrente rimarca, inoltre, con sufficiente specificità, di aver allegato nel giudizio di merito una serie di elementi che non sono stati esaminati e che assumono decisività ai fini dell’indagine sulla pericolosità sociale. In particolare: a) i fatti criminosi non erano stati valutati alla luce dell’assoluzione per insussistenza del fatto del coimputato, al quale l’odierno ricorrente, giudicato con rito abbreviato, aveva fatto solo *“da palo”* (il capo di imputazione addebitava a Coulibaly Oumar di aver *“impedito la fuga [della p.o., ndr] fungendo altresì da palo”*); b) in appello per il reato di rapina era stata concessa la sospensione condizionale della pena ed era stata revocata la misura della libertà vigilata, essendo tutto ciò incompatibile con la ritenuta pericolosità sociale dell’odierno ricorrente; c) dal 2016 all’attualità non risultava che il ricorrente avesse violato la legge penale o commesso gravi crimini. Infine, quanto alla condotta di vita successiva e attuale, nel giudizio di merito il ricorrente allegava e documentava la sua avvenuta integrazione sociale e lavorativa in Italia e di ciò si dà atto nel decreto impugnato”. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente aveva depositato numerosa documentazione relativamente alle sue attività formative e lavorative in Italia.

1.5. Protezione complementare

1.5.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. 1, Ordinanza n. 11027/2024, ud. 14/02/2024, dep. 24/04/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno

massimata

[ricorrente del Bangladesh - vincolo debitorio - riduzione in servitù o schiavitù- sfruttamento lavorativo – valutazione delle vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti e dal vissuto nel Paese di transito – Paese di transito]

In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente allegghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità).

- Sez. 1, Ordinanza n. 27184/2024, ud. 27/09/2024, dep. 21/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierio non massimata
[sfruttamento lavorativo - inclusione sociale e lavorativa - condizioni di salute - povertà]

Nel caso portato all'attenzione della S.C., il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione speciale, ritenendo insufficiente il percorso di inclusione sociale del ricorrente. Nella decisione di rigetto il giudice di prime cure aveva dato atto dello sfruttamento lavorativo del ricorrente, della sua frequentazione della chiesa in cui si occupava degli strumenti musicali, del tempo trascorso in Italia (sette anni) e del fatto che, in tale periodo, non aveva reperito una regolare attività lavorativa, non aveva acquisito una buona conoscenza della lingua italiana e aveva dovuto ricorrere al volontariato per potere soddisfare le primarie esigenze di vita. In particolare, il ricorrente ha dedotto di soffrire di pseudoartrosi, di avere subito la frattura della clavicola (documentata) e di non poter effettuare tutte le cure in Italia in quanto il suo titolo di soggiorno temporaneo gli permetteva di ricevere soltanto le cure urgenti e indifferibili. Ancora, sui requisiti per il riconoscimento della protezione speciale, il ricorrente ha lamentato di avere dimostrato la disparità tra la condizione in cui versa in Italia, ove dispone di un lavoro, sebbene in assenza di un contratto, e di alcune proposte di assunzione, con la situazione in cui verserebbe in caso di rimpatrio in Nigeria.

La S.C. ha accolto parzialmente il motivo di ricorso, ritenendolo inammissibile nella parte in cui si era limitato apoditticamente a censurare la non credibilità della vicenda nonché gli elementi relativi alla domanda cautelare, e accogliendo la censura nella parte in cui *“Il Tribunale ha accertato che il soggetto ha vissuto per sette anni in Italia e che non ha mai potuto conseguire un contratto di lavoro regolare nonostante per un breve periodo abbia avuto un permesso di soggiorno, anzi è stato tenuto in condizioni di sfruttamento lavorativo; il Tribunale ha inoltre accertato che egli ha una documentata patologia, pur se ha ritenuto che ciò non convalidi la storia della vendetta privata. Complessivamente pertanto emerge il profilo di una persona in condizioni di vulnerabilità a causa dello sfruttamento lavorativo subito sul territorio nazionale, ove si trova da sette anni, cui si accompagna una patologia (lesione alla clavicola) che, come rilevato dalla difesa, egli non ha potuto curare in questa condizione di irregolarità lavorativa. Ciò è stato ritenuto irrilevante dal Tribunale,*

senza valutare se il rimpatrio possa esporlo a rischio di lesione dei diritti fondamentali in ragione di questa particolare condizione di vulnerabilità e se taluni elementi, considerati sintomatici del difetto di radicamento (mancata conoscenza della lingua, alloggio offerto dal datore di lavoro) non fossero piuttosto connessi alla accertata condizione di sfruttamento lavorativo. Allo stesso tempo non è stata considerato che il soggetto, pur non avendo in Italia legami familiari, ha tuttavia una vita relazionale legata alla comunità religiosa che egli frequenta, alle associazioni di volontariato che lo hanno assistito e ciò può rientrare nel concetto di vita privata tutelabile ex art 8 CEDU e 19 del D.lgs. 251/2007 *ratione temporis* vigente, atteso che la vita privata costituisce qualcosa di più ampio della vita familiare (Cass. n. 20641 del 17/07/2023; Cass n. 14370 del 24/05/2023)". La S.C. ha ribadito che "la valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale deve farsi in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n.9080 del 31/03/2023; Cass. n. 7599 del 30/03/2020; Cass. n. 7938 del 11/03/2022)" rilevando che "il Tribunale di Perugia non si è attenuto a questo principio, operando una valutazione parcellizzata della condizione del richiedente, isolando i singoli elementi caratterizzanti la sua complessiva situazione, scartandone alcuni senza giustificato motivo, e dando rilievo negativo ad altri, senza inserirli nel contesto di sfruttamento in cui il ricorrente ha vissuto e senza considerarne le conseguenze".

1.5.2. Giudizio di comparazione

- Sez. 1, Ordinanza n. 12955/2024, ud. 25/01/2024, dep. 13/05/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente tunisino - giudizio di comparazione - protezione speciale - inclusione sociale e lavorativa]

Nel caso di specie il ricorrente aveva rappresentato di aver già trascorso quasi un decennio in Italia (sin dal 2000), dove aveva vissuto e lavorato, oltre ad avere appreso un buon livello di conoscenza della lingua italiana – comprovato sia in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale che in sede di audizione personale – e di aver avuto problemi a farvi rientro dopo il matrimonio celebrato in Tunisia nel 2012 (a causa di un problema burocratico legato al possesso di un autoveicolo immatricolato nel nostro Paese e, come tale, impossibilitato a circolare in Tunisia senza previo pagamento di speciali autorizzazioni). Inoltre, aveva documentato la ripresa della propria attività di lavoro autonomo e la richiesta ammissione al beneficio della regolarizzazione per i contributi previdenziali relativi all'anno 2022, così da poter condurre in maniera pienamente regolare la propria impresa.

La S.C. ha accolto il ricorso rilevando che, essendo **applicabile nel caso di specie la normativa di cui al d.l. n. 130/2020**, "il Tribunale di Cagliari non ha operato adeguatamente il bilanciamento richiesto da Cass.S.U. 24413/2021 e non ha dato peso alla pregressa integrazione. Infatti il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, non sussista né sia ulteriormente documentato, un progressivo percorso di integrazione socio-lavorativa da parte dell'istante il quale invece - in sede di audizione personale all'udienza tenutasi in data 03.05.2023 - ha dimostrato, anche documentalmente, di avere intrapreso un concreto percorso di integrazione in Italia, confermato dall'occupazione lavorativa come lavoratore autonomo, evidenziando il peso della precedente incontestata integrazione (2001/2012); la conoscenza della lingua italiana, nonché dalla perfetta comprensione delle domande poste dal giudice che ha provveduto all'assunzione della prova orale, evidentemente frutto del precedente decennio di permanenza in Italia nei primi anni 2000. Alla luce di tale composito quadro probatorio non può tenersi conto ai fini d'integrare l'esame richiesto dalla norma applicabile solo delle circostanze evidenziate dal Tribunale. Il Tribunale valorizza, a fronte di una incontestata conoscenza della lingua italiana la mancata frequentazione di corsi di alfabetizzazione e il fatto che l'impresa esiste ma ha ripreso da poco l'attività omettendo la correlazione con il progresso. Viene anche posto in luce il precedente penale ritenuto tuttavia erroneamente collocato un anno dopo l'inizio dell'impresa, invece che dieci anni dopo".

- Sez. 1, Ordinanza n. 22553/2024, ud. 02/07/2024, dep. 08/08/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Meloni non massimata
[protezione speciale - inclusione sociale e lavorativa - contratto di lavoro recente]

La S.C., dopo aver ribadito i principi affermati fra le altre in Cass. n. 24413/2021; Cass. n. 29459/29461/2019; Cass. n.33315/2022, ha accolto il ricorso sul rilievo che il solo elemento relativo all'assunzione del ricorrente in temi recenti non possa portare ad escludere l'esistenza di un percorso di integrazione. In particolare, la Corte ha osservato che: *“la Corte di merito omesso di verificare se l'assunzione a tempo indeterminato del richiedente - sia pure pochi mesi prima della decisione - sia effettiva e permetta di fondare una valutazione positiva della integrazione del richiedente in Italia, non potendo certamente escludere l'integrazione la circostanza che l'assunzione a tempo indeterminato sia recente.”*

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza 9188/2024, ud. 07/12/2023, dep. 05/04/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno, non massimata [ricorrente nigeriana - stabile inserimento lavorativo - rapporti lavorativi a termine]

- Sez. 1, Ordinanza n. 27539/2024, ud. 27/09/2024, dep. 23/10/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[discriminazione etnica - etnia rom - Paese di origine sicuro - Serbia]

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nell'elenco dei paesi designati di origine sicura, sta ad indicare che in esso, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del d. lgs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; ne consegue che, in linea di principio, tale inserimento è funzionale all'accertamento dei presupposti delle due forme di protezione internazionale e non anche all'accertamento dei presupposti della protezione "nazionale".

- Sez. 1, Ordinanza n. 28000/2024, ud. 24/10/2024, dep. 30/10/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[domanda reiterata - sufficiente la comunicazione Unilav - non necessarie le buste paga]

Nel caso di specie, la S.C. torna a pronunciarsi sul tema delle domande reiterate per ribadire che *“le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare (Cass. n. 37275/2022; Cass. n. 23027/2023). Nell'accogliere, inoltre il ricorso, afferma che “in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione “Unilav”, che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano (Cass. n. 10371/2023; Cass. n. 21956/2024). Il Tribunale di Bari ha fatto cattivo governo di questi principi, operando una valutazione atomistica degli elementi rilevanti (Cass. n. 9080/2023) e trascurando la portata dimostrativa dei documenti Unilav prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga”.*

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 31775/2024, ud. 24/10/2024, dep. 10/12/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata [inclusione sociale e lavorativa - vincoli familiari - durata soggiorno - Unilav - certificati formativi – valutazione globale e non atomistica]

1.5.3. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 140/2024, ud. 11/10/2023, dep. 03/01/2024 - Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata [ricorrente del Marocco - Paese di origine sicuro - valutazione non atomistica - legami familiari - inclusione sociale e lavorativa - dimora presso il centro di accoglienza - condizioni di salute - conoscenza della lingua italiana - traduttore nel corso del procedimento - diritto di difesa]

Il Tribunale, nel rigettare la domanda di protezione speciale, aveva osservato che *“deve escludersi che nel caso di specie sussista l’ipotesi di inespellibilità del ricorrente, che lui fonda sostanzialmente sull’esistenza di una “vita privata” in Italia, nel senso di cui all’art. 8 CEDU. Il ricorrente in effetti è in Italia da circa un anno e mezzo, non parla la lingua italiana, non ha autonomia abitativa (dimora presso un centro di accoglienza). La sua famiglia, ad eccezione di un fratello che vive a Sondrio, si trova in Marocco. Quanto alla situazione lavorativa, egli in data 09/10/2021 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato e lavora nel modenese nel settore della saldatura con contratto inizialmente valido prima fino al 08/03/2022 e poi ulteriormente prorogato fino al 08/10/2022. Tale dato però non è sufficiente a ritenere che il ricorrente abbia saldamente radicato la sua vita privata in Italia. Né le condizioni del Marocco, volendo fare il giudizio comparativo con la vita del ricorrente in Italia, sono tali da far ritenere concreto il rischio che un suo rientro costituirebbe una elisione dei suoi diritti fondamentali al di sotto del nucleo minimo della dignità umana. Si ricorda infatti che il Marocco è un POS e che non vi sono generici rischi di violazione di diritti umani. Infine, risulta dagli atti che il ricorrente in Italia è stato seguito per tubercolosi latente, ma oggi la profilassi è conclusa. Per cui anche sotto profilo non risulta alcuna esigenza di protezione”*.

La S.C, nell’accogliere il ricorso, ha statuito che *“nel caso di specie il giudice di merito non risulta avere dato corretta applicazione dei principi appena richiamati, perché ha operato una valutazione atomistica dei singoli elementi di giudizio acquisiti al processo (cura della tubercolosi, attività lavorativa, fratello soggiornante in Italia, presenza del traduttore nel corso del procedimento), dando importanza ad alcuni elementi privi di pregnanza (quale la presenza di un traduttore nel corso dell’audizione, che non dimostra la totale mancanza della conoscenza della lingua italiana) ed escludendo la rilevanza ad altri elementi che, invece, da soli, assumono valore centrale (come il reperimento subito dopo la guarigione dalla tubercolosi di un’attività lavorativa specializzata, quella di saldatore, con contratto di lavoro a tempo già rinnovato). Lo svolgimento di attività lavorativa, infatti, come sopra evidenziato, ha rilevanza fondamentale nel valutare l’integrazione sociale e lavorativa del richiedente asilo, anche a prescindere da quella familiare (che nella specie è, comunque, rappresentata dalla presenza nel territorio nazionale di un fratello), mentre invece nella specie è stata considerata in sé priva di rilievo e non valutata, nel complesso quadro della vicenda personale del richiedente asilo”*.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 6999/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno, non massimata [lunga permanenza in Italia - vissuto traumatico - lingua italiana - traduttore]
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza 8889/2024, ud. 25/01/2024, dep. 04/04/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno, non massimata [ricorrente del Bangladesh - valutazione globale della vita del richiedente asilo]

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza 11244/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno, non massimata [ricorrente russa di origine armena - titolare di permesso per cure mediche - ponderazione complessiva indici integrazione]
 - ⇒ Sez. 1, Ordinanza 11235/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno, non massimata [ricorrente nigeriano – motivazione contraddittoria - autonomia linguistica - diritto di difesa - valutazione documentazione su inclusione socioale e lavorativa]
 - ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 16716/2023, ud. 06/02/2023, dep. 13/06/2023, Rel. Parise, Pres. Acierno, massimata [inclusione sociale e lavorativa - volontariato - tirocini - lingua italiana - interprete - diritto di difesa]
- Sez. 1, Ordinanza n. 3978/2024, ud. 11/10/2023, dep. 12/02/2024 – Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata [ricorrente tunisino - moglie e figli minori in Italia - breve tempo in Italia - protezione speciale]

Il ricorrente, cittadino tunisino, in Italia con la moglie e le due figlie minorenni, a sostegno della domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva documentato lo stato di gravidanza della moglie, le iscrizioni scolastiche delle figlie e della moglie, il suo contratto di lavoro e la relativa busta paga unitamente ad una relazione redatta dal centro nel quale lui e la famiglia sono ospitati.

Il Tribunale nel rigettare la domanda di protezione speciale ha ritenuto che *“Il periodo in Italia, di pochi mesi (sette, per la precisione) non è in alcun modo sufficiente a delineare quel radicamento sul territorio che l’ordinamento tutela e che fa sorgere una condizione di inespellibilità. Poco rileva che il ricorrente abbia lavorato in regola dal 18.11.22 al 30.11.22 così come che le bambine abbiano iniziato un percorso scolastico in Italia. Il tempo trascorso è infatti talmente irrisorio da non poter essere seriamente considerato come radicamento, per sua natura profondo e pressoché definitivo, tale da far sorgere un diritto meritevole di tutela. La circostanza che l’intero nucleo familiare si sia trasferito in Italia non porta alla costituzione di un diritto alla vita familiare nel Paese ospitante. La moglie e le figlie, infatti, si trovano nella stessa situazione”*.

La S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato ritenendo che la conclusione del Tribunale *“non appare condivisibile alla luce della giurisprudenza recente di questa Corte in materia di protezione speciale che ha interpretato il testo dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 come novellato dal d.l. n. 13/2020 convertito in legge n. 173 del 18.12.2020, non essendo soggetto il caso in esame all’applicazione, ratione temporis, del successivo d.l. n. 20 del 10.3.2023, convertito in legge n. 50/2023”*.

La S.C. ha altresì ritenuto che *“il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo in quanto il giudice del merito è chiamato piuttosto a valutare all’attualità la natura e l’effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell’intero nucleo familiare o il suo smembramento. In questa prospettiva nel caso in esame meritano una attenta valutazione le circostanze addotte a sostegno della richiesta di protezione e in particolare quelle relative alle condizioni di discriminazione patrimoniale e affettiva subita dal ricorrente ad opera della sua famiglia di origine. Le vicende traumatiche di cui è stata vittima in prima persona la moglie a causa del malfunzionamento del sistema sanitario. Il peso che tali circostanze hanno avuto nel progetto di trasferirsi stabilmente in Italia chiedendo il riconoscimento della protezione speciale in vista di uno stabile radicamento lavorativo e di una integrazione sociale nel nostro paese. La decisione di fare nascere in Italia il terzo figlio e l’assistenza positivamente ricevuta durante la gravidanza e il parto. Come pure merita una attenta valutazione il comportamento del ricorrente e della sua famiglia nel periodo trascorso in Italia, comportamento che pure è stato oggetto delle deduzioni del ricorrente. In particolare, l’inserimento*

immediato delle figlie nel sistema scolastico, la ricerca di una occupazione lavorativa in quanto indici della volontà di supportare il radicamento affettivo in un contesto di integrazione sociale nel nostro paese”.

Per un approfondimento ulteriore relativamente al caso della moglie del ricorrente si veda:

⇒ Ordinanza n. 3995/2024, ud. 11/10/2023, dep. 12/02/2024 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni

- Sez.1, Ordinanza n. 5780/2024, ud. 07/12/2023, dep. 04/03/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[domanda reiterata - legami familiari - convivenza - stato di gravidanza della convivente]

Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale di Bari aveva escluso il radicamento del richiedente, affermando che non era stata prodotta documentazione lavorativa, senza tenere conto che la condizione di irregolarità in cui il ricorrente si era trovato durante il giudizio era conseguente alla mancata concessione di sospensiva e che tanto comportava la materiale impossibilità di concludere contratti di lavoro o sottoscrivere contratti di casa regolari. Ha inoltre dedotto di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per dare prova del suo radicamento versando in atti una prima dichiarazione a firma della compagna, titolare di *status* di rifugiato, con la quale ella riferiva di convivere con il ricorrente già dal 2019; nonché una successiva dichiarazione a firma della stessa, la quale affermava (e documentava con certificazione medica) di essere in attesa di un figlio dal ricorrente. Ha rilevato che detta documentazione erroneamente è stata ritenuta irrilevante dal Tribunale e, in violazione degli articoli 8 Cedu, 7 Carta di Nizza, 29 e 31 Cost., 5, co.6, e 19, co. 1 e 1.1, e 28, co.3, d.lgs. 286/98, tutti consacranti il diritto alla tutela della vita privata e familiare, nonché il superiore interesse del minore (in questo caso nascituro) da considerare in ogni procedimento amministrativo o giudiziale (art. 28, co.3, d.lgs. cit.), comportando una incompleta acquisizione degli elementi di fatto necessari ed utili alla valutazione comparativa della dedotta condizione di inespellibilità in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione speciale e di conseguenza una omessa attivazione dei poteri istruttori sulla medesima.

La S.C. ha accolto il ricorso ribadendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30736/2023 in relazione alla rilevanza autonoma dei legami familiari ai fini del riconoscimento della protezione speciale, rimarcando altresì che *“secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda del 18 dicembre 1986 § 56, Serie A n. 112), la nozione di “famiglia” di cui all’art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri “legami familiari” di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (è stato addirittura ritenuto nelle cause Kroon e altri c. Paesi Bassi, del 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C, e Vallianatos e altri c. Grecia, Grande Camera, ric. n. 29381/09 32684/09, che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza)”*.

La Corte ha ritenuto che *“il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, poiché ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della protezione speciale, omettendo la valutazione, da effettuarsi in base ai suddetti criteri, circa l’esistenza dei “legami familiari” che il ricorrente aveva allegato, come dallo stesso dedotto in ricorso con sufficiente specificità, in ossequio al principio di autosufficienza. In altre parole, l’indagine circa l’effettività del legame familiare non è stata condotta alla stregua dei parametri di cui si è detto ed è stato altresì obliterato dal Tribunale il profilo dell’incidenza, su detta indagine, della futura nascita del figlio, con riguardo alla dedotta lesione del diritto al rispetto della vita familiare”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 7167/2024, ud. 14/02/2024, dep. 18/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata
[ricorrente ghanese - regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023 - vincolo familiare integrante un radicamento affettivo]

In tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, razione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, senza valutare la rilevanza dei vincoli familiari, desumibili dal fatto che egli aveva lasciato il suo paese con la compagna, dalla quale aveva avuto una bambina, nata sul suolo italiano).

- Sez. 1, Ordinanza 8923/2024, ud. 25/01/2024, dep. 04/04/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano - domanda reiterata - documentazione lavorativa di provenienza privata - rapporti lavorativi extralegali - conoscenza della lingua]

Nel caso di specie “il principale fatto nuovo allegato a sostegno della domanda reiterata è l’attività di lavoro autonomo espletata dal ricorrente quale rider, come da contratti a tempo determinato e fatture prodotte, in relazione al periodo da novembre 2021 a giugno 2022. Il Tribunale, pur dando atto delle suddette produzioni, ha affermato che trattavasi di “documentazione di provenienza privata”, mentre all’evidenza non può che essere di “provenienza privata” un contratto di lavoro tra soggetti privati, nella specie peraltro corroborato da emissione di fatture e dal certificato di attribuzione di partita IVA, ossia di documenti di natura fiscale. Il Tribunale ha aggiunto che permaneva “il serio dubbio che il ricorrente continui a lavorare in un circuito non tracciato ed extralegale”, senza spiegare in base a quali concreti elementi potesse giustificarsi detta affermazione, ribadita la valenza nel senso sopra precisato della “consistenza” dei compensi lavorativi ai fini che qui interessano. Inoltre, il Tribunale ha desunto la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente solo perché la sua audizione in udienza si era tenuta con l’ausilio di un interprete. Invece non può attribuirsi dirimente valore, nel senso indicato nel decreto impugnato, a detto unico elemento indiziario, in assenza di altri concreti riscontri, atteso che l’assistenza dell’interprete ben si giustifica, nel corso dell’audizione giudiziale, in ragione dell’importanza di detto incumbente processuale, sicché non si può, da ciò solo, univocamente e sicuramente escludere che una conoscenza, anche solo a livello basilare, della lingua italiana sia in concreto stata acquisita dal richiedente. In definitiva, dal suddetto percorso argomentativo risulta che il Tribunale ha effettuato una valutazione apparente e in ogni caso atomistica dei singoli elementi adottati dal richiedente, obliterando una ponderazione complessiva dei vari indici allegati, anche in termini di continuità temporale delle occupazioni lavorative, benché a tempo determinato, e di radicamento abitativo, ed invece lo scrutinio deve essere finalizzato a verificare se sia stato intrapreso e si stia consolidando il processo di integrazione in Italia, sì da determinare, in caso di rimpatrio, la violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente.”

- Sez. 1, Ordinanza 11040/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente ghanese - disciplina transitoria - nucleo familiare - art. 31 T.U.I. - vulnerabilità - Paese di transito]

Nel caso in esame, “la ricorrente deduce che avrebbe errato il Tribunale non riconoscerle la protezione speciale, in quanto avrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione di vulnerabilità nonché della rilevante compressione dei diritti fondamentali nella zona di provenienza. Lamenta che Il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che ella avendo una bambina piccola ha una vita familiare e non avrebbe potuto comunque lavorare e di essere stata molestata sessualmente in Libia.” La S.C. accoglie il ricorso affermando

che “al presente procedimento si applica la disciplina degli art. 5 comma 6 e 19 T.U.I. come introdotta dal decreto-legge 132/2020, convertito con l. n. 173 del 2020, posto che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, con modific. nella l. 5 maggio 2023, n. 50, all’art 7 comma 2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine (Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022). La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione a chiusura del sistema, in attuazione del disposto dell’art 10 Cost., è legata ai parametri della tutela dei diritti fondamentali della persona, dovendosi tener conto di come l’allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare, protetta sia dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione che dall’art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferisce l’art. 5 comma 6 del TUI *ratione temporis* vigente (Cass. 8495 del 2023). In questo assetto normativo, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all’integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo (Cass. n. 30736 del 06/11/2023). Il Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questi principi, poiché ha condotto un accertamento sommario e incompleto, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale della ricorrente e non valutando la relazione familiare. Il Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddove osserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare da salvaguardare perché “giunta irregolarmente in Italia con il proprio compagno” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia” e poi dà atto che in Italia è nata sua figlia; è peraltro irrilevante che la relazione familiare si sia originariamente formata nel paese di origine se poi -regolare o meno che sia la migrazione- si è radicata in Italia; inoltre il Tribunale non valuta complessivamente la sua situazione e cioè il radicamento sul territorio desumibile dall’aver formato un Italia un nucleo familiare dall’altro la vulnerabilità data dal transito in Libia, che il giudice liquida sbrigativamente parlando di “meri” tentativi di molestie sessuali senza considerare la condizione della donna migrante nei paesi di transito. Il Tribunale opera erroneamente invece una valutazione atomistica degli indici di radicamento e peraltro rimettendo la tutela della relazione familiare all’applicazione dell’art. 31 del T.U.I., così disapplicando nei fatti l’art. 19 dello stesso T.U.I., *ratione temporis* vigente La tutela prevista dall’art. 31 cit. è infatti destinata a proteggere l’interesse del minore, mentre l’art. 19 nel testo qui applicabile è destinato a proteggere un diverso diritto cioè il diritto alla relazione familiare dell’adulto, diritto protetto dall’art. 8 CEDU.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 21956/2024, ud. 14/02/2024, dep. 05/08/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno massimata
[inclusione sociale e lavorativa - apprezzabile sforzo di inserimento]

In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che non aveva ritenuto utilizzabili a tali fini le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli

obblighi comunicativi nei riguardi dell'INPS, inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente, c.d. modello "UNILAV").

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 21958/2024, ud. 14/02/2024, dep. 05/08/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata [protezione speciale - inclusione sociale e lavorativa - lungo periodo lontano dal Paese di origine - tirocini formativi - percorso di accoglienza]
- ⇒ **Sez. 1, Ordinanza n. 29159/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024 – Rel. Russo, Pres. Giusti, massimata** [apprezzabile sforzo di inclusione - dichiarazioni di proroghe rapporti di lavoro]
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza 6441/2024, ud. 25/01/2024, dep. 12/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno, non massimata [ricorrente gambiano - morte prima la figlia e di recente la moglie - attività formative e lavorative svolte nell'ambito dell'accoglienza - volontariato - lavoro stagionale]
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 34118/2024, ud. 14/11/2024, dep. 23/12/2024 – Rel. Russo, Pres. Parise, non massimata [ricorrente egiziano - diniego pds per motivi familiari - attività lavorativa a tempo indeterminato interrotta dal mancato rinnovo pds - durata del soggiorno - inclusione sociale e lavorativa - relazioni sociali - diritto alla vita privata e familiare]
- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 28973/2024, ud. 24/10/2024, dep. 11/11/2024 – Rel. Russo, Pres. Giusti, non massimata [inclusione sociale e lavorativo - conoscenza della lingua - lavoro a tempo determinato]

- **Sez. 1, Ordinanza n. 29125/2024, ud. 24/10/2024, dep. 12/11/2024 – Rel. Russo, Pres. Giusti massimata**
[protezione internazionale - protezione speciale - tutela della vita privata e familiare - condizioni - relazione non autentica e non improntata alla disciplina fondata sul matrimonio - conseguenze]

In tema di divieto di respingimento ed espulsione, deve escludersi che ricorra una vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 8 CEDU, qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche agli eventi significativi del suo passato; ne consegue che, qualora la persona non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che la stessa si unisca non solo materialmente, ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella comunità.

1.5.4. Protezione complementare e pericolosità sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 10923/2024, ud. 14/02/2024, dep. 23/04/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[inclusione sociale - reato ostativo - pericolosità sociale - non automatismo]

La S.C. ha accolto il ricorso, cassando con rinvio, il decreto impugnato con cui Il Tribunale, pur dando atto che la persona è radicata sul territorio italiano e svolge attività lavorativa, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale, così erroneamente intepretando gli artt. 4 comma 3 e 5 D. lgs 286/1998. La S.C. ha evidenziato il principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte da cui si evince che si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia

automatismo ostativo rilevando che *“in tali casi la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all’attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell’immigrazione, a fronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (si vada Cass. 23597/2023; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del permesso di soggiorno perché “lascia intravedere – particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro – un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso”. A questa la valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l’integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022)”*.

1.6. Nozione di Paese d’origine, dimora abituale e Paese di transito

- Sez. 1, Ordinanze n. 28957/2024 e n. 28981/2024, ud. 24/10/2024, dep. 11/11/2024 – Rel. Russo, Pres. Giusti, non massimate
[ricorrenti cittadini marocchini – Paese di origine - Paese di transito – dimora abituale]

Nelle pronunce in esame, la S.C., dopo aver ribadito che il principio di rilocalizzazione, di cui alla Direttiva 2011/95/UE, recepita in Italia dall’art. 10, comma 1, lettera a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, che ha introdotto la lettera b-ter nell’art. 32 del D.lgs. 25/2008, si è soffermata sulla differenza tra “paese d’origine” e paese in cui il ricorrente ha la dimora abituale. In particolare, è stato precisato che *“la protezione internazionale è accordata in relazione ai rischi che il soggetto corre nel paese di cui ha la cittadinanza ed che il dovere di protezione incombe in primis a questo paese, ed è pertanto verso di esso che lo straniero va rimpatriato, ove le condizioni di rischio non sussistano o comunque la protezione statale sia adeguata; solo se lo Stato di cittadinanza non possa o voglia accordare la protezione lo straniero può essere ammesso alla protezione internazionale negli Stati membri della UE. La norma differenzia nettamente il concetto di “paese di origine” dal concetto di paese in cui si aveva precedentemente la “dimora abituale” e riconosce la rilevanza di quest’ultimo soltanto nel caso in cui il soggetto sia apolide. La rilevanza di quanto accaduto nei paesi di transito è invece chiaramente disegnata dalla disposizione dell’art.8, comma 3, del d.lgs.25/2008 che giustifica l’esperienza di indagini istruttorie se e in quanto (e ciò sta appunto a significare l’inciso «ove occorra») le esperienze vissute nel Paese di transito possano assumere rilievo ai fini del riconoscimento di un titolo di protezione secondo il diritto sostanziale. Da ultimo, e ferma restando la libertà della persona, anche qualora venga rimpatriata nel paese di cui è cittadina, di spostarsi in un altro paese compatibilmente con le norme che ne regolano l’ammissione, deve rilevarsi che la decisione sulle domande di protezione internazionale deve essere assunta alla attualità e sul punto l’affermazione del ricorrente di avere lasciato la Libia nel 2016 non consente di ritenere che questo paese costituisca un luogo dove -alla attualità- è radicato”*.

2. QUESTIONI PROCESSUALI

2.1. Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 9921/2024, ud. 25/01/2024, dep. 11/04/2024 - Rel. Parise, Pres. Acerno non massimata
[ricorrente nigeriano - specificità dell'istanza di audizione]

Nel caso di specie, *“il ricorrente deduce, con sufficiente specificità ex art.366 n.6 cod. proc. civ., di aver chiesto al giudice di merito l'audizione al fine di chiarire tre aspetti della sua vicenda personale, risultati non credibili dalla Commissione Territoriale e posti a fondamento anche della decisione giudiziale, ossia nello specifico: a) l'esistenza di denunce a suo carico in Nigeria; b) la possibilità per il richiedente di trovare protezione nel suo Paese di origine; c) le ragioni giustificative del ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale, avvenuta cinque anni dopo il suo arrivo in Italia”*. La S.C. accoglie il ricorso osservando che *“Il Tribunale ha rigettato l'istanza di audizione, peraltro dopo aver richiamato proprio la pronuncia di questa Corte sopra citata, limitandosi ad affermare che non erano stati individuati “specifici aspetti in ordine ai quali il ricorrente intenda fornire chiarimenti”, il che contrasta con quanto dedotto, con sufficiente specificità per quanto si è detto, dall'odierno ricorrente, sicché ricorre il vizio denunciato.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 16511/2024, ud. 14/02/2024, dep. 13/06/2024 – Rel. Parise, Pres. Acerno massimata
[protezione internazionale - ricorrente uomo - tratta - audizione - finalità - modalità - verifica da parte del giudice del merito.

In tema di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione concernente la qualità di vittima di tratta di esseri umani, l'audizione della richiedente è finalizzata a fare emergere integralmente i fatti, nonché a consentire alla vittima di aderire al programma di protezione anti-tratta, e deve pertanto svolgersi nel rispetto delle modalità indicate nelle linee guida elaborate dall'Agenzia ONU per i rifugiati, la cui osservanza deve essere specificamente verificata da parte del giudice del merito.

2.2. Domanda autodeterminata, onere di allegazione ed onere della prova

- Sez. 1, Ordinanza n. 29915/2024, ud. 24/10/2024, dep. 20/11/2024 – Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente ghanese - orientamento sessuale - condizioni di salute - inclusione sociale e lavorativa - omessa valutazione documentazione depositata dal ricorrente]

Il ricorrente, cittadino ghanese, ha dedotto il suo timore relativamente al suo orientamento sessuale e la sua difficile condizione di salute (diabete mellito) lamentando che il Tribunale non ha esaminato la documentazione Inps- allegata al ricorso, come desumibile dagli atti- afferente all'attività lavorativa svolta dal 2002 al 2017, avendo il Tribunale considerato solamente la documentazione relativamente alla breve attività lavorativa svolta nel 2022.

La S.C. ha rilevato che *“il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il*

convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., n. 16583/24: in applicazione del detto principio, la Cassazione ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva ommesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell'espulsione, adottato sulla base dell'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità del richiedente). Invero, nella specie, dalla motivazione non si evince nessun riferimento a tale documento, regolarmente prodotto in giudizio, avendo il Tribunale rigettato l'istanza di protezione speciale, sia per l'insufficienza dei documenti prodotti, sia perché non era stata allegata l'inadeguatezza del sistema sanitario del paese di origine del ricorrente. Ora, il documento, il cui esame è stato ommesso, costituisce una circostanza oggettivamente idonea ad invalidare, con una prognosi di certezza, l'efficacia delle suddette risultanze istruttorie, in ordine ai presupposti dell'invocata protezione speciale, con particolare riguardo alla prova dell'attività lavorativa svolta nel periodo dal 2002 al 2017, quale elemento probatorio inerente alla raggiunta integrazione nel tessuto sociale italiano”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30137/2024, ud. 14/11/2024, dep. 22/11/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Parise non massimata
[rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro - domanda di protezione complementare - competenza giurisdizionale - titolare di protezione umanitaria]

Nel caso in esame “il ricorrente lamenta, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 ter D.lgs. 150/2011, deducendo che il Tribunale Ordinario, in violazione dell'art. 19 ter comma 2 D.lgs. 150/2011, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'accertamento del diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 D.lgs. 286/1998, ritenendo competente il Tribunale Amministrativo Regionale sulla base del rilievo che l'atto impugnato è un provvedimento di diniego del rinnovo della conversione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro adottato dal Questore e, quindi, secondo la ricostruzione del Tribunale, atto di competenza del Tribunale Amministrativo a prescindere dal petitum sostanziale. Si rileva che, nel ricorso originario, il ricorrente, nel contestare la legittimità del decreto adottato dalla Questura, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 commi 1.1 e 1.2 D.lgs. 286/1998, in quanto la Questura si era limitata a rilevare l'assenza dei requisiti di residenza e reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, omettendo di verificare dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto e di avviare la procedura per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, spettante al richiedente, alla luce della propria condizione di vulnerabilità, del livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto e vista la situazione in cui versa il Paese di origine. Inoltre, il ricorrente era già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e, pertanto, la sua vulnerabilità – per particolari motivi di salute – era stata già precedentemente accertata. Il ricorrente precisa che, nel ricorso dinanzi al Tribunale di Potenza, aveva chiesto l'accoglimento [...] del proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/1998.”

La S.C. ritiene fondata la censura e statuisce che “ai fini della giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e, laddove si invochi nel ricorso giurisdizionale il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 (petitum sostanziale), pur essendo l'atto impugnato un provvedimento di diniego del rinnovo della conversione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la giurisdizione è del giudice ordinario. [...] Peraltro, l'art. 5 commi 4 e ss. del d.lgs. 286/1998 prevede il dovere dell'amministrazione procedente, nel caso in cui ritenga di dover rigettare un'istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno, di verificare, allo stato dei fatti, la possibilità di riconoscere un permesso di soggiorno anche differente da quello richiesto”.

2.3. Doveri di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 1, Ordinanza n. 142/2024, ud. 11/10/2023, dep. 03/01/2024 - Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[fonti COI alternative - censura in sede di legittimità]

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la S.C. ha precisato che *“in tema di protezione internazionale, quando le fonti informative consultate dal giudice sono state compiutamente indicate nella statuizione, e sono anche di data prossima a quella della decisione, e il ricorrente contesti l'accertamento operato dal giudice del merito, indicando altre fonti acquisite al processo, più attendibili e convincenti, e a lui favorevoli, già offerte al contraddittorio nel corso del giudizio, la doglianza può essere proposta solo a titolo di vizio motivazionale da far valere ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e quindi nei limiti attualmente consentiti del c.d. «minimo costituzionale» e dell'omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti. Il mancato esame delle fonti informative offerte dal richiedente asilo può, dunque, essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. Fuori da questi casi la censura si riversa nel merito, richiedendo inammissibilmente alla Corte di legittimità di rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25659 del 31/08/2022).”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 11259/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierio non massimata
[ricorrente del Bangladesh - vittima di usura - accertamento istruttorio - informazioni sul paese di origine pertinenti alla vicenda dedotta - condizione di vulnerabilità]

Nel caso di specie *“il ricorrente ha allegato due motivi di fuga dal paese d'origine e segnatamente ha dedotto -oltre alla vicenda privata di cui però si è rilevato il difetto di attualità- di essere stato vittima di usura e che i familiari rimasti in patria sono minacciati dai creditori.”* La S.C. accoglie il ricorso affermando che *“le ragioni economiche della migrazione con un vincolo debitorio a tassi usurari, ove il narrato sia ritenuto credibile sul punto, avrebbe dovuto essere oggetto di approfondita indagine, per appurare la sussistenza del rischio di essere sottoposto a trattamento inumano e degradante da agente privato ove lo Stato non possa proteggere il suo cittadino. Ciò alla luce di informazioni sul paese di origine pertinenti ed aggiornate, una parte delle quali peraltro fornite dalla stessa difesa, e la cui acquisizione comunque rientra nel dovere di cooperazione istruttoria di cui all'art. 8 del D.lgs. 25/2008; il Tribunale di Palermo ha invece assunto informazioni su paese di origine, ma solo al fine di verificare se sussista nel paese di provenienza un conflitto armato, così non compiutamente adempiendo il dovere di cooperazione istruttoria. Inoltre, la sottoposizione a vincolo debitorio rileva anche al fine di verificare se il soggetto a causa di ciò sia in una condizione di particolare vulnerabilità, al fine di valutare, unitamente a tutti gli altri elementi disponibili sul percorso di integrazione sociale, se ricorrano i presupposti per la protezione complementare; di contro il Tribunale di Palermo ha condotto questo esame soltanto parzialmente, tenendo conto unicamente della assenza di un documentato rapporto lavorativo. Questa Corte ha più volte affermato che qualora il cittadino straniero allegi una vicenda che ha una specifica connotazione nel paese di provenienza, il giudice deve valutarla nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei*

parametri europei - e quindi in questo caso su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022). Né può sfuggire al giudicante che i soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica sono i più esposti a possibili condizioni di assoggettamento personale derivanti da un vincolo debitorio da cui, in ragione dei tassi usurari, è difficile liberarsi. Pertanto, ove il soggetto deduca siffatta vicenda e sia ritenuto credibile sul punto, il giudice deve assumere aggiornate informazioni sul paese di origine pertinenti alla vicenda dedotta, e valutare se, in caso di rimpatrio, la persona corra il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio, senza protezione da parte dello Stato; e in via residuale il giudice dovrà valutare se queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 33716/2024, ud. 14/11/2024, dep. 21/12/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Parise non massimata
[cooperazione istruttoria - credibilità intrinseca - credibilità estrinseca - fonti COI]

La S.C. ha ribadito i seguenti principi di diritto, in ordine al dovere di cooperazione istruttoria ed alla protezione speciale o complementare:

a) *«In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente»* (Cass.24575/2020; Cass. 6738/2021);

b) risultando in decreto indicate le COI consultate, la S.C. ha richiamato i principi affermati da Cass. 25455/2022: *«In tema di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, la “cooperazione istruttoria ufficiosa” consiste in un’indagine fattuale da effettuare mediante lo strumento sui generis delle COI, che, ove acquisite secondo quanto previsto dall’art. 8 d.lgs. 28.1.2008, n. 25, costituiscono prova diretta della situazione accertanda e che non possono essere inquadrare nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione. Nei casi in cui nel provvedimento impugnato sono indicate le fonti privilegiate indicate dal citato art. 8, che, a differenza di quelle atipiche, garantiscono la “parità delle armi” nel processo in ragione delle loro connotazioni di pubblicità e trasparenza, e il ricorrente lamenta il non corretto adempimento da parte del giudice della “cooperazione istruttoria” o perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate, o perché non sono state citate in modo completo, le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, ostando all’ampliamento del perimetro fattuale dei gradi di merito la struttura e la funzione del giudizio di legittimità e il disposto dell’art.372 cod. proc. civ.».*

2.4. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte richiedente protezione

- Sez. 1, Ordinanza n. 125/2024, ud. 11/10/2023, dep. 03/01/2024 - Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente del Marocco - Paese sicuro - credibilità intrinseca ed estrinseca - onere di allegazione]

Nel caso di specie *“il Tribunale ha ritenuto che, pur ammettendo la verità di qualche particolare riferito, la vicenda del ricorrente assumeva un rilievo circoscritto, riguardando fatti di criminalità comune, «mentre nessuna indicazione è fornita sul versante unico potenzialmente rilevante della mancata tutela dei pubblici poteri, visto che il richiedente asilo “avrebbe” fatto una denuncia alla Polizia (e sarebbe stato agevole allora ottenerne copia) e poi avanza solo il “sospetto” che i suoi parenti-aggressori abbiano pagato la Polizia.» Anche le certificate cicatrici sul corpo del ricorrente, secondo il Tribunale, attestano solo pregresse lesioni, che potevano essere state procurate in contesti diversi da quelli narrati, e che comunque, ove, per ipotesi, fossero conseguenti proprio alle descritte vessazioni subite dal richiedente asilo, indicavano aggressioni non motivate da ragioni politiche, razziali o religiose”.*

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha osservato che *“il giudizio del Tribunale avrebbe dovuto essere preceduto da una chiara valutazione di credibilità della narrazione del ricorrente, da compiersi nel rispetto delle regole normativamente fissate e, in particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007, riferito alle ipotesi in cui vi siano dichiarazioni non suffragate da prove - nella specie, con specifico riferimento alla riconducibilità delle lesioni certificate alle vessazioni descritte e alla effettiva presentazione della denuncia agli organi di polizia - senza addossare semplicemente sul ricorrente la mancanza di prova di quanto dedotto, vagliando eventualmente la credibilità estrinseca di quanto dichiarato in ordine al timore di avvenuta corruzione degli investigatori da parte dei persecutori del ricorrente, alla luce delle informazioni specifiche riferite alla corruzione degli organi di polizia nel Paese di provenienza. A nulla vale la circostanza che il Marocco è considerato “Paese di origine sicuro”, poiché, come si legge nella stessa motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 2 bis d.lgs. n. 25 del 2008 è sempre consentito al richiedente asilo invocare gravi motivi tesi a escludere che il Paese di origine sia, nel suo caso, sicuro, con la conseguenza che, qualora la vicenda risulti credibile, e connessa ad uno degli ambiti di criticità indicati da fonti qualificate nell'ambito della tutela dei diritti umani del singolo Paese, permane intatto l'obbligo di cooperazione istruttoria da parte del giudice”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 9250/2024, ud. 25/01/2024, dep. 08/04/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[orientamento sessuale - valutazione della credibilità - rischio *sur place*]

In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere sottoposte al vaglio di verosimiglianza dal giudice secondo i criteri procedurali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati (Cass. n. 10790/2023; Cass. n. 9815/2020) e devono essere comparate con COI aggiornate e pertinenti, in quanto possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. n. 20385/2020); il giudice di merito è tenuto a valutare la credibilità delle dichiarazioni in modo complessivo ed unitario sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti (Cass. n. 6107/2022). Inoltre, la valutazione del rischio per l'incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione "*sur place*"; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell'inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta

sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana (Cass. n. 10790/2023).

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 9290/2024, ud. 25/01/2024, dep. 08/04/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno

- Sez. 1, Ordinanza n. 12954/2024, ud. 25/01/2024, dep. 13/05/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente donna pakistana - persecuzione di genere - opposizione matrimonio - protezione internazionale]

Nel caso di specie la ricorrente, di origine pakistana, aveva riferito di essere giunta in Italia insieme al marito e alla famiglia di lui (suocera, suocero, cognato minorenni), in seguito all'opposizione al matrimonio da parte del padre della ricorrente (integerrimo osservante dei precetti religiosi islamici) e al tentativo di quest'ultimo di uccidere il suocero della ricorrente. Già in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale la ricorrente aveva dato atto del suo stato di gravidanza. Tutti i componenti della famiglia avevano avanzato richiesta di protezione internazionale, conclusasi con il medesimo esito (accoglimento protezione speciale), e tutti avevano impugnato con ricorsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso e cassato i decreti impugnati.

In particolare, la S.C. nell'accogliere il presente ricorso ha rilevato che *“il Tribunale ha escluso in parte la credibilità delle vicende narrate dalla richiedente a cagione della sua fuga dal Pakistan riportandosi a quanto osservato dalla Commissione territoriale ed evidenziando delle contraddizioni, senza dare conto di fare applicazione dei criteri di cui al D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 mediante una valutazione autonoma sull'attendibilità della narrazione del ricorrente, nonostante la delicatezza e, soprattutto, la complessità delle vicende narrate, intersecantesi con quelle di altri familiari, dalle quali astrattamente potrebbe conseguire il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a e b), per essere l'allegazione del ricorrente riferita a condotte violente e persecutorie poste in essere per motivi politici e religiosi, incidenti sul libero esercizio delle manifestazioni del pensiero e del credo religioso nel Paese di origine. Il Tribunale, pur non essendosi limitato a trascrivere nel decreto le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale, ed avendo riconosciuto una certa attendibilità al narrato – tanto da accogliere per tutti i componenti del nucleo familiare, odierni ricorrenti, la domanda di protezione speciale ex art.19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, non ha tuttavia approfondito, a conforto del proprio convincimento ed a confutazione delle contestazioni sollevate al riguardo nel ricorso di primo grado, le circostanze relative all'espatrio della ricorrente; ha svolto una valutazione atomistica ed ignorato i riscontri documentali non esaminati perché ritenuti superati da contraddizioni relative alle modalità di denuncia dell'aggressione subita dal padre e dalla madre del marito della ricorrente. Inoltre, uno dei cardini del difetto di credibilità, in particolare sulla persecuzione di genere, è che la ricorrente era tornata nel 2022 in Pakistan ma nel ricorso questa circostanza viene smentita in modo credibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi vanno accolti, con assorbimento degli altri, con cassazione e rinvio per un riesame complessivo dell'intero quadro probatorio e documentale offerto e per l'esercizio, ove necessario, del dovere di cooperazione istruttoria in relazione a tutte le differenti posizioni familiari (a cui è stata concessa la protezione (vedi Cass. 21363/2023 est. Tricomi), che risultano strettamente avvinte anche quanto alle vicende loro occorse”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 29403/2024, ud. 24/10/2024, dep. 14/11/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Giusti massimata
[ricorrente cinese - protezione internazionale - persecuzione per motivi religiosi - linee guida UNHCR - interpretazione - Chiesa del Dio Onnipotente - passaporto - valutazione della credibilità]

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, le linee guida dell'U.N.H.C.R. vanno lette nel senso che l'esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative e che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante, assumono rilievo le indicazioni sulle modalità con cui l'esperienza religiosa è stata ed eventualmente continua a essere vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di protezione, poiché il racconto, in sé contraddittorio, non era adeguatamente circostanziato ed era in contrasto con le fonti internazionali relative ai controlli eseguiti sui cittadini cinesi uscenti dal territorio nazionale).

2.5. Le procedure accelerate

2.5.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 16583/2024, ud. 14/02/2024, dep. 13/06/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[ricorrente nigeriano - orientamento sessuale - omesso esame documentazione allegata]

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva omesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell'espulsione, adottato sulla base dell'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità del richiedente, pronunciato dal giudice di Pace in altro procedimento).

- Sez. 1, Ordinanza n. 24875/2024, ud. 12/07/2024, dep. 16/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[domanda reiterata - competenza territoriale - principio di prossimità]

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del Tribunale ritenendo che *“non è condivisibile il principio affermato dal Tribunale di Lecce secondo il quale, trattandosi di domanda reiterata, la commissione che ha trattato la prima domanda deve trattare anche quella reiterata, non essendovi alcun sostegno normativo al riguardo e trovando invece applicazione, in mancanza di un indice legislativo puntuale, il generale principio di prossimità, in funzione d’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina di diritto positivo di riferimento”* e la S.C. ha ribadito l'applicabilità del principio di prossimità ai fini del radicamento della competenza territoriale concludendo che *“nell’ipotesi di proposizione di domande reiterate di protezione internazionale, la competenza territoriale non si radica sull’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ma della residenza o domicilio effettivo del cittadino straniero”*.

- Sez. 1, Ordinanze n. 29525/2024, ud. 24/10/2024, dep. 15/11/2024 – Rel. Caiazzo, Pres. Giusti non massimata

[domanda di protezione speciale - cumulabilità con domanda di protezione internazionale]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ribadisce che *“le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare (Cass., n. 37325/22; n. 18455/22)”*.

Si osserva, inoltre che *“il Tribunale ha ritenuto che la proposizione di domanda reiterata consente la valutazione della sussistenza dei presupposti esclusivamente per le forme di protezione internazionale previste dalla disciplina unionale, nella quale questo istituto trova espressione e regolazione, con esclusione quindi delle forme di protezione complementare interna che non sono ricomprese nel perimetro di questa controversia perché non sono cumulabili alla domanda principale, ferma restando la facoltà del ricorrente di proporre in qualsiasi momento autonoma istanza all'amministrazione per questa ragione. Va anzitutto osservato che, trattandosi di ricorso successivo all'entrata in vigore del dl n. 130 (dicembre 2020), promosso nel febbraio 2020, è da ritenere erroneo quanto statuito dal Tribunale circa l'esclusione dall'ambito della cognitio della domanda reiterata delle forme di protezione complementare interna. Al riguardo, non è corretta la statuizione a tenore della quale le decisioni sulla protezione speciale interna non sono ricomprese nel perimetro di questa controversia perché non sono cumulabili alla domanda principale, afferente alle protezioni internazionale e sussidiaria. Alla luce delle suddette riforme, la protezione speciale va considerata sempre complementare rispetto a quella internazionale”*.

2.5.2 Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi di origine sicuri

- **Sez. U, Sentenza n. 11399/2024, ud. 30/01/2024, dep. 29/04/2024 – Rel. Leone, Pres. Virgilio massimata**

[domanda di protezione internazionale - rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento - condizioni]

Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari *ante causam* o in corso di causa.

In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riesandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 33398/2024, ud. 04/12/2024, dep. 19/12/2024 – Pres. Rel. Giusti massimata**

[designazione Paesi di origine sicuri - criteri di qualificazione - sindacato - circostanze specifiche - ricorso effettivo - dovere di cooperazione istruttoria]

Nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina *ratione temporis*), allorché la designazione operata dall'autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale; inoltre, a garanzia dell'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l'istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova e, pertanto, in quest'ultimo caso la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale.

Nella pronuncia in esame, è stato altresì affermato che, in tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nella lista di quelli sicuri non è un atto politico, fuori dal diritto e dalla giurisdizione, perché deriva dall'applicazione dei criteri individuati dagli artt. 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2013/32/UE e dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008; pertanto, l'esistenza di una dettagliata disciplina (procedurale e sostanziale) applicabile al relativo potere amministrativo implica che il rispetto di tali requisiti e criteri è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale.

2.6. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 5788/2024, ud. 07/12/2023, dep. 04/03/2024 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[nuovo ricorso in seguito alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. - procura speciale contenente la certificazione della data di rilascio allegata nel secondo ricorso - principio di consumazione dell'impugnazione - effetto sostitutivo del secondo ricorso - tempestività del secondo ricorso - c.d. prova di resistenza - sospensione termini ex d.l. n. 61/2023]

Preliminarmente, la S.C. ha rilevato che il ricorso R.G. 12814/2023 *“viene in trattazione in adunanza camerale in quanto, successivamente alla comunicazione della proposta ex art.380 bis c.p.c., è stato depositato un nuovo ricorso per cassazione. Non si verte quindi in ipotesi di decisione ex art.380-bis c.p.c. in relazione al ricorso notificato il 16/6/23, per il quale il decreto di estinzione non è stato pronunciato anche in considerazione della vigenza fino al 31/7/23 della sospensione dei termini processuali per il difensore [xxx] del foro di Pesaro”*. La S.C. ha ritenuto che *“i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., anche se di fatto già riuniti sotto lo stesso numero di Ruolo”* e che *“il nuovo ricorso (corredato da procura speciale conforme al disposto dell'art.35 bis d.lgs. 25/2008) notificato il 17/7/23, avverso provvedimento del 18/5/23, deve ritenersi ammissibile e tempestivo”*.

La S.C. ha ritenuto che *“nella specie, la proposta di definizione accelerata non può essere equiparata a declaratoria di inammissibilità, in quanto si tratta di un atto ancora endo-processuale, privo di carattere decisorio. Si deve quindi vagliare l'altro presupposto richiesto, ai fini del rispetto del principio di consumazione dell'impugnazione e dell'effetto sostitutivo del secondo ricorso, quello del rispetto del termine di decadenza dell'impugnazione. Occorre al riguardo rilevare che, nella materia della protezione internazionale, il comma 13 dell'art.35 bis d.lgs. 25/2008 prevede che il termine breve per proporre ricorso per cassazione sia di trenta giorni e decorra dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria. Nella specie, la comunicazione del decreto del Tribunale di Bologna, deciso all'esito della camera di consiglio del 18/5/23, non risulta allegata in atti ma soltanto dedotta nel corpo del ricorso come avvenuta in data 24/5/23. L'avv.to [xxx] ha allegato di*

avere studio legale in Pesaro, Comune rientrante nell'allegato 1 del d.l. 61/2023 «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023». In effetti, il termine di impugnazione ricadeva nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui al D.L.61/23. L'art.2 del suddetto decreto - Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale – ha previsto, per quanto in questa sede interessa, oltre al rinvio d'ufficio delle udienze, che, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, « il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto» e che fossero anche « sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali». Nella materia dell'immigrazione l'unica eccezione è stata prevista per procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea. Né il secondo ricorso può ritenersi improcedibile per mancato deposito della copia conforme del decreto impugnato con la data di pubblicazione, in quanto come chiarito da questo giudice di legittimità, «in tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.» (Cass. 14839/2020; Cass 22324/2020). Nella specie, la tempestività del ricorso rispetto alla data del 18/5/23 del provvedimento impugnato, indicata nella copia in atti, deriva da quanto sopra esposto. Si produce pertanto l'effetto sostitutivo in relazione al ricorso successivo del 17/7/2023".

In seguito, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione in sede di legittimità e ha quindi rigettato il ricorso.

- Sez. 1, Ordinanza n. 18925/2024, ud. 14/02/2024, dep.10/07/2024, Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata
[prova della notificazione provvedimento CT effettuata a mezzo del servizio postale]

Nel caso portato all'attenzione della Corte il Tribunale aveva rilevato che il ricorrente, pur essendo stato espressamente invitato a fornire la prova di aver impugnato la decisione della Commissione Territoriale nel termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, non vi aveva provveduto, non avendo prodotto la copia del provvedimento notificatagli, ma una lettera il cui frontespizio non presentava i requisiti minimi della relata di notifica e sulla quale risultava apposto un timbro non riconducibile ad un ufficio postale o a un soggetto deputato all'esecuzione della notifica. Aveva ritenuto altresì irrituale l'istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa del ricorrente, in quanto non accompagnata dalla prova di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha affermato che *“ben vero, ai fini dell'individuazione della parte tenuta a fornire la prova della tempestività della domanda, il decreto impugnato ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché il termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena d'inammissibilità, spetta al cittadino straniero che impugni il provvedimento di diniego della protezione internazionale l'onere di provare di aver proposto il ricorso nel rispetto del predetto termine, depositando la copia notificatagli del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2022, n. 37672; Cass., Sez. II, 2/10/2020, n. 21133). Nell'applicazione di tale principio, il Tribunale non ne ha tuttavia fatto buon governo, non avendo considerato che, in quanto destinatario della notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente non era in grado di produrre la copia del provvedimento recante la relata di notifica, ma solo il plico utilizzato per la spedizione a mezzo di raccomandata, potendo al più sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. E' infatti pacifico che, non trovandosi il ricorrente presso un centro di permanenza per i rimpatri né presso una struttura di accoglienza, la notificazione del provvedimento di diniego non aveva avuto luogo in forma di documento informatico, mediante la spedizione a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, come previsto dall'art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, bensì, ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo, a mezzo del servizio postale presso il domicilio da lui comunicato, secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982. Trovavano quindi applicazione gli artt. 3, 4 e 7 di quest'ultima legge, ai sensi dei quali la busta contenente la copia dell'atto da notificare reca soltanto l'indicazione del nome, del cognome e dell'indirizzo del destinatario, nonché del numero del registro cronologico dell'ufficiale giudiziario, mentre la data di consegna del piego è riportata sull'avviso di ricevimento, che dev'essere sottoscritto dalla persona che riceve la consegna e dev'essere restituito alla parte richiedente, per costituire prova dell'eseguita notificazione e della relativa data. È pur vero che, come rilevato da questa Corte nelle pronunce richiamate dal decreto impugnato, la mancata produzione da parte dell'Amministrazione della copia del provvedimento impugnato, recante la relata di notifica, non impedisce al richiedente di fornire la prova della tempestività dell'impugnazione, procurandosi la documentazione necessaria, oppure provando che l'istanza di acquisizione della stessa è rimasta senza esito (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2022, nn. 37670 e 37672). Nella specie, tuttavia, contrariamente a quanto accaduto nei casi presi in esame dalle predette pronunce, la difesa del ricorrente non è rimasta affatto inerte a fronte dell'invito a dimostrare la tempestività dell'impugnazione, rivoltole dal Giudice delegato con ordinanza del 30 gennaio 2023, ma ha dapprima rappresentato le difficoltà incontrate nello ottemperare a tale invito, per poi richiedere, nelle note depositate il 9 marzo 2023, l'emissione di un ordine di esibizione del documento richiesto da parte dell'Amministrazione, che ne era in possesso. Non possono dunque condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui la mancata produzione della copia notificata del provvedimento impugnato, impedendo la verifica dell'osservanza del termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 25 del 2008, comportava la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione, non potendo essere considerata non imputabile al ricorrente, il quale non poteva essere dispensato dalla prova della tempestività della domanda, mediante il trasferimento a carico dell'Amministrazione dell'onere di produrre il predetto documento”*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24639/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Parise massimata**
[giudizio di rinvio - mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza]

L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio non grava, a pena di decadenza, sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione di un termine, prescritto

a pena di estinzione del procedimento, per procedere al suddetto incumbente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumente depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).

- Sez. 1, Ordinanza n. 26436/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierio non massimata
[assorbimento improprio - giudizio di riassunzione]

La Corte di Appello aveva confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale in ordine alle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La S.C., con ordinanza n.32079/2021, in accoglimento dei motivi primo e terzo del ricorso, assorbito il secondo, aveva cassato la predetta sentenza, con rinvio della causa alla Corte d'appello, in diversa composizione, per riesame della controversia. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha rigettato l'appello, affermando che *“in relazione alla domanda umanitaria va precisato che non rientra tra quelle che la Cassazione, nella sua ordinanza di rinvio, aveva disposto un riesame”*.

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha affermato che *“la cassazione del provvedimento impugnato era stata disposta per una nuova lettura degli atti istruttori indicati nella motivazione della citata ordinanza di questa Corte, riferiti all'omosessualità, ma il terzo motivo riguardava anche il distinto ed autonomo profilo dell'integrazione, sul quale non c'è stata pronuncia di questa Corte e che è stato implicitamente ritenuto assorbito per effetto dell'accoglimento della censura sulla dedotta vulnerabilità per omosessualità.”* Nel ribadire, pertanto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte afferma che *“il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare le questioni non decise perché ritenute assorbite in senso “improprio”, in caso di riproposizione delle stesse, come nella specie, ed è altresì tenuto a pronunciarsi (cfr. Cass. 37270/2022; Cass. 28751/2017; Cass. 14813/2023). L'assorbimento in senso improprio è ravvisabile, infatti, quando la decisione assorbente esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni (cfr. Cass. 12193/2020). La Corte d'appello, perciò, erroneamente ha affermato che “In relazione alla domanda umanitaria va precisato che non rientra tra quelle che la Cassazione, nella sua ordinanza di rinvio, aveva disposto un riesame”, obliterando l'applicazione dei principi suesposti in tema di cd. assorbimento improprio. La Corte di merito ha poi aggiunto che «in ogni caso la precedente decisione della Corte d'Appello di Trieste aveva escluso l'esistenza di una condizione di vulnerabilità collegabile alla vicenda personale posta in relazione alla condizione del Paese di origine. In questo modo ha operato “la necessaria valutazione comparativa tra la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione di integrazione raggiunta in Italia”...». Da detto percorso motivazionale, invero espresso in modo non lineare e del tutto astratto, emerge vieppiù che è del tutto mancato l'esame della concreta situazione di integrazione del ricorrente in Italia, che egli assume, con sufficiente specificità, di aver documentato nei giudizi di merito.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 30185/2024, ud.14/11/2024, dep. 22/11/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Parise massimata
[termine per proporre ricorso per cassazione - decorrenza - dies a quo]

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, ex art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis, il termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del decreto impugnato a cura della cancelleria.

- Sez. 1, Ordinanza n. 34309/2024, ud.14/11/2024, dep. 24/12/2024 – Rel. Russo, Pres. Parise non massimata

[mancata traduzione provvedimento CT – rimessione in termini – diritto a ricorso effettivo - diritto di difesa]

Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato rilevando che *"non è stata indicata la ragione per la quale non era stato possibile tradurre il provvedimento della Commissione Territoriale in lingua urdu, nonostante il cittadino straniero fosse stato sentito con l'ausilio di un interprete proprio di questa lingua; in ogni caso, la traduzione nella lingua veicolare è stata parziale e riguardante semplicemente le modalità dell'impugnazione e il dispositivo, ma non il contenuto del suddetto provvedimento. La richiesta di restituzione in termini doveva, pertanto, considerarsi giustificata e di conseguenza doveva ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva, considerato, altresì, che il Tribunale non ha dato conto di avere accertato che nelle more il cittadino straniero avesse acquisito una tale padronanza della lingua italiana da permettergli di comprendere non solo il contenuto finale del provvedimento ma in primo luogo e soprattutto le motivazioni di esso; risulta di tutta evidenza, infatti, che la scelta di impugnare è legata alla comprensione delle motivazioni, e ciò anche al fine di valutare la opportunità di rivolgersi ad un legale per poterle contrastare. Questa valutazione non è possibile se l'intero provvedimento non è reso in una lingua che è pienamente conosciuta dall'interessato, il che non può ritenersi dimostrato solo in ragione degli anni di permanenza in Italia, né in ragione della frequenza di corsi di lingua italiana, a maggior ragione a fronte della ritenuta necessità dell'ausilio di un interprete per condurre l'audizione del richiedente nella sua lingua natia. Quanto al resto, occorre osservare che il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, per quanto nullo, ove impugnato, come nella specie, con ricorso giudiziario ammissibile, seppur tardivo, nei termini sopra precisati, non esonera il giudice dal dovere di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. n. 26576 del 23/11/2020)".*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 34355/2024, ud. 14/11/2024, dep. 24/12/2024 – Rel. Russo, Pres. Parise massimata**

[protezione internazionale - protezione speciale - termini di impugnazione - indicazione erronea nel provvedimento impugnato - asimmetria informativa - obblighi informativi - diritto a ricorso effettivo]

In tema di protezione internazionale, le regole di trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità alla tutela giurisdizionale devono essere pienamente osservate, in quanto la peculiare condizione di svantaggio dello straniero, che non è ancora regolarmente soggiornante sul territorio, ma che potrebbe averne diritto, lo pone in una situazione di asimmetria informativa, che rende più complesso l'accesso alle procedure per garantire i suoi diritti e di ciò deve tenersi conto nel valutare la rilevanza e l'incidenza delle informazioni erronee eventualmente date dalla pubblica amministrazione.

2.7. Rito applicabile

- Ordinanza n. 69/2024, ud. 11/10/2023, dep. 02/01/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Bisogni non massimata
[principio del c.d. *prospective overruling*]

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 702 *quater* c.p.c., nonché dell'art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 27 d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art 111 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile l'appello introdotto con citazione, invocando, in ogni caso, l'errore incolpevole, in

applicazione del principio del c.d. *prospective overruling*, avendo fatto affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale. La S.C. ha ribadito i principi di diritto affermati dalla Cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018; conf. da ultimo Sez. L, Ordinanza n. 29926 del 25/10/2021) evidenziando la necessità, nelle ipotesi di *overruling processuale*, di operare un accertamento in concreto in ordine alla conoscibilità del nuovo orientamento da parte degli operatori del diritto. La S.C ha ritenuto che *“nel caso di specie, tale accertamento in concreto risulta del tutto mancante, mentre invece la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che l’appello è stato proposto con atto di citazione notificato il giorno 15/11/2018, sette giorni dopo la pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, e depositato in cancelleria, dopo altri sette giorni il 22/11/2018, valutando se detto periodo potesse essere ritenuto sufficiente a far ritenere conoscibile alla generalità degli avvocati e degli operatori del diritto il nuovo orientamento, in modo da non comportare un vulnus al giusto processo e al diritto di difesa della parte appellante, tenuto conto che si tratta di una statuizione della giurisprudenza di legittimità, che ha capovolto un orientamento in precedenza consolidato, la cui conoscenza da parte degli operatori del diritto è affidata ai mezzi di informazione anche specializzati e alle riviste giuridiche, il quali non sono in grado di diffondere nell’immediato la notizia della decisione, la quale deve comunque essere reperita, esaminata, e diffusa e, poi, studiata dagli avvocati, che devono avere il tempo per valutare se e come applicarla nelle singole fattispecie, adeguando, se necessario, gli atti e l’attività che sono chiamati a compiere”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9874/2024, ud. 25/01/2024, dep. 11/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 - deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza - diritto di difesa]

Nel caso in esame, *“parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che prevede il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza. Deduce di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa la data dell’udienza né del decreto che ne disponeva la sostituzione con il deposito di note scritte, sicché nessuna delle parti ha depositato note scritte o partecipato all’udienza, di cui non avevano avuto notizia. Lamenta che il Giudice, nonostante ciò, abbia trattenuto la causa in decisione, violando l’art. 127-ter c.p.c., mentre avrebbe dovuto prevedere un nuovo termine perentorio o l’udienza in presenza, con conseguente nullità della sentenza per impedimento al completo esercizio del diritto di difesa.”* Nell’accogliere il ricorso la S.C. afferma che *“il procedimento innanzi al Tribunale è iscritto al ruolo generale con il n. 1740/2022 e pertanto è da ritenersi introdotto prima del 31.12.2022. Di conseguenza non si applica alla fattispecie l’art 127 ter introdotto dal D.lgs. 149/2022, ma l’art. 221, co.4 del D.L. 19.5.2020, n.34, (prorogato fino al 31.12.2002; in data 1.1.2023, in continuità, è entrato in vigore l’art. 127 ter c.p.c.) il quale disponeva che: “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del Codice di procedura civile”. [...] Di conseguenza, il provvedimento oggi impugnato è affetto da nullità poiché la decisione è stata assunta senza consentire alla parte di esercitare il suo diritto di difesa.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 27773/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata

[udienza di comparizione - udienza da remoto - udienza a trattazione scritta - anticipazione udienza - termine note scritte]

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che con decreto emesso in data 08/08/2023 il Presidente di Sezione, dopo aver rilevato che non erano state depositate note scritte, aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti, già fissata per il 22/08/2023, alla medesima data del 08/08/2023, riservandosi contestualmente di riferire al Collegio. In sostanza, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe impedito alle parti, ed in particolare al ricorrente, di partecipare all'udienza, sia pure a trattazione scritta, ed esercitare compiutamente il diritto di difesa.

La S.C. ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso rilevando che *"Il ricorrente nel primo motivo del ricorso per cassazione non precisa di avere richiesto l'audizione al giudice del merito né di avere indicato al Tribunale i fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli esaminati dalla Commissione sui quali avrebbe potuto riferire, né tantomeno li indica in questa sede; si limita ad un generico riferimento alla possibilità di riferire sul contesto sociale e ambientale del Bangladesh il che tuttavia non costituisce un fatto, inteso come fatto specifico della storia individuale del ricorrente, bensì informazioni generali sul paese di origine che il giudice ha il dovere di acquisire tramite fonti qualificate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 del 2008, e che in effetti il Tribunale ha acquisito"*.

Con riguardo all'udienza di comparizione e alla sua "anticipazione", la S.C. ha osservato che con decreto del 14/03/2023 l'udienza di comparizione era stata sostituita con la "trattazione scritta da remoto" assegnando termine per note scritte e successivamente, con altro decreto, dando atto che era scaduto il termine per le note, e si "anticipa[va]" l'udienza assumendo la causa in decisione. In particolare, la S.C. ha osservato che *"udienza a trattazione scritta e udienza da remoto sono due ipotesi diverse, ma è probabile che la formula "trattazione scritta da remoto" utilizzata nel decreto del 14/03/2023 contenga un refuso (le parole "da remoto"), perché è evidente, data la assegnazione del termine per note, che è stata disposta la c.d. udienza cartolare, ipotesi che ricade sotto la disciplina del vigente art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. 149/2022, applicabile ai giudizi pendenti a partire dal 1° gennaio 2023. Si tratta di una ipotesi differente dall'udienza da remoto con collegamenti audiovisivi, ex art 127 bis c.p.c.; le due ipotesi non sono cumulabili in quanto nell'udienza da remoto le parti compaiono, sia pure tramite il mezzo audiovisivo, mentre il deposito di note scritte è disposto in sostituzione dell'udienza e una volta scaduto il termine, il giudice provvede entro trenta giorni (art. 127 ter c.p.c. Il comma) senza necessità di ulteriori comparizioni. È ipotizzabile, dato il tenore del decreto in questione, che il Tribunale abbia adottato la prassi di fissare in tali casi una "udienza" intesa come data in cui la causa si assume in decisione, incumbente virtuale che impropriamente viene chiamato "udienza", e che ben può anticiparsi purché -ovviamente non in data antecedente alla scadenza del termine per note scritte. In ogni caso, ciò che qui rileva è la disciplina legale della udienza cartolare, vale a dire che il termine per note è assegnato in sostituzione della udienza, il che vuol dire che l'incumbente tiene luogo della udienza a tutti gli effetti, e il giudice decide, dopo la sua scadenza, senza necessità di ulteriori interlocuzioni con le parti ed i loro difensori. È rilevante inoltre che la parte, a mente dell'art. 127 ter c.p.c. ha la facoltà di opporsi alla udienza cartolare, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che la dispone; nel caso di specie il ricorrente non afferma di essersi tempestivamente opposto al decreto di fissazione della udienza cartolare, e di conseguenza non può lamentare, in questa sede, di essere stato privato della possibilità di comparire in udienza"*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 31849/2024, ud.24/10/2024, dep. 11/12/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti massimata**

[protezione internazionale - procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - art. 127-ter c.p.c. - applicabilità - limiti - conseguenze]

Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n.

25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.

2.8. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

a) Gli obblighi informativi

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10331/2024, ud. 03/04/2024, dep. 17/04/2024 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**

[obblighi informativi - artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 – diversità dagli obblighi disposti in funzione della domanda di protezione internazionale - audizione - onere della prova in capo all'autorità amministrativa]

In sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30.11.2023, pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei citati artt. 4 e 5, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti dall'autorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 18898/2024, ud. 05/04/2024, dep.10/07/2024, Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[obblighi informativi – modello C3 – diversità degli strumenti informativi – garanzie procedurali – ricorso effettivo]

La S.C. ha rigettato il primo motivo di ricorso con cui il Ministero dell'Interno ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. 604/2013, 2697 c.c., per aver il Tribunale ritenuto la violazione delle garanzie informative del richiedente. Ad avviso del Ministero ricorrente l'amministrazione avrebbe assolto i suoi oneri informativi attraverso l'assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale e di compilazione del modello C3, che contiene le stesse informazioni del modulo sul colloquio personale, più altre rilevanti in sede di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale.

La S.C. rilevato che *"il giudice di merito ha riscontrato la diversità strutturale tra l'opuscolo informativo che dev'essere consegnato al richiedente la protezione internazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 25 del 2008, ed opuscolo informativo cd. "comune", che va consegnato*

all'interessato ai sensi dell'art. 4 di detta normativa eurounitaria, ed ha pertanto ravvisato la violazione della norma di cui all'art. 4 del Regolamento. E il ricorso non offre elementi utili al fine di confutare l'accertamento del Tribunale, assumendo il ricorrente essenzialmente la sostanziale equipollenza tra le due forme di informativa; il Ministero ricorrente non richiama neppure il contenuto dei due strumenti di informazione, e quindi non consente a questa Corte la verifica, in concreto, della fondatezza della tesi prospettata. In ogni caso, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella recente pronuncia e della giurisprudenza ivi richiamata, la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 4 del reg. Dublino III rileva solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, il che nella specie non risulta essere avvenuto. Quanto alle conseguenze delle accertate violazioni, il Tribunale ha, nella fattispecie, annullato la decisione di trasferimento. L'Amministrazione ricorrente si limita a dedurre che mere irregolarità o anche vizi di legittimità non possono mai incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento amministrativo adottato, a carattere vincolato, ai sensi dell'art.21-octies l.241/1990. Ma, come rilevato dalla Corte di Giustizia il rispetto delle garanzie procedurali in esame (gli obblighi informativi prescritti dagli artt.4 e 5 del Regolamento Dublino III) assolve anche alla finalità di assicurare il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, cosicché la decisione deve essere annullata «a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione» (par. 124-128). In mancanza di altre deduzioni difensive, la censura è dunque infondata, come stabilito nell'ordinanza n.10331 del 2024 perfettamente in termini".

⇒ Sez. L, Ordinanza n. 19426/2024, ud. 28/05/2024, dep. 15/07/2024 – Rel. Ponterio, Pres. Tria non massimata

[obblighi informativi - modello c3 - diversità strutturale e funzionale degli opuscoli informativi relativi alla domanda di protezione internazionale e a quella di cui all'art. 4 Reg. n. 604/2013]

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso presentato dal Ministero dell'Interno che ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013, per aver erroneamente il giudice di merito ritenuto che il procedimento non fosse distinto in due autonome fasi (di determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda e di procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all'esito della prima, nello stesso Stato di presentazione della domanda) ma in un'unica fase. Tale ricostruzione unitaria avrebbe spiegato i suoi effetti sull'obbligo informativo, comprovato nel suo adempimento attraverso la compilazione del modulo C 3 (allegato al ricorso), sottoscritto dal richiedente con l'assistenza dell'interprete, l'assunzione delle dichiarazioni del medesimo nel suo interrogatorio e la consegna dell'opuscolo informativo prescritto dall'art. 4 Reg. UE.

La S.C. - ribadendo i principi affermati dalla Corte in merito agli obblighi informativi con le pronunce Cass. 27 agosto 2020, n. 17963; Cass. 10 settembre 2021, n. 24493, Cass. 7 ottobre 2020 n. 21553 nonché Cass. 17 aprile 2024, n. 10331 – ha rilevato che *"pure a conoscenza delle sentenze n. 11461 e n. 11462 del 29 aprile di questa Corte, condivide l'orientamento sul punto della sentenza n. 10331/2024, siccome più aderente all'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 4 citato; nel caso di specie, avendo allegato la sottoscrizione, da parte del richiedente, del solo modello C3 (verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento della protezione internazionale) e stante la diversità strutturale e funzionale degli opuscoli informativi relativi alla domanda di protezione internazionale e a quella di cui all'art. 4 Reg. n. 604/2013, il Ministero dell'Interno non ha adempiuto agli obblighi informativi prescritti"*.

- Sez. 2, Sentenza n. 11461/2024, ud. 21/03/2024, dep. 29/04/2024 – Rel. Fortunato, Pres. Manna

non massimata

[garanzie procedurali – obblighi informativi - non presunzione di conoscenza – consegna dell’opuscolo comune]

La S.C., conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia con la pronuncia del 30.11.2023 (cause C-228/21, C-254/21, C-297-21, C. 315/21 e C-328-21), pronunciata in seguito del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE sollevati in questo stesso giudizio con ordinanza n. 8668/2021, la cui interpretazione delle norme euro unitarie è vincolante per i giudici nazionali, ha accolto il primo motivo di ricorso.

In particolare, la SC. ha affermato che *“non può -anzitutto - condividersi la tesi del Ministero secondo cui il dovere imposto dall’art. 4 del regolamento sarebbe soddisfatto dalla consegna dell’opuscolo informativo al momento della presentazione della domanda di protezione La CGUE ha chiarito che le disposizioni generali del regolamento Dublino sono destinate ad applicarsi all’insieme delle situazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Dublino III e, di conseguenza, non soltanto a una situazione particolare, quale la presentazione per la prima volta di una domanda di protezione internazionale e che, ai sensi dell’art. 16 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003, l’opuscolo comune contenuto nell’allegato X a tale regolamento è volto a informare «tutti» i richiedenti protezione internazionale anche in merito alle disposizioni del regolamento Dublino III e sul regolamento Eurodac”*.

La S.C. ha altresì ritenuto che *“non è rilevante che l’interessato abbia avuto conoscenza aliunde delle circostanze che devono costituire oggetto dell’opuscolo, né è configurabile una presunzione di conoscenza, in capo al richiedente asilo, del loro contenuto (Cass. 37044/2021; Cass. 30628/2022). Nel caso in esame il resistente era stato sottoposto al colloquio informativo previsto dall’art. 5 del regolamento, ma non gli era consegnato un opuscolo avente i descritti contenuti obbligatori. Quanto alle conseguenze della denunciata violazione, la CGUE ha stabilito che: - sia gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 4 del regolamento Dublino III e dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento Eurodac, quanto il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento Dublino III, costituiscono garanzie procedurali che devono essere garantite alla persona che è o che può essere oggetto, in particolare, di una procedura di ripresa in carico in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 24, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento. Ne consegue che il ricorso previsto dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III avverso una decisione di trasferimento deve, in linea di principio, poter avere ad oggetto la violazione degli obblighi che tali disposizioni comportano e, in particolare, la mancata consegna dell’opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale. - gli articoli 4 e 27 del regolamento Dublino III nonché l’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac, devono essere interpretati nel senso che, quando il colloquio personale previsto dall’articolo 5 del regolamento Dublino III è avvenuto, ma l’opuscolo comune che deve essere consegnato all’interessato in esecuzione dell’obbligo di informazione previsto dall’articolo 4 del regolamento Dublino III o dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che la mancata consegna dell’opuscolo comune abbia, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Per quanto detto, l’annullamento della decisione di trasferimento non poteva essere disposto senza verificare le conseguenze di tale violazione e se la mancata consegna dell’opuscolo comune avesse, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato il richiedente asilo della possibilità di far valere i propri argomenti in modo da poter ottenere un provvedimento diverso da quello adottato”*.

Infine, la S.C. ha ritenuto inammissibile il secondo motivo *“sia perché il Tribunale ha tenuto conto dell’avvenuta consegna dell’opuscolo al momento domanda di protezione, in allegato al modello C3, sia*

perché tale adempimento non era decisivo, non essendo sufficiente per ritenere assolto l'obbligo informativo".

- Sez. 1, Ordinanza n. 20480/2024, ud. 15/05/2024, dep. 19/07/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata
[funzione sussidiaria del giudice nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi]

Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, la funzione sussidiaria del giudice, nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 4 e 5 del reg. UE n. 604 del 2013, può essere espletata solo se risulti compatibile con le strette scadenze temporali che caratterizzano il procedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di trasferimento, non essendo più possibile porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, poiché il tribunale non aveva immediatamente esercitato la propria funzione sussidiaria e stante il tempo ormai trascorso dall'adozione dell'atto).

- Sez. 1, Ordinanza n. 20087/2024, ud. 15/05/2024, dep. 22/07/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata
[accertamento dell'idoneo assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi informativi]

Nel giudizio davanti alla sezione specializzata del Tribunale, su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, l'accertamento dell'idoneo assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, deve precedere l'apprezzamento degli argomenti difensivi eventualmente svolti dal cittadino straniero in sede giurisdizionale, perché il primo può incidere sull'esercizio dello specifico diritto di difesa riconosciutogli e, nell'ipotesi in cui il colloquio ex art. 5 del Reg. UE non sia stato preceduto dalla consegna dell'opuscolo ex art. 4, la violazione dell'obbligo di consegna dell'opuscolo può non assumere rilievo solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, che non abbia effettivamente privato il cittadino straniero della possibilità di far valere i propri argomenti.

- Sez. 1, Ordinanza n. 20514/2024, ud. 15/05/2024, dep. 24/07/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[allegazione del mancato rispetto degli obblighi informativi – onere della prova]

“Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rilevato che il ricorrente aveva censurato – tra l'altro – la violazione degli obblighi informativi previsti a carico dell'amministrazione dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Dublino III, ma si è limitata a dare conto che l'Amministrazione aveva prodotto un modulo, di imprecisata tipologia, di colloquio personale che risultava compilato, peraltro non interamente, ma con alcune parti lasciate in bianco (secondo il ricorrente riferendosi al modello C3), accertando così implicitamente che l'Unità Dublino non aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi informativi, da assolvere secondo i principi suesposti, il che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento del ricorso ex art. 3 d.lgs. n. 25 del 2008.”

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ribadisce che “a fronte della compiuta e precisa allegazione del cittadino straniero, che deduca il mancato espletamento del colloquio personale e la mancata consegna dell'opuscolo informativo, l'onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi informativi ricade sull'Amministrazione e, ove non abbia assolto a tale onere probatorio, il provvedimento di trasferimento deve essere annullato.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 22973/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/08/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno

non massimata

[modello C3 - insufficiente ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi]

Nella pronuncia in esame, la S.C. si è soffermata sul contenuto delle informazioni contenute nel c.d. modello C 3. In particolare, nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha osservato che *“nel caso di specie può ritenersi provato che i predetti obblighi sono rimasti inadempiti, giacché, come risulta dal decreto impugnato, nel giudizio di merito il Ministero non ha contestato di aver omesso di consegnare al ricorrente il c.d. opuscolo comune, ma si è limitato ad affermare di averlo sottoposto a colloquio personale e di aver raccolto le necessarie informazioni attraverso la compilazione del c.d. modello C3: quest'ultimo non reca peraltro le informazioni relative alla procedura di trasferimento, ma quelle relative alla procedura di riconoscimento della protezione, e deve ritenersi pertanto insufficiente ai fini dell'adempimento dei predetti obblighi, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale. Non è stato d'altronde dedotto né dimostrato che le predette informazioni siano state somministrate nel corso del colloquio personale e che al ricorrente sia stato consentito di esporre tutti i suoi argomenti in ordine al trasferimento verso lo Stato membro richiesto della ripresa in carico, avendo il Ministero insistito sulla sufficienza delle informazioni contenute nel modello C3, nonché sulla tesi secondo cui il diritto di difesa del ricorrente non sarebbe stato in alcun modo pregiudicato.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22947/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/08/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[obblighi informativi – opuscolo in lingua italiana con traduzione orale da parte di un interprete - effettiva comprensione delle informazioni somministrate]

Nel caso in esame, la S.C. ha ribadito il principio di diritto affermato all'esito della nota sentenza n. 228 del 30/11/2023 della Corte di giustizia (cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), ed in particolare, nell'accogliere il ricorso, ha osservato che *“nel caso di specie il Tribunale, a fronte della deduzione circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi, nella sintetica motivazione sul punto, ha respinto la doglianza in quanto ha ritenuto assolto l'obbligo informativo mediante la consegna dell'opuscolo in lingua italiana, accompagnato dalla traduzione orale da parte di un interprete, come desunto dalla sottoscrizione eseguita dalle parti, ciò nonostante l'atto in questione, redatto esclusivamente in italiano, non desse atto della effettiva comprensione da parte del richiedente, di alcuna specifica domanda rivolta allo stesso o di alcuna informazione da questi resa, e si esaurisse nella mera sottoscrizione di un modulo dal quale, in assenza di elementi specifici a tal fine espressi, non è evincibile l'effettiva comprensione delle informazioni somministrate, né l'effettuazione del colloquio che, secondo la Corte di Giustizia come già ricordato, “costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona”. Orbene, come rilevato dalla Corte di Giustizia il rispetto delle garanzie procedurali in esame (gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III) assolve anche alla finalità di assicurare il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27 del regolamento stesso.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 25250/2024, ud. 15/05/2024, dep. 19/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[obblighi informativi - tempestività e completezza - recupero delle garanzie procedurali in fase giurisdizionale]

Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Tribunale che aveva confermato il provvedimento ministeriale di trasferimento del cittadino pakistano in Germania. In particolare, il Tribunale, dopo aver riconosciuto che l'Autorità Dublino non aveva rispettato gli obblighi informativi, aveva dedotto che l'omissione del momento partecipativo poteva essere recuperata in fase giurisdizionale con il ripristino della pienezza del contraddittorio ove il ricorrente fosse stato in grado di presentare elementi di conoscenza che potevano indurre a modificare la decisione assunta.

La S.C. ha ritenuto che *“al fine di verificare se nel procedimento è stato rispettato il diritto ad una completa informazione nonché ad un ricorso effettivo avverso la decisione amministrativa di trasferimento, deve tenersi conto che l'obbligo di informazione deve essere assolto non solo in maniera completa, ma anche tempestivamente, come si evince dal combinato disposto dagli articoli 4 e 5 del regolamento Dublino; in particolare l'articolo 4 comma 1 dispone che “non appena” sia presentata una domanda di protezione internazionale le autorità competenti informano o il richiedente dell'applicazione del regolamento e l'articolo 5 comma 3 dispone che il colloquio personale si svolge in “tempo utile.” Gli stessi principi possono essere applicati qualora si tratti di valutare se in sede giurisdizionale vi è stato il recupero delle garanzie omesse in fase amministrativa; la audizione innanzi al giudice deve essere tempestivamente eseguita ed inoltre non può essere surrogata dalla possibilità di esporre per iscritto gli elementi che mettono in discussione la validità della decisione (sentenza del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, punto 71, espressamente richiamata da CGUE 30/11/2023 al punto 118). Da ciò consegue che l'accertamento, -in sede di legittimità e qualora sia trascorso un lasso di tempo consistente dalla decisione amministrativa- del mancato tempestivo recupero delle garanzie informative, implica l'accertamento di un vulnus non più rimediabile in ragione del decorso del tempo e di conseguenza l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato”.*

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 25350/2024, ud. 12/06/2024, dep. 20/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno

- Sez. 1, Ordinanza n. 25291/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[obblighi informativi – onere della prova - carenze sistemiche]

Nel caso in esame la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato con cui il Tribunale avrebbe ritenuto che l'onere di provare la violazione degli obblighi informativi gravasse sul ricorrente, rilevando la S.C. che *“al contrario è il Ministero che deve dimostrare che risulta effettuato lo specifico colloquio personale secondo le modalità dell'art. 5 e consegnato l'opuscolo di cui all'art. 4 del Regolamento. L'Amministrazione non ha adempiuto all'onere probandi su di essa incombente al riguardo posto che, a differenza di ciò che afferma il Tribunale, l'obbligo riguarda proprio il paese ove viene richiesta la protezione internazionale e disposto il trasferimento e non invece il paese finale destinatario. Questa indicazione è contenuta nella univoca risposta della Corte di Giustizia (par. 84,85,86) al primo e secondo quesito quando si precisa che esso vige anche a seguito di ripresa in carico cui segue il provvedimento di trasferimento. Astrattamente fondato è il primo motivo di ricorso in cui si lamenta il mancato esame da parte dell'Amministrazione delle lamentate carenze sistemiche del paese Slovenia dove il ricorrente era stato trasferito. Il Tribunale di Trieste non ha esaminato e affrontato la questione sottesa all'eccezione sollevata dal ricorrente, il quale aveva evidenziato carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Slovenia tali da violare il principio di non-refoulement di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 25310/2024, ud. 15/05/2024, dep.20/09/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno massimata

[impugnazione del decreto di trasferimento - obbligo informativo e colloquio personale - adempimento - onere probatorio a carico del Ministero - violazione – conseguenze – mancata consegna dell’opuscolo o mancato svolgimento del colloquio]

Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino, il Ministero è tenuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretati dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, a dare prova dell'adempimento di entrambi gli obblighi informativi ivi previsti e, ove sia stato consegnato l'opuscolo, ma non risulti svolto il colloquio personale, la decisione va annullata, salvo che la normativa nazionale consenta all'interessato di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie indicate nell'art. 5 cit. e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione; ove, invece, non sia stato consegnato l'opuscolo, ma sia stato svolto il colloquio personale, la decisione può essere annullata solo se la mancata consegna abbia effettivamente privato il ricorrente della possibilità di far valere i propri argomenti, che avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo.

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 24097/2024, ud. 27/06/2024, dep. 09/09/2024 – Rel. Russo, Pres. Tricomi

- Sez. 1, Ordinanza n. 26431/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[verifica dell’assolvimento degli oneri informativi]

La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «*Nel procedimento di determinazione dello Stato competente in forza del Regolamento UE n. 604/2013, non può mai essere omessa, da parte del giudice investito del ricorso avverso una decisione dell’Unità Dublino, la verifica dell’assolvimento, da parte dell’amministrazione, nel procedimento amministrativo, degli obblighi informativi, ove sollecitata dal ricorso del cittadino straniero, dal momento che l’integrazione del momento partecipativo, in sede giurisdizionale, come prevista nei par. 127 e 128 della sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023, presuppone l’adempimento almeno parziale degli stessi, secondo le procedure previste dagli artt. 4 e 5 reg. Dublino n. 604 del 2013*».

b) Il respingimento indiretto e la clausola discrezionale

- Sez. 1, Ord. Interlocutorie nn. 10898/2024 e 10903/2024, ud. 05/04/2024, dep. 23/03/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno; Sez. 1, Ord. Interlocutorie nn. 11298/2024, ud. 05/04/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Meloni, Pres. Acierno
[rimessione alle Sezioni Unite – clausola discrezionale – rapporto tra esercizio della clausola discrezionale e protezione complementare]

La Prima Sezione Civile della Cassazione - nell’ambito di due giudizi di impugnazione di provvedimenti con cui l’Unità di Dublino aveva disposto, ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento UE n. 604 del 2013, il trasferimento del cittadino straniero in altro Paese, in cui il predetto aveva già presentato una precedente domanda di protezione internazionale (rigettata da detto Stato membro, allegando che il trasferimento in quel Paese avrebbe comportato il rischio concreto di violazione dell’art. 3 della CEDU e dell’art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea) - ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

- I) se *“la deroga ai principi generali di determinazione della competenza di uno Stato membro ex Reg. UE n. 604 del 2013, desumibile dal combinato disposto dell’art. 3 del Reg. UE n. 604 del 2013 e dell’art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE anche alla luce della risposta al quesito n. 2 da parte della Corte di Giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, può condurre a verificare non la necessità di procedere a una comparazione tra i due Stati (il richiedente, nella fattispecie l’Italia ed il richiesto ovvero quello di ripresa in carico) sulla valutazione del rischio di non refoulement indiretto dovuta al pericolo di rimpatrio conseguente al rigetto della domanda di protezione internazionale, ma la legittimità dell’interferenza del nostro sistema di rango costituzionale di protezione nazionale con la decisione di trasferimento, sulla base di un’indagine caso per caso o per determinate categorie di persone, tenuto conto della riconducibilità della vulnerabilità giuridicamente qualificata, cui si esporrebbe il richiedente in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo, all’interno delle ipotesi tutelate dal nostro sistema di protezione nazionale”;*
- II) se *“il complesso sistema di protezione nazionale interno, fondato sulla necessità di portare a compimento l’attuazione del diritto d’asilo costituzionale, essendo insufficiente al riguardo il sistema di protezione internazionale eurounitario, può essere qualificato come una modalità di esercizio della clausola discrezionale, così da ritenere che la decisione di trasferimento da parte dell’autorità statale che ha la facoltà di applicare la clausola di sovranità, evidenzi un rifiuto tacito di avvalersene e ne consenta la sindacabilità, così come in concreto effettuato dal giudice del merito nella decisione di annullamento”.*

La questione posta nella suindicata ordinanza interlocutoria è stata decisa con la seguente sentenza:

- **Sez. Unite, Sentenza n. 935/2025, ud/ 10/12/2024, dep. 15/01/2025 – Rel. Scotti, Pres. D’Ascola massimata**
[protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - interpretazione dei principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro - limiti]

Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. Unite, Sentenza n. 1003/2025, ud. 10/12/2024, dep. 15/01/2025 – Rel. Scotti, Pres. D’Ascola
- ⇒ Sez. Unite, Sentenza n. 1005/2025, ud. 10/12/2024, dep. 15/01/2025 – Rel. Scotti, Pres. D’Ascola

- Sez. 1, Ordinanza n. 18927/2024, ud. 05/04/2024, dep.10/07/2024, Rel. Tricomi, Pres. Acierio non massimata
[compatibilità dello stato di salute con il trasferimento]

Nel caso di specie, il giudice di merito *“ha accolto il ricorso con riferimento alla doglianza con cui era stato rappresentato dal ricorrente che la domanda di protezione internazionale in Francia era stata rigettata e il trasferimento in quel Paese avrebbe comportato il rischio concreto di rimpatrio in violazione dell’art.3 della CEDU e dell’art.4 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) e del divieto di refoulement.*

Ha, quindi, ravvisato altra ragione di illegittimità del trasferimento, sul rilievo che dalla certificazione medica prodotta risultava che «il ricorrente soffre di una grave forma di Disturbo post Traumatico da Stress con tutta la sintomatologia descritta dal DSM V, oltre a una grave tensione interna che lo porta ad atti di autolesionismo (si morde le mani e le braccia dove si è fatto delle cicatrici) per i quali è in terapia psichiatrica e farmacologica» e ne ha dedotto che tale stato di salute risulterebbe senz’altro aggravato dal suo trasferimento in Francia, soprattutto a fronte dell’avvenuto rigetto della sua domanda di protezione internazionale, poi reiterata in Italia, ritenendo applicabili al caso di specie i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 16 febbraio 2017, nella causa C- 578-16.”

La S.C. ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno che ha dedotto la violazione degli artt. 3.2 e 17 del regolamento (UE) 604/2013. In particolare, *“il ricorrente ritiene che il Tribunale, avendo ravvisato la violazione del principio del non refoulement, abbia ritenuto applicabile al caso di specie l’art.17 del regolamento 604/2013 e se ne duole. All’uopo, tra l’altro, deduce che l’art.17 riconosce allo Stato membro interessato di determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale al fine di salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell’esercizio di concedere la protezione internazionale (clausola facoltativa e discrezionale il cui esercizio è rimesso allo Stato e, per esso, all’Autorità amministrativa) e che la norma definisce le scansioni temporali entro cui dette facoltà devono essere esercitate secondo quanto previsto dall’art.17, par. 2.*

Il ricorrente contrasta anche l’applicazione dell’art.3, par. 2, del regolamento 604/2013 e sostiene che non vi era alcuna ragione ostativa al trasferimento del richiedente protezione internazionale in Francia, ove non sussistevano carenze sistemiche nel sistema di accoglienza. Il ricorrente critica, quindi, la seconda ratio decidendi espressa dal Tribunale per motivare l’accertamento di competenza dello Stato italiano, fondata sulle gravi condizioni di salute del cittadino straniero.”

La S.C., riportando quanto affermato dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 30 novembre 2023 - nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, ha statuito che *“il Tribunale non ha ritenuto affatto che fossero automaticamente pretermettibili gli obblighi di trasferimento in ragione dello stato di salute del cittadino straniero, ma ne ha esaminato e valutato la natura e la gravità. Ha, quindi, escluso, attraverso una attenta ponderazione, la compatibilità dello stato di salute con il trasferimento in considerazione della possibile ulteriore compromissione dello stesso, sia per i traumi già subiti e per la patologia psichiatrica sofferta, che per la situazione di incertezza legata al suo status.*

Orbene, tale ponderazione risulta in linea con l’arresto comunitario ed immune da censure perché, come chiarito dalle decisioni eurounitarie ricordate, essa non presuppone, né richiede – come sembra assumere il ricorrente – che sia accertata la inidoneità del Paese membro a far fronte alle difficoltà del richiedente.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 22945/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/08/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno non massimata
[rischio di refoulement indiretto]

Nel caso in esame, il ricorrente *“lamenta la mancata applicazione della clausola discrezionale prevista dall’art. 17 Reg. UE n. 604/2013, in quanto lo Stato membro è obbligato ad accertare e verificare che il trasferimento non equivalga ad un refoulement indiretto.*

Occorreva, pertanto, constatare che il migrante proveniva dal Kurdistan iracheno, in cui persiste da tantissimi anni una situazione grave e generalizzata di conflitto armato estremamente pericolosa per chiunque viva in quella zona, con atti di guerriglia che portano uccisioni e attacchi terroristici in danno della popolazione civile.

La S.C. afferma che *“il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.*

La CGUE si è soffermata sulla problematica, introdotta nelle cause C-254/21, C-297/21 e C-315/21, relativa alla presa in considerazione, da parte del giudice incaricato dell'esame della legittimità della decisione di trasferimento disposta ai sensi del Reg. n. 604/2013, del rischio di refoulement indiretto dell'interessato e ha affermato, conclusivamente che: « (...) 2) L'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche. 3) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto».

Il tribunale, quindi, non aveva alcun obbligo di dichiarare la competenza italiana nel caso in cui non avesse condiviso la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato.

Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui avesse ritenuto, come nel caso di specie, che non fosse stata allegata e provata con sufficiente specificità una situazione di persecuzione in caso di rimpatrio, escludendo, nel contempo, l'esistenza di una situazione di conflitto generalizzato nel paese di provenienza (con un approdo sostanzialmente sovrapponibile a quello del giudice dello Stato membro richiesto).”

c) Le carenze sistemiche nella procedura di asilo e di accoglienza

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23050/2024, ud. 15/05/2024, dep. 22/08/2024 -Rel. Mercolino, Pres. Acierno massimata**

[gravi carenze sistemiche nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale]

In tema di protezione internazionale, a seguito della sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, l'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiedente, adito con un ricorso avverso una decisione di trasferimento, è chiamato a compiere un accertamento in ordine all'esistenza, nello Stato membro richiesto, di eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale; tale accertamento non può essere limitato esclusivamente all'analisi del sistema normativo ed istituzionale dello Stato membro richiesto, ma deve comprendere anche la verifica delle effettive modalità di svolgimento delle procedure e del trattamento materialmente riservato ai richiedenti nelle more della decisione, attraverso le informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate o l'acquisizione ufficiosa di ulteriori elementi di fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto

del tribunale che, nel rigettare l'impugnazione del trasferimento di un cittadino pakistano in Slovenia, si era limitato, con motivazione assolutamente carente, ad enumerare i dati normativi e statistici relativi al sistema in atto nello Stato richiesto, così come riportati nel relativo Aida Country Report, trascurando, invece, le altre informazioni riguardanti la situazione realmente esistente in quel Paese).

d) I termini

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11245/2024, ud. 06/03/2024, dep. 26/04/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[decorrenza del termine per il trasferimento]

In tema di ricorso contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità Unità Dublino al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione, l'art. 3 octies del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. nella l. n. 46 del 2017, deve essere interpretato nel senso che il termine per il trasferimento, previsto dall'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, sospeso automaticamente per effetto della presentazione di istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, in osservanza dell'altra "regola cardine" del diritto di rimanere sul territorio per l'esame del ricorso, decorre e quindi riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, in via definitiva e non in via provvisoria o urgente, della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento della sospensiva, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 18898/2024, ud. 05/04/2024, dep.10/07/2024, Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[decorrenza del termine per il trasferimento]

La S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui il Ministero ha dedotto la violazione degli artt. 3, c. 3 octies, d.lgs. n. 25/08, e 29 Reg. 604/13, per aver il Tribunale affermato che il trasferimento del ricorrente sarebbe avvenuto a distanza di circa 18 mesi dall'accettazione della presa in carico da parte dello Stato competente, in violazione di norma posta anche a tutela della parte richiedente asilo, poiché il termine semestrale per il trasferimento del richiedente verso lo Stato competente, che inizia a decorrere dall'accettazione dello Stato membro, viene sospeso per effetto del ricorso avverso il decreto di trasferimento (contenente l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato).

La S.C. ha ritenuto che *“se il trasferimento del richiedente asilo o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), Reg. UE 604/13, dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 octies d.lgs. n. 25/08, quando unitamente al ricorso avverso i provvedimenti adottati ai sensi del citato regolamento è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato. Nella specie, il Tribunale ha menzionato il termine semestrale dalla data dell'accettazione della ripresa in carico, decorso il quale lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di riprendere in carico*

l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente e, pur dando atto della sospensione del termine, ha ritenuto che il trasferimento era avvenuto di fatto a distanza di oltre due anni dall'accettazione della presa in carico da parte dello Stato competente. Ora, la doglianza è generica non attingendo la specifica motivazione del Tribunale che ha compiuto un accertamento di fatto sull'inosservanza del termine semestrale in questione, senza esplicitare le ragioni per le quali in ragione della sospensione, la violazione del suddetto termine non si sarebbe verificata".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 26423/2024, ud. 27/09/2024, dep. 10/10/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[termini - ripresa in carico - art. 18 Reg.to Dublino III]

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, le procedure di ripresa in carico, così come quelle di presa in carico, sono caratterizzate da scadenze e termini perentori, in quanto il Regolamento ha previsto termini obbligatori anche per lo Stato che procede alla determinazione della competenza della richiesta di ripresa in carico; ne consegue che se il Paese membro nel quale lo straniero, ivi trasferitosi, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, successivamente al rigetto di una prima domanda proposta in Italia, non invia alcuna richiesta di ripresa in carico, ex art.23 del detto Regolamento, ed anzi, accetta la ripresa in carico richiesta dall'Italia, a fronte della presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale, ex art. 18 del citato Reg., tale Stato assume la competenza sulla domanda di asilo, con la conseguenza che il decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino non è nullo.

e) Il procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento

- **Sez. 1, Ordinanza n. 16860/2024, ud. 28/05/2024, dep. 19/06/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Parise massimata**
[procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento - rito camerale speciale – precisazione motivi di nullità - obblighi informativi]

In tema di provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, non trovano piena applicazione le norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela, imposta dall'art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante in una memoria autorizzata).

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 23539/2024, ud. 28/05/2024, dep. 03/09/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Parise non massimata
[rito camerale - integrazione documentale - nota autorizzata - prima e dopo la scadenza termine]

Nel caso di specie la S.C. ha parzialmente accolto il ricorso cassando con rinvio il provvedimento impugnato dell'Unità Dublino che aveva disposto il trasferimento del ricorrente pakistano in Francia, ai sensi dell'art. 18 Reg. (UE) n. 604/2013 rilevando che *“la stessa disciplina normativa, sui generis, del procedimento in esame giustifica la definizione della materia del contendere nel corso del procedimento, tenuto conto del dovere*

dell'Amministrazione di offrire al contraddittorio, a giudizio già instaurato, gli elementi posti a fondamento della decisione di trasferimento impugnata, cui non può non corrispondere – proprio a tutela del diritto di difesa e in applicazione del principio di effettività sopra richiamato – il potere del cittadino straniero di precisare ed anche integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso. In questo modo, la concentrazione e la celerità del rito non rappresentano un ostacolo alla pienezza della tutela del cittadino straniero che, pur dovendo impugnare il decreto di trasferimento in un termine breve, l'unico previsto a pena di inammissibilità, può comunque visionare la documentazione che l'Amministrazione è tenuta a depositare - o tenere conto del mancato deposito di tale documentazione o dell'assenza di specifici documenti tra quelli depositati - e, all'esito, organizzare in modo completo le proprie difese. Pertanto, la delimitazione del thema decidendum non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, sicché al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3 sexies, d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine. Nella fattispecie, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023 (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, Sentenza del 30/11/2023, C-228/21 e altre riunite), non vi è dubbio che l'assolvimento degli obblighi informativi sia presupposto procedurale necessario per la regolarità del procedimento di determinazione dello Stato competente, essendo previsto che, all'esito delle informazioni date ed acquisite, l'amministrazione adotti (ove ne ravvisi i presupposti) il provvedimento di trasferimento del migrante. Se ne ricava, da un lato, che la documentazione che l'Amministrazione deve depositare non può non riguardare anche l'assolvimento degli oneri informativi, dall'altro che il Tribunale deve prendere in considerazione le deduzioni critiche del ricorrente, sollevate nel ricorso ovvero all'interno della memoria prevista per legge o comunque autorizzata dal giudice, in merito al mancato o irregolare assolvimento degli obblighi informativi. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale, a fronte dell'espressa deduzione circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante all'interno di una memoria autorizzata, non poteva esimersi dal prendere in esame la questione, onde verificare se gli specifici adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. (UE) n. 604/2013 fossero stati assolti e la conseguente ritualità del provvedimento di trasferimento impugnato".

- Sez. 1, Ordinanza n. 20524/2024, ud. 15/05/2024, dep. 24/07/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierio non massimata
[sopravvenuta carenza dell'interesse del ricorrente - riconoscimento della protezione nazionale]

Nel corso del giudizio di legittimità, relativo ad una pronuncia di accertamento della legittimità di una decisione di trasferimento, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della protezione speciale in suo favore, e allegando il permesso di soggiorno nel frattempo rilasciato. Il Ministero nulla ha dedotto sul punto.

La S.C. ha affermato che: *"nel giudizio di cassazione, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cass. 25625/2020, Cass. 5188/2015), sicché, ove sia solo il ricorrente a rappresentare la cessazione della materia del contendere, e la sua controparte si sia difesa con controricorso, senza dedurre nulla in proposito, tale pronuncia non può essere adottata.*

*L'accertamento in fatto in ordine alla sussistenza o meno della cessazione della materia del contendere, ove non sia dedotta concordemente dalle parti, implica, infatti, un accertamento su fatti sopravvenuti che attiene al merito della causa e non è consentito in sede di legittimità. Può ritenersi, tuttavia, che il ricorrente abbia manifestato il proprio **sopravvenuto difetto di interesse** all'accoglimento del ricorso, poiché ha rappresentato di non avere interesse ad una pronuncia sulla legittimità del decreto di trasferimento, per avere lo Stato*

italiano deciso di non dare esecuzione allo stesso (riconoscendo la propria competenza all'esame della domanda di protezione).

Com'è noto, l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (v. Cass., Sez. U., 29590/2022, Cass. 20697/2021, Cass. 9201/2021, Cass. 19907/2018, Cass. 23161/2013, Cass. 22806/2004).

In mancanza di deduzioni conformi del controricorrente, deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 29590/2022, Cass. 20697/2021) ma per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente, fermo che la decisione di trasferimento assunta dall'unità Dublino è travolta dal riconoscimento della protezione nazionale."

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 23166/2024, ud. 12/06/2024, dep. 27/08/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata
[Reg.to Dublino - decorso termine semestrale - cessazione materia del contendere]

La S.C. ha accolto l'unico motivo d'impugnazione con cui il ricorrente ha denunciato la violazione o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver rigettato nel merito il ricorso, senza tenere conto delle conclusioni delle parti, che avevano prospettato concordemente il venir meno dell'interesse alla decisione, per effetto dell'intervenuto decorso del termine semestrale previsto dall'art. 29, par. 2, del Regolamento UE n. 604/2013 e del conseguente riconoscimento della competenza dello Stato italiano a decidere in ordine alla domanda di protezione internazionale proposta da esso ricorrente.

La S.C. ha rilevato che *"il ricorrente ha infatti riportato testualmente il contenuto della memoria di costituzione del Ministero nel giudizio di merito, da cui si evince che la difesa erariale aveva immediatamente segnalato l'intervenuta adozione del decreto emesso il 1° luglio 2019, con cui l'Unità Dublino aveva riconosciuto la competenza dello Stato italiano, a seguito della scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 29, par. 2, del Regolamento UE per l'esecuzione del trasferimento, chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse; nelle note successivamente depositate, la difesa del ricorrente aveva preso atto della produzione del predetto provvedimento, chiedendo a sua volta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Avendo le parti concordemente riconosciuto la sopravvenienza di un evento idoneo a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione della controversia nel merito, e formulato conclusioni sostanzialmente conformi, il Tribunale non avrebbe potuto procedere all'esame delle censure mosse dal ricorrente al decreto di trasferimento, ormai peraltro divenuto inefficace, ma avrebbe dovuto limitarsi a verificare se ancora sussistesse il predetto interesse, e dichiarare la cessazione della materia del contendere, in conseguenza del venir meno di una delle condizioni dell'azione"*.

La S.C. ha evidenziato che *"la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione della controversia, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr. Cass., Sez. II, 31/10/2023, n. 30251; Cass., Sez. I, 7/05/2009, n. 10553): essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 17/08/2015, n. 16886)"*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 22162/2024, ud. 28/05/2024, dep. 06/08/2024 - Rel. Mercolino, Pres. Acierno massimata
[impugnazione del decreto di trasferimento - rito camerale speciale - ratio - consumazione dell'impugnazione attraverso l'atto introduttivo diritto di difesa - informazioni in lingua comprensibile]

Nel procedimento di impugnazione dei decreti di trasferimento adottati dall'Unità Dublino, la specialità delle regole del rito camerale, che presiedono all'instaurazione e allo svolgimento del contraddittorio, in funzione di contemperamento tra le esigenze di celerità del procedimento e quelle di effettività del rimedio previsto, esclude che la proposizione della domanda comporti la consumazione del diritto all'impugnazione, con la conseguenza che il richiedente, nel corso del procedimento, può dedurre ulteriori vizi del provvedimento impugnato, anche attraverso il deposito di note scritte.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1. Espulsione amministrativa

3.1.1. Il provvedimento di espulsione

- Sez. 1, Ordinanza n. 3282 del 2024, ud. 30/11/2023, dep. 05/02/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[decreto di espulsione - mancata traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente - mancata reperibilità traduttore madrelingua]

Nel caso di specie, la Corte è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa alla mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua conosciuta dal ricorrente, soffermandosi, in particolare, sulla possibilità di tenere conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente ne c.d. foglio notizie. La S.C. ha ritenuto fondato il motivo di ricorso che eccepiva la nullità di un provvedimento di espulsione tradotto unicamente in una lingua veicolare per la ritenuta irreperibilità di un traduttore in madrelingua e sull'assunto che non sussistevano nel caso di specie le condizioni di rarità della lingua conosciuta dalla straniera. La Corte ha ribadito che: *“In tema di espulsione amministrativa dello straniero, **grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. È compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato”***.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8861/2024, ud. 21/12/2023, dep. 03/04/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Valitutti non massimata
[espulsione - presupposti - ingresso irregolare - sottrazione ai controlli di frontiera - rilievi dattiloscopici - fotosegnalamento]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato l'ordinanza del giudice di pace per aver ritenuto legittima l'adozione del provvedimento di espulsione, confondendo il concetto di ingresso irregolare con quello di sottrazione ai controlli di frontiera, ipotesi nel caso di specie esclusa dall'effettuazione del fotosegnalamento allo sbarco. Ritendo il motivo di censura fondato, la Corte ha osservato che: *“Ora, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia, non si versa più - salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati - nell'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2 (Cass. 4777/2022, Cass. 5124/2022, Cass. 19868/2018, Cass. 22625/2017, Cass. 20668/2005). La pacifica effettuazione del controllo di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia e tramite l'effettuazione dei rilievi dattiloscopici, e la conseguente inesistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto del provvedimento opposto confliggevano, all'evidenza, con la conferma dell'espulsione. 4.3 Giova, infine, sottolineare che il giudice adito in sede di opposizione all'espulsione, ove accerti l'insussistenza dell'ipotesi contestata all'interno del relativo decreto, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass. 24271/2008). Rimaneva così precluso al giudice dell'opposizione constatare la condizione di irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, dato che il provvedimento di espulsione non era stato giustificato in ragione del ricorrere della diversa situazione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I.”.*

- Sez. 1, Sentenza n. 14396/2024, ud. 13/02/2024, dep. 23/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti non massimata
[ordine di allontanamento dal territorio nazionale - impugnabilità autonoma - esclusione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'ordine di accompagnamento dal territorio rispetto al decreto di espulsione, specificando che: *“In riferimento al caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'allontanamento sia stato disposto in esecuzione di un decreto di espulsione, questa Corte, nell'escluderne l'autonoma impugnabilità, ha d'altronde precisato che ciò non comporta una carenza di tutela giurisdizionale, poiché da un lato tale provvedimento non incide sulla libertà personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagnamento coattivo alla frontiera), e proprio per tale motivo non è soggetto agli strumenti giurisdizionali di controllo previsti per le misure restrittive (artt. 13, comma 5-bis, e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998), dall'altro il controllo sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione dell'ordine resta demandato al giudice penale nell'ambito del giudizio sull'imputazione ascritta al soggetto espulso, che si sia trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998), potendo, in quella sede, l'Autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.E, l'atto presupposto che sia stato adottato illegittimamente (cfr. Cass., Sez. I, 9/12/2004, n. 23009, cit.)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 24243/2024, ud.02/07/2024, dep. 10/09/2024 - Rel. Parise, Pres. Meloni massimata
[espulsione - divieto di reingresso - limiti temporali - superamento del limite di cinque anni - condizioni - rideterminazione ad opera del giudice - esclusione - fattispecie]

In tema di disciplina dell'immigrazione, il divieto di reingresso in Italia della persona straniera destinataria di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE, salvi i casi in cui, per l'espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del citato articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 155 del 2005, sia stato previsto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, un termine superiore a cinque anni, non potendo comunque il giudice rideterminare la durata del divieto di reingresso. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso un decreto di espulsione con divieto di reingresso, per la durata di dieci anni, emesso dal Prefetto perché il cittadino straniero aveva precedenti penali, senza compiere alcuna specifica valutazione delle circostanze individuali e della pericolosità sociale all'attualità).

3.1.2. Questioni procedurali

- Sez. 1, Ordinanza n. 19905/2024, ud. 13/02/2024, dep. 19/07/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Valitutti massimata
[ricorso per cassazione - procura speciale conferita all'estero da cittadino straniero - requisiti di validità - rilascio successivo alla decisione impugnata - necessità - fondamento]

In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all'estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23198/2024, ud. 27/06/2024, dep. 27/08/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Tricomi non massimata
[procedimento di espulsione – liquidazione spese processuali – art. 142 d.P.R. 115/2002]

Nella pronuncia in esame, la Corte si è soffermata sulla questione delle spese processuali nel procedimento di espulsione, affermando che: *“L’art. 142 d.P.R. 115/2002 prevede che “nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84”. La norma, che trova la sua giustificazione nella peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero (v. Corte Cost. 469/2004) e rientra in un titolo appositamente dedicato all’ “estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV”, fa espresso riferimento al “processo avverso il provvedimento di espulsione”. Una simile disposizione normativa deve essere intesa, per il carattere generale dell’espressione utilizzata, come riferita all’intero “processo” avverso il provvedimento di espulsione, senza che sia possibile limitare tale beneficio, in mancanza di indicazione normative, al solo grado di merito (e dunque a una porzione del processo). Pertanto, nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege e per l’intero corso del processo, ivi compresa l’impugnazione (tramite ricorso per cassazione o revocazione). 6.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, laddove la parte ricorrente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza*

passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombente di un'amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Nel caso di specie, in applicazione di questi principi, il giudice di pace doveva individuare soltanto quale parte fosse risultata vittoriosa all'esito del giudizio, mentre le spese processuali relative all'intero "processo" dovevano essere liquidate nella loro entità, tramite decreto separato contestuale al provvedimento di merito ex art. 83, comma 3-bis, d. lgs. 115/2002, dal medesimo giudice che aveva pronunciato l'ordinanza passata in giudicato, anche rispetto al giudizio di legittimità".

- Sez. 1, Ordinanza n. 34717/2024, ud. 13/11/2024, dep. 28/12/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[espulsione – cittadino colombiano - omesso avviso al difensore della fissazione data dell'udienza]

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso nel quale si eccepeva la nullità della sentenza poiché era stato omesso l'avviso al difensore della fissazione della data dell'udienza, ribadendo che *"nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l'entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, ad opera dell'art. 12 della citata L. n. 189 del 2002, non è più richiesta l'audizione personale dal ricorrente. Entrambe le parti, però, hanno diritto, in ossequio al principio del contraddittorio, di essere tempestivamente avvertite dalla cancelleria, tramite avviso, dell'udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso in opposizione dinanzi al giudice del merito (come pure del decreto reso dallo stesso giudice sul ricorso anzidetto). Nei confronti del ricorrente tale comunicazione (al pari di quella del decreto che definisce il giudizio) è necessaria e sufficiente che venga effettuata al procuratore costituito, in virtù del principio generale fissato dall'art. 170 cod. proc. civ., comma 1, (Cass. 3841/2006; Cass. 7217/2011)".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 30249/2024, ud. 14/11/2024, dep. 25/11/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Parise massimata
[Impugnazione del decreto di espulsione - Mancata produzione del provvedimento - Inammissibilità - Esclusione - Applicazione al procedimento del rito sommario e, successivamente, del rito semplificato di cognizione ex d.lgs. n. 149 del 2022 - Conferma - Fondamento]

La mancata produzione del provvedimento impugnato nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione non determina l'inammissibilità del ricorso, neppure dopo che tale tipologia di giudizio è stata assoggettata, prima, al rito sommario di cognizione di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, al rito semplificato di cognizione di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, atteso che nessuna di tali norme ha posto espressamente a carico della parte che impugna l'onere di deposito del provvedimento oggetto di ricorso.

3.1.3. Espulsione e protezione internazionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 6011/2024, ud. 14/11/2023, dep. 06/03/2024, Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata

[espulsione - istanza di protezione internazionale successiva al decreto di espulsione - sospensione efficacia del provvedimento espulsivo]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura sollevata dal ricorrente di omessa pronuncia da parte del giudice di pace in merito alla sussistenza dei requisiti di permanenza sul territorio dello Stato. In particolare, la Corte ha ribadito che *“nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. n.5437/2020; Cass. n. 32137/2022). Il Giudice di pace deve, tuttavia, dichiarare la sospensione dell'efficacia, del decreto, fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, e ciò sia in sede amministrativa che giurisdizionale. È, invero, affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell'ambito dell'opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell'inespellibilità attuale dell'opponente fino all'esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta – come nella specie – dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l'opposizione e reputando non necessaria la verifica dell'esito del giudizio sulla protezione internazionale (Cass. 25964/2020).*

- Sez. 1, Ordinanza n. 9610/2024, ud. 18/01/2024, dep. 10/04/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata
[decreto di espulsione – successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - legittimità del decreto - sospensione efficacia – rigetto]

Con la decisione in esame, la Corte ha accolto il motivo di ricorso con il quale il ricorrente aveva dedotto che, a fronte della presentazione della domanda di protezione internazionale, successivamente alla notifica del decreto di espulsione, il Giudice di pace non aveva sospeso il procedimento in attesa dell'esito della procedura ma aveva rigettato il ricorso. In particolare, la Corte ha ritenuto che: *“Il motivo è fondato e va accolto. In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, ma deve sospendere l'efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (Cass. n. 5437/2020; Cass. n. 32137/2022). Nella specie, il Giudice di pace, sebbene abbia dato atto che dopo la adozione del decreto di espulsione del 2/2/2023, il richiedente aveva, in data 17/2/2023, presentato domanda di protezione internazionale, ha rigettato l'opposizione al decreto di espulsione, senza sospendere l'efficacia”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22561/2024, ud. 27/06/2024, dep. 08/08/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Tricomi non massimata
[decreto di espulsione – successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - legittimità del decreto - sospensione efficacia – effettività dell'esecuzione oggetto del distinto giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte è tornata sugli effetti che la proposizione della domanda di protezione internazionale successivamente alla notifica del decreto di espulsione ha sulla validità ed efficacia del decreto stesso, ripercorrendo, tra l'altro, le ultime decisioni della Corte sul punto. In particolare, rigettando il ricorso, ha osservato che: *“Questa Corte ha affermato (Cass. 5437/2020; conf. Cass. 24296/2021, non massimata) che «in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello*

straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento. [...] Il principio è stato ulteriormente chiarito nella pronuncia n. 26633/2023, la cui massima recita: «in tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in Italia, può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione». [...] Ne consegue che l'intervenuta e successiva presentazione della domanda di protezione internazionale, in sede di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, non comporta che il giudice di pace ne dovesse sospendere l'efficacia, anziché rigettare l'opposizione, per difetto di invalidità del decreto, in quanto l'effettività dell'esecuzione formerà oggetto del distinto giudizio di convalida del separato decreto del questore di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione”.

- Ordinanza n. 22814/2024, ud. 31/05/2024, dep. 13/08/2024 - Rel. Caiazza, Pres. Valitutti non massimata
[respingimento - sospensione del decreto di respingimento - presentazione domanda protezione internazionale - rigetto domanda protezione comunicato fuori udienza - revoca ordinanza sospensione e rigetto opposizione al respingimento - violazione del contraddittorio]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il motivo di ricorso, ritenendo violato il principio del contraddittorio, statuendo che “Il Giudice di pace, dopo avere sospeso l'efficacia del decreto di respingimento, per l'intervenuta presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, ha poi – a seguito della comunicazione, fuori udienza, da parte della Questura dell'avvenuto rigetto della domanda di protezione – revocato, inaudita altera parte, l'ordinanza di sospensione e rigettato l'opposizione al decreto di respingimento. La fissazione dell'udienza avrebbe consentito all'istante di dimostrare la proposizione del ricorso avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione, e la sua disposta sospensione. Orbene, l'evidente violazione del contraddittorio comporta, nella specie, la nullità dell'intero giudizio, con la conseguenza che la decisione che lo conclude ne resta travolta, e non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata (Cass., 11496/2004; Cass., 26040/2005).

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 4041/2024, ud. 30/11/2023, dep. 14/02/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata
[Divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 – cittadino ucraino - Esigenze sopravvenute "sur place" - Conflitto bellico in Ucraina - Rilevanza.]

Il divieto di espulsione o respingimento dello straniero, di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, senza che rilevi la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale; la situazione impediente non deve necessariamente sussistere prima della pronuncia del decreto di espul-

sione, ma può avere carattere sopravvenuto (c.d. "sur place"), come nel caso del conflitto bellico riguardante l'Ucraina, che il giudice di pace ha il dovere di prendere in considerazione a tutela dello straniero proveniente dallo stato teatro di detto conflitto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9597/2024, ud. 18/01/2024, dep. 10/04/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti massimata
[cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità nel territorio nazionale - Istanza di protezione internazionale – Proposta a mezzo PEC- Ammissibilità - Divieto di respingimento ed espulsione - Fondamento – Fattispecie]

In tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva ritenuto, nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionale, che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzata mediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organi di Polizia).

- Sez. 1, Ordinanza n. 17551/2024, ud. 18/01/2024, dep. 26/06/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Valitutti massimata
[Divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. c TUI - genitore non convivente con figlio minore - requisito della convivenza - necessità - affidamento condiviso insufficiente]

Il disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale non è consentita l'espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che la convivenza deve sostanziarsi nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora, non essendo sufficiente, nel caso di minore, che quest'ultimo sia stato affidato, in sede di separazione personale dei coniugi, in via condivisa ad entrambi i genitori e non collocato presso il genitore straniero.

- Ordinanza n. 22540/2024, ud. 27/06/2024, dep. 08/08/2024 - Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[inespellibilità - conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana – deroga - art. 13 comma 1 T.U. Imm. – espulsione Ministero dell'Interno]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto l'inespellibilità del ricorrente convivente con madre e sorella italiane ed ha affermato che *“gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana rivestono la qualità di soggetti non espellibili per espressa previsione di legge, regola che subisce deroga solo al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto (Cass. n. 26216 del 18/11/2020). L'articolo 13 comma 1 del TUI rimette questa specifica procedura di espulsione, di carattere eccezionale, direttamente al Ministro dell'Interno e non al Prefetto, disponendo che “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”. L'espulsione è pertanto consentita a condizione che venga rispettata la specifica*

procedura descritta nella norma e soltanto nel caso in cui sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, individuate tramite un giudizio di alta amministrazione, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale, possa essere svolta dal Prefetto (Cass. n. 30828 del 28/11/2018; Cass. n. 29665 del 28/12/2020. Nella specie, non è in discussione che il ricorrente al momento della espulsione conviveva con la madre e con la sorella entrambe cittadine italiane; il giudice di pace ha infatti ritenuto la documentazione prodotta dall'interessato idonea a comprovare la convivenza con familiari aventi la cittadinanza italiana. Il decreto di espulsione non è stato adottato dal Ministro dell'interno ma dal Prefetto, e quindi sono del tutto inconferenti le considerazioni fatte dal giudice di pace circa i limiti alla tutela dei legami familiari poiché in questo caso non si tratta di legami familiari dello straniero con altri cittadini stranieri residenti sul territorio ma di convivenza con cittadino italiano che è parente entro il secondo grado. Il decreto adottato dal Prefetto è dunque illegittimo poiché emesso in carenza di potere e in difetto delle condizioni di legge e in quanto tale avrebbe dovuto essere annullato”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24577/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Meloni massimata**

[divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie - dovere del giudice in caso di allegazione - possibilità di rinvio ai concetti di "suitas" e imputabilità - esclusione]

In tema di divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, ratione temporis applicabile, il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l'effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell'emissione del decreto di espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla *suitas* ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24641/2024 ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Parise, Pres. Meloni non massimata**

[accompagnamento alla frontiera - giudizio di convalida - esecuzione del provvedimento di espulsione - doveri di accertamento del giudice - cause ostative all'esecuzione del provvedimento di espulsione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice di pace, in sede di giudizio di esecuzione del provvedimento di espulsione, è tenuto a verificare la sussistenza di cause ostative all'espulsione stessa, e, in particolare, ha affermato che: *“Orbene, ai sensi dell'art.7 d.lgs. n.25/2008 il ricorrente avrebbe avuto diritto di restare in Italia, e comunque il Giudice di Pace avrebbe dovuto prendere in esame la questione sollevata in ordine alla presentazione della domanda di protezione speciale e all'applicazione del citato art.7, mentre nulla si afferma sul punto nel decreto di convalida, benché specifica e dettagliata fosse stata la relativa deduzione svolta a verbale d'udienza, riportata nella narrativa del decreto impugnato [...]. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare (Cass. 26563/2020) che, in materia di immigrazione, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di evenienze potenzialmente ostative all'esecuzione del provvedimento di espulsione, quali ad esempio il diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare, anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera. [...] Infine, si è ulteriormente affermato (Cass.26633/2023) che, in tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà*

nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattarsi in Italia, può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione".

3.3 La tutela dell'unità familiare

3.3.1. Vita privata e familiare

- Sez. 1, Ordinanza n. 5803/2024, ud. 14/11/2023, dep. 05/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Valitutti non massimata
[espulsione – accertamento effettivo dei legami familiari – art. 8 CEDU – valutazione caso per caso]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il provvedimento del giudice di pace nella parte in cui pur avendo esaminato la deduzione circa la sussistenza di legami familiari in Italia, l'aveva tuttavia respinta, con motivazione apparente, rilevando che la convivenza con la sorella non esclude che il soggetto abbia ancora legami in patria. A tal proposito la Suprema Corte ha ritenuto che: *“il passaggio motivazionale si espone tuttavia alla censura di nullità in quanto effettivamente non si traduce in un accertamento effettivo dei legami familiari in Italia, accertamento cui il Giudice di pace era tenuto, stante la rilevanza che assumono i legami familiari, tutelati anche dall'art 8 CEDU, che possono anche rendere recessivi quelli con il paese di origine. In tal senso, si è affermato che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della **natura e dell'effettività dei vincoli familiari**, della **durata del soggiorno**, nonché dell'**esistenza di legami con il paese d'origine**, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - **anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare**, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art.13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami, oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine (Cass. 781/2019; Cass. 11955/2020)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24108/2024, ud. 27/06/2024, dep.09/09/2024, Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[espulsione - permesso di soggiorno per motivi familiari scaduto - mancato rinnovo – presenza sul territorio da oltre 32 anni - matrimonio con lavoratrice regolare - figli in Italia - violazione art. 8 CEDU]

Nella pronuncia in esame - relativa ad un decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero che vive in Italia da oltre 32 anni, è sposato con una donna che svolge regolare attività lavorativa ed ha tre figli minori - la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che: *“Si deve rilevare che **il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.** (Cass. Sez. un. 24413/2021; Cass. 28161 del 2023). Pertanto, per rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, si devono proteggere, in*

ogni caso, i diritti umani riconosciuti dalla Costituzione e dalle altre Convenzioni internazionali, e tra questi il diritto alla vita privata e familiare, restando al legislatore solo la discrezionalità su come proteggerli e attraverso quali meccanismi processuali accertarli; e ciò fermo restando che nel nostro ordinamento non vi è spazio per i «dritti tiranni» che sfuggano cioè a qualsivoglia bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette (Corte Cost. n. 85 del 09/05/2013)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 29688/2024, ud. 11/10/2024, dep. 19/11/2024 – Rel. Maccarrone, Pres. Acierno non massimata
[vita privata e familiare - necessario coordinamento tra art. 13 T.U. Imm. e artt. 8 CEDU e 19 comma 2 T.U. Imm. – natura e effettività vincoli familiari – radicamento sul territorio e nel contesto sociale – durata del soggiorno]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di tener conto del coordinamento tra l'art. 13 T.U.I. e gli artt. 8 CEDU, 6 comma 5 T.U.I. e 19 comma 2 T.U.I., disposizioni che danno indicazioni significative sull'importanza da attribuire alla situazione familiare e di vita e alle relazioni affettive dello straniero in Italia, a prescindere dalla posizione di soggetto formalmente richiedente o suscettibile di ricongiungimento familiare e dalla sussistenza dei presupposti a tal fine necessari. In particolare, accogliendo il ricorso, la Corte ha ritenuto che: *“appare evidente che il rigetto del ricorso contro il provvedimento prefettizio è stato operato attraverso una lettura riduttiva e inappropriata della normativa di riferimento e senza tenere in alcun conto le seguenti circostanze di fatto incontestate: -durata ultraventennale del soggiorno in Italia di [XXX]; - integrazione sul territorio nazionale, in particolare presso il Comune di [XXX] ove la ricorrente risiede da oltre dieci anni, ove ha acquistato casa e ove convive stabilmente more-uxorio con un compagno di vita, [XXX], di cittadinanza italiana che la supporta economicamente senza difficoltà; -residenza in Italia della figlia maggiorenne della ricorrente, pur non convivente, cittadina italiana; -iscrizione all'ufficio per l'impiego. Il presupposto sulla cui base il Giudice di Pace ha ritenuto superflua ogni verifica ulteriore in relazione alle circostanze evidenziate, tempestivamente e argomentatamente allegata dalla ricorrente, è errato, perché consiste nella ritenuta insuperabilità del dato, pure esso incontestato, del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, di cui [XXX] era titolare, nel termine di legge. L'ordinanza del Giudice di Pace di Aosta deve pertanto essere cassata, con rinvio degli atti allo stesso ufficio perché, con diversa composizione, verifichi se vi siano i presupposti giustificanti l'esclusione della possibilità di espellere [XXX] dal territorio nazionale, per la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari e per il suo radicamento sul territorio e nel contesto sociale in relazione alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 31675/2024, ud. 11/10/2024, dep. 09/12/2024 – Rel. Maccarrone, Pres. Acierno non massimata
[legami familiari - accertamento da parte del giudice - esistenza in concreto – certificato di matrimonio privo di *apostille* - irrilevanza]

Nel caso in esame, il Giudice di Pace aveva ritenuto non provata la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, in quanto il certificato di matrimonio prodotto in giudizio risultava privo di *apostille* che ne garantisse l'autenticità. La Suprema Corte, accogliendo il relativo motivo di ricorso, ha ritenuto insufficiente la valutazione svolta dal Giudice di pace in merito alla situazione personale, affettiva e lavorativa, del ricorrente, affermando in particolare che: *“Non si tratta quindi, nei giudizi relativi alla legittimità dell'espulsione contestata per profili rientranti nell'ambito di applicazione delle norme sopra richiamate, di accertare lo “status” di persona libera o coniugata del cittadino straniero ma di vagliare l'esistenza, in concreto, di legami affettivi e di comunanza qualificabili come vincoli familiari e, rispetto a questo tipo di valutazione, il fatto che il certificato di matrimonio allegato, formato da uno Stato Estero, non sia munito di apostille che ne garantisca l'autenticità è irrilevante (e, del resto, un certificato di matrimonio sicuramente autentico nulla potrebbe valere se il matrimonio attestato risultasse in realtà di convenienza o fittizio, e cioè,*

appunto, non supportato da un reale progetto di vita tra i coniugi solo formalmente tali -cfr. da ultimo, al riguardo, Cass. n.13189/2024). Quello che rileva è l'effettiva comunanza di vita, affettiva e materiale, comportante un reciproco supporto, anche economico, e questo può e deve essere verificato in concreto, rappresentando l'esistenza di un documento-atto di matrimonio, a prescindere dalla attestazione di autenticità dello stesso, un significativo elemento di valutazione al riguardo (salvo che vi siano motivi concreti, per le caratteristiche materiali del documento o per il suo contenuto, tali da farne sospettare la falsità, affrontabili ove necessario con appositi approfondimenti istruttori: per esempio, può essere specificamente richiesta la produzione del certificato con autenticazione). Se si valuta alla luce delle indicazioni che precedono il motivo di ricorso sub iudice, si deve rilevare che il Giudice di Pace ha ommesso qualsiasi considerazione sull'effettiva situazione personale del ricorrente -residente in Italia dal 2008, in regola fino al 2014, e svolgente per tutto il periodo indicato regolare attività lavorativa- e, in particolare, sui suoi legami personali e familiari sul territorio nazionale, sulle sue possibilità lavorative ulteriori (è documentata una proposta di lavoro), sul suo effettivo inserimento nel contesto sociale non solo in considerazione della stabile convivenza con la compagna -residente in Italia in base ad un regolare permesso di soggiorno di lunga durata: l'allegazione in fotocopia, evidenziata nel provvedimento impugnato, è di per sé sufficiente, salva la eventuale necessità di approfondimenti, affrontabili in primis attraverso la richiesta di esibizione dell'originale-: la verifica sulla situazione di vita di [XXX], è stata fondata -con esito negativo- su un profilo esclusivamente formale, di per sé irrilevante, costituito dalla mancanza di apostille al certificato di matrimonio prodotto”.

3.3.2. Ricongiungimento familiare

- **Sez. 1, Sentenza n. 18773/2024, ud. 27/06/2024, dep. 09/07/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Tricomi massimata (Rv. 671676 - 01)**
[rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - impugnazione - competenza -individuazione]

La controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.

- **Sez. 1, Sentenza n. 18773/2024, ud. 27/06/2024, dep. 09/07/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Tricomi massimata (Rv. 671676 - 02)**
[rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - controversie ex art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, instaurate dopo il 17.8.2017 - diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - competenza - individuazione]

A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017 , le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.

3.3.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez. 1, Sentenza n. 11033/2024, ud. 06/03/2024, dep. 24/04/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata
[rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – presupposti – convivenza more uxorio – mezzi di prova – dichiarazione anagrafica - prova testimoniale]

In tema di soggiorno per motivi di coesione familiare, in caso di diniego da parte dell'amministrazione del rilascio della carta di soggiorno, motivato dalla mancata allegazione di documentazione ufficiale attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, e di impugnazione del suddetto diniego, il diritto soggettivo al soggiorno deve essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario e, nell'ambito di questo giudizio, può essere dato ingresso anche ad una prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza e il legame familiare esistente tra lo straniero e il cittadino UE.

- Sez. 1, Ordinanza n. 13189/2024, ud. 14/02/2024, dep. 14/05/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[permesso di soggiorno per motivi familiari - cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - limiti - matrimonio fittizio o di convenienza - prova - linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza – fattispecie]

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il menage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune).

- Sez. 1, Sentenza n. 27772/2024, ud. 27/09/2024, dep. 28/10/2024, Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[rilascio della carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D. Lgs. N. 30/2007 - cittadino albanese - familiare a carico di cittadino italiano - requisito della convivenza e di "vivenza a carico"]

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di ogni familiare a carico o convivente con un cittadino dell'Unione europea, i requisiti della "vivenza a carico" e della "convivenza" sono fra loro alternativi e vanno valutati con riferimento al paese di provenienza dell'avente diritto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30134/2024, ud. 14/11/2024, dep. 22/11/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Parise non massimata

[carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea – diniego - mancanza della prova convivenza effettiva tra i coniugi – disciplina applicabile]

Nella pronuncia in esame, la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento della Corte d'appello di Potenza che aveva respinto l'impugnazione del cittadino marocchino, coniugato con una cittadina italiana, avverso il decreto di rigetto del Tribunale avente ad oggetto il diniego del rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea, per mancata prova di una convivenza effettiva tra i coniugi. Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che: *“sotto la disciplina del d.lgs. 30/2007, attuativo della Direttiva 23004/38/CE sul diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri, il permesso di soggiorno per motivi familiari, nel caso di coniugi, non necessita dell'ulteriore requisito, rispetto a quello dell'esistenza di un valido matrimonio, non fittizio, della convivenza effettiva tra il cittadino extracomunitario ed il coniuge, di cittadinanza italiana. L'ampiezza della tutela offerta al coniuge del cittadino dell'Unione ha imposto solo la necessità di introdurre un sistema che consenta di accertare l'effettività del vincolo affettivo, onde evitare il verificarsi di abusi o frodi. [...] Orbene, la Corte d'appello di Potenza, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che, ai fini del rilascio della «carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea», ai sensi dell'art.10 d.lgs. 30/2007, occorresse il requisito della convivenza effettiva, richiesto invece per il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998. Né può ritenersi che sia stato compiuto un accertamento corretto sulla eventuale fittizietà del matrimonio (questa costituendo, invece, una vera causa ostativa al rilascio del titolo di soggiorno per cui è causa), alla luce delle «linee guida» elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e del «manuale» redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso”.*

3.3.4. Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore

- Sez. 1, Ordinanza n. 2319/2024, ud. 07/12/2023, dep. 23/01/2024 - Pres. Rel. Acierno non massimata
[permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, T.U. Imm. - presunta pericolosità sociale dello straniero - incompatibilità con la funzione genitoriale - mancato bilanciamento con la presenza di legami familiari]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza sollevata dal ricorrente circa la violazione dell'art. 31 c. 3. T.U. Imm. sulla sola base dell'esistenza di una pronuncia di condanna per uno dei reati ostativi ai sensi del D.lgs. 286/1998, rilevando che *“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 33725/2024, ud. 14/11/2024, dep. 21/12/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Parise non massimata
[art. 31, comma 3, T.U. Imm. – gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico – valutazione caso concreto – onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio]

Con la decisione in esame, la Suprema Corte ha chiarito i presupposti e la *ratio* posta alla base del permesso di soggiorno che autorizza i genitori di minori a permanere sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31 comma 3 del T.U. Imm. In particolare, nella specie rigettando il ricorso, ha affermato che: *“In altri termini, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l'effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico»: ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cass. n.9391/2018). A ciò va aggiunto che, poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate e spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione (Cass. n. 4197/2018), incombe sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (Cass. n.9391/2018 e Cass. n.26710/2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore”.*

3.4. Trattenimento

3.4.1. Convalida del trattenimento

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 3654/2024, ud. 14/11/2023, dep. 09/02/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti, non massimata
[convalida o proroga del trattenimento - rinvio in pubblica udienza - trasmissione degli atti al Giudice di pace – atti presupposti relativi alla procedura di espulsione – controllo dei presupposti di legittimità]

Con la pronuncia in esame, la Corte ha rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza della questione, dedotta dal ricorrente, relativa alla mancata trasmissione al Giudice di Pace, in sede di convalida della proroga del trattenimento, degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione dello straniero, circostanza che non consentirebbe un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti presupposti. A tal proposito, la S.C., ha affermato che: *“la questione è stata già esaminata da questa Corte con l’ordinanza n. 30181/2023 con la quale è stato affermato che «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.»* 4.- Essa, tuttavia, presenta anche altri profili di rilievo nomofilattico, in considerazione di quanto, in materia di convalida del trattenimento, si è, altresì, di recente osservato – facendoci richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia. Segnatamente, si è detto che *«in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità*

di rendere possibile il rimpatrio [...]; la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell'art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi della fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass. 504/2023). 5.- Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza”.

La questione posta nella suindicata ordinanza interlocutoria è stata decisa con la seguente sentenza:

- **Sez. 1 , Sentenza n. 382/2025, ud. 11/10/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno, massimata**
[trattenimento presso il CPR - convalida o proroga - controllo dei presupposti di legittimità - oneri probatori - riparto – conseguenze]

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa.]

- Sez. 1, Ordinanza n. 4113/2024, ud. 30/11/2023, dep. 14/02/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[convalida del trattenimento - avviso di fissazione dell'udienza - diritto di difesa - tempestività dell'avviso]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la lesione del diritto di difesa in quanto gli era stato impedito, di fatto, di poter nominare un difensore di fiducia, atteso che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida del trattenimento era stata effettuata dinanzi alla porta dell'aula di udienza ove era stato condotto per la convalida, ed era stato impedito al difensore di ufficio di poter partecipare all'udienza medesima e di poter sostenere un preventivo colloquio difensivo con il proprio assistito. Il difensore di ufficio era stato dunque costretto a servirsi di un sostituto. La Suprema Corte, ritenendo il motivo infondato, ha affermato che: “*si osserva che l'art. 14, quarto comma, d.lgs. 286 del 1998, nel regolare l'udienza di convalida della (prima) richiesta di trattenimento, prevede che l'udienza di convalida si svolga con la partecipazione necessaria di un difensore che deve essere "tempestivamente avvertito". La tempestività dell'avviso dell'udienza di convalida, di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in*

relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all'udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività (cfr. Cass. 11099/2013; Cass.29759/2020 in analogia fattispecie). Nel caso in esame, tali principi sono stati rispettati, poiché il sostituto del difensore d'ufficio del trattenuto ha partecipato all'udienza di convalida, tenutasi alle ore 17, e svolto le difese anche nel merito, in buona sostanza esplicitando le stesse deduzioni di cui al ricorso per cassazione, come risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio dinanzi al Giudice di Pace di Melfi allegato al provvedimento impugnato, che fa parte anch'esso del provvedimento adottato. A fronte di ciò, l'odierno ricorrente ha allegato in modo generico e mediante un ragionamento meramente ipotetico e astratto la lesione del diritto di difesa, che invece, come si è appena detto, risulta esercitato in concreto. Vale pure richiamare il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. 26831/2014; Cass.23638/2016). Inoltre, nel verbale d'udienza si dà atto che l'avv. [xxx] era stato avvertito telefonicamente anche dalla Cancelleria alle ore 12,30-12,45 e detta ultima affermazione non è affatto confutata in ricorso”.

- Sez. 1 - , Ordinanza n. 4223/2024, ud. 30/11/2023, dep. 15/02/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[trattenimento e respingimento - Dovere di informazione - art. 10 ter TUI - Indefettibilità - Mancanza – Conseguenze – nullità]

Ai sensi dell'art. dell'art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998, alle persone straniere condotte nei punti di crisi dopo essere state rintracciate in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere interne o essere giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell'accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo.

- Sez. 1, Sentenza n. 5797/2024, ud. 14/11/2023, dep. 05/03/2024 – Rel. Amatore, Pres. Valitutti massimata
[Obbligo di informativa - Adempimento - Contenuto generico del decreto di respingimento o trattenimento - Sufficienza - Esclusione - Indicazioni specifiche nella contestazione all'interessato – Necessità]

Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nel decreto di respingimento o di trattenimento, si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall'amministrazione e, segnatamente, se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6594/2024, ud. 07/12/2023, dep. 12/03/2024, Rel. Caiazzo, Pres. Acierno non massimata
[convalida trattenimento – vizi dei presupposti del provvedimento di espulsione - sottrazione ai controlli di frontiera]

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di doglianza eccepito dal ricorrente in cui si deduceva l'illegittimità della convalida del trattenimento per i vizi del decreto d'espulsione presupposto, (il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente si fosse sottratto ai controlli di frontiera sebbene fosse stato identificato con fotosegnalamento allo sbarco). La Corte ha infatti rilevato che, *“essendo il ricorrente, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso, sarebbe stato onere del Questore emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell'art. 10 comma 2° lett b) d.lgs n. 286/1998, la cui mancata adozione determina la radicale nullità del provvedimento di espulsione (Cass, n. 4777/22 cit.). Né può obiettarsi che il fotosegnalamento non sia di fatto equiparabile ad un regolare controllo, se si consideri che lo straniero, al momento dello sbarco, era privo dei documenti”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 10819/2024, ud. 14/02/2024, dep. 22/04/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata
[trattenimento - decreto di respingimento - mancata informazione in tema di protezione internazionale - nullità – conseguenze]

Allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, emessi dal giudice di merito sull'erroneo presupposto che, poiché lo straniero, al momento dello sbarco, aveva manifestato la volontà di trovare lavoro in Italia e non aveva chiesto asilo, poteva ritenersi sanata l'omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale).

- Sez. 1, Sentenza n. 14398/2024, ud. 13/02/2024, dep. 23/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti massimata (Rv. 671341 - 01)
[convalida o proroga trattenimento - art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 - legittimazione passiva del questore o di funzionari delegati - sussistenza anche in fase di legittimità - conseguenze - concorrente legittimazione del Ministero dell'interno - condizioni - notificazione da effettuare presso l'Avvocatura Generale dello Stato]

Nel giudizio per la convalida o la proroga del trattenimento di persona straniera attinta da un decreto di espulsione, la legittimazione processuale del questore o di funzionari delegati, prevista dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, si estende anche alla fase di legittimità, restando salva la possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

- Sez. 1, Sentenza n. 14398/2024, ud. 13/02/2024, dep. 23/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti massimata (Rv. 671341 - 02)
[convalida del decreto di trattenimento - termine di 48 ore - perfezionamento nella giornata di sabato - irrilevanza - fondamento]

In tema di convalida del trattenimento di persona straniera attinta da provvedimento di espulsione, la scadenza nella giornata di sabato del termine di 48 ore, entro il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto deve essere trasmesso al giudice di pace, è irrilevante, poiché l'udienza di

convalida può tenersi anche in tale giorno della settimana, che, in virtù dell'art. 155, comma 6, è considerato lavorativo ad ogni effetto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16645/2024, ud. 06/03/2024, dep. 14/06/2024, Rel. Meloni Pres. Acierno non massimata
[convalida trattenimento - cittadino tunisino - accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - motivazione inesistente]

Nella pronuncia in esame, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso in riferimento al vizio di omessa motivazione e ha statuito che nel caso esaminato *“il Giudice di Pace di Roma, ha convalidato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri con provvedimento che non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Roma essendo decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 24599/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Meloni non massimata
[provvedimento di convalida del trattenimento - modulo prestampato - contenuto illeggibile - difetto di motivazione - nullità del provvedimento]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del giudice di pace che, nella parte motiva, risultava illeggibile, ritenendolo viziato per difetto di motivazione. In particolare, ha affermato: *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di provvedimenti giudiziari, la decisione è affetta da nullità nel caso in cui sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione (Cass. 5869/2018, Cass. 4683/2016). Nel caso di specie il provvedimento impugnato, redatto tramite **il riempimento di un modulo prestampato, risulta a stento comprensibile nella sua parte iniziale e nel dispositivo finale**, mentre il corpo centrale, (presumibilmente) giustificativo delle ragioni addotte per riscontrare la legittimità del trattenimento disposto, non risulta leggibile, in particolare nelle righe che, essendo barrate con una crocetta, dovrebbero costituire il nucleo fondante della decisione. Il ricorso alla compilazione di un modello di contenuto incomprensibile nella sua parte fondante costituisce un’anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato. Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dagli artt. 13 e 14 T.U.I. per procedere alla convalida del trattenimento.*

- Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 34898/2024, ud. 04/12/2024, dep. 30/12/2024 – Pres. Rel. Giusti, massimata
[mancata convalida trattenimento – cittadino egiziano - CPR in Albania – Tribunale di Roma - procedura accelerata alla frontiera disposta - requisito della provenienza del richiedente asilo da un paese di origine sicuro - art. 28-bis, comma 2, lettera b-bis]

Nella pronuncia in esame, la S.C. a fronte di un ricorso avverso un provvedimento di diniego della convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, al fine di partecipare al dialogo tra supreme giurisdizioni, in attesa della imminente decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale incidente sulla definitiva formulazione della *regula iuris* del caso, ha enunciato i seguenti principi interpretativi:

- **il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento; pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale, come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente;**

- **in tema di protezione internazionale, nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale; tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova; in ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona.**

3.4.2. Trattenimento del richiedente protezione internazionale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 2378/2024, ud. 07/12/2023, dep. 24/01/2024 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - accoglimento o rigetto]

Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali.

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 3656/2024, ud. 14/11/2023, dep. 09/02/2024, Rel. Russo, Pres. Valitutti non massimata
[rinvio in pubblica udienza - superamento dei termini per la procedura accelerata - protezione internazionale - proroga trattenimento]

Con la pronuncia in esame, la Corte ha rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza della questione, dedotta dal ricorrente, relativa al superamento dei termini stabiliti per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale. Il Collegio, infatti, ha ritenuto che: *“L’istanza di assegnazione del processo alle sezioni unite di questa Corte è stata respinta rilevando che non sussiste nella giurisprudenza di questa Corte contrasto sulla natura, perentoria o meno, dei termini della procedura accelerata. Nel predetto provvedimento si rileva che la portata delle affermazioni contenute nella sentenza della prima sezione 3 febbraio 2021, n. 2458, indicata nell’istanza come uno dei poli del conflitto ermeneutico, è stata precisata dalla giurisprudenza successiva (Cass., sez. I, 1° giugno 2022, n. 17834) nella quale si legge che ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda”, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all’esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. La soluzione della apparente antinomia tra l’art. 6, c. 5, d.lgs. 142/15, secondo il quale il questore richiede “la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”, e il successivo comma 6, a tenore del quale “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, è stata individuata dalla richiamata giurisprudenza nel rilievo che “la durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida” e nella considerazione che i termini della procedura accelerata sono, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori. Sulla non perentorietà del termine sono, peraltro, tornate altre decisioni, come Cass., sez. I, 30 marzo 2023, n. 9042, la quale ha ribadito la natura non perentoria dei termini di cui all’art. 28-bis, ed ulteriormente Cass. sez. I, n. 9042 del 30/03/2023, Tuttavia, deve rilevarsi che talune prospettazioni del ricorrente circa la natura perentoria dei termini in questione, smentita dalla giurisprudenza succitata, in relazione alla natura del procedimento, incidente sulla libertà individuale, il tenore letterale dell’art. 15 della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e le affermazioni di perentorietà dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C-36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda di protezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini all’uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica udienza, attesi gli evidenti profili di rilievo nomofilattico connessi a tale questione”.*

La questione posta dalla suindicata ordinanza interlocutoria è stata decisa con la seguente sentenza:

- Sez. 1, Sentenza n. 32767/2024, ud. 13/11/2024, dep. 16/12/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[proroga trattenimento – richiedente protezione internazionale – domanda strumentale – termini massimi del trattenimento – art. 6 d.lgs. 142/2015 – superamento termini art. 28-bis d.lgs. 25/2008 – pubblica udienza]

Nel caso in esame, il ricorrente, già in stato di trattenimento in quanto attinto da decreto di respingimento, presentava domanda di protezione internazionale e, pertanto, veniva adottato nei suoi confronti un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 142/2015 (per sessanta giorni, ritenendo strumentale la domanda), convalidato dal Tribunale. La domanda di asilo veniva respinta dalla competente Commissione territoriale e la Questura chiedeva la prima proroga del trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. lgs. 142/2015, anch'essa convalidata. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la proroga del suo trattenimento, senza rilevare l'intervenuto superamento dei termini previsti per l'esame della domanda di protezione internazionale e che tale ulteriore richiesta di proroga non avrebbe dovuto essere autorizzata, poiché la legge consente che la persona straniera che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale possa essere trattenuto soltanto per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda stessa. Sul punto, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“Qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e la amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 142/2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6 del D.lgs 142/2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art. 28-bis del D.lgs. 25/2008 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì la sospensione automatica del provvedimento impugnato, come da principio generale; non è tuttavia esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l'inutile scorrere o l'inerzia colpevole, così da attivare una **valutazione in concreto** della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 3874/2024 del 7/12/2023, dep. 12/02/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata

[trattenimento - manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale da parte dello straniero già trattenuto - decorrenza del termine di 48 ore per la trasmissione del provvedimento per la convalida - questione di legittimità costituzionale - Corte costituzionale]

Nel caso in esame, il ricorrente ha richiesto alla Corte - in via preliminare - di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 comma 5 e ss. del d.lgs. 52/15, per violazione degli artt. 2 comma 1 lett. a) e art. 2 comma 2, del d.lgs. 142/15, dell'art. 14 del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 6 del d.lgs. 142/15, e dell'art. 13 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le 48 ore per la trasmissione del provvedimento di convalida all'autorità giudiziaria decorrono dal momento in cui il richiedente asilo ha manifestato la propria volontà. Sul punto la Suprema Corte ha osservato che: *“la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2023 ha, da poco, esaminato la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all'art. 13 Cost., nella parte in cui tale norma – richiamando la disciplina dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la convalida del provvedimento che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone il trattenimento del soggetto richiedente già trattenuto – non ha previsto che il termine di quarantotto ore per investire l'autorità giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento decorra dall'acquisizione della qualità di “richiedente” in capo al trattenuto, ma dal successivo decreto di trattenimento del Questore, con conseguente decisione d'inammissibilità”.*

E proprio alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 212/2023, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva dedotto, sempre con riferimento alle medesime circostanze, la violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 142/2015. In particolare, la S.C. ha osservato che: *“La Corte costituzionale ha quindi chiarito che l'ultimo periodo dell'art.6, comma 5, si premura, di stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (e, dunque, effetto di un primo*

provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato) sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni. Ha, infine, affermato «Il giudice al quale spetti la competenza a verificare la sussistenza o la persistenza di un legittimo titolo restrittivo della libertà personale dello straniero già trattenuto non può, pertanto, che confrontarsi con tale previsione normativa, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell'autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso. Se, infatti, da un lato la norma non permette all'autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo (che nella prassi può durare a lungo, sebbene ciò non sia accaduto nel caso oggetto del giudizio principale), dall'altro lato resta integro il potere del giudice non certo di disapplicarla (come accadrebbe se, nonostante tale previsione, si ritenesse cessata l'efficacia del primo provvedimento restrittivo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale), ma, invece, di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall'art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte.». 3.8.- Ne consegue che, nel caso in cui il cittadino straniero legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 del d.lgs. 286/1998 manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, il questore, ove ravvisi che la domanda è stata «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione», deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art.6, commi 3 e 5, del d.lgs n.142/2015, che si pone in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal Giudice di pace ex art. 14 del d.lgs. 286/1998, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall'art.6 del d.lgs. n.142/2015, provvedimento che va trasmesso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile, dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14, così come previsto dall'art.6, comma 5, del d.lgs. n.148/2015. 3.9.- La censura è, quindi, infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6, comma 3, citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato. Quanto al periodo di trattenimento intercorso dal 18 maggio 2023 (data della manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 20 maggio 2023 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato) lo stesso, alla luce delle puntualizzazioni della Corte costituzionale, trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace in data 18 maggio 2023 e la scansione temporale descritta dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte (in questi sensi Cass. n.36522/2023)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 24601/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 – Rel. Caiazza, Pres. Meloni non massimata
[convalida del trattenimento - manifestazione in udienza della volontà di richiedere la protezione internazionale - competenza]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 13 Cost., e 3, c. 1, lett. c), del d.l. n. 13/17, conv. nella l. n. 46/17, perché, avendo egli manifestato in udienza la volontà di richiedere la protezione internazionale, il giudice non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento in quanto incompetente per materia. Sul punto la Suprema Corte, ritenendo il motivo infondato, ha affermato che: “In punto di principio, nel caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di

pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (Cass., n. 11859/22; n. 4120/24). Tuttavia, nella specie, il ricorrente non ha proposto una formale domanda di protezione internazionale, avendo solo dichiarato a verbale (come esposto nel ricorso) di "voler rimanere in Italia e di voler chiedere la protezione internazionale". Ne consegue che, non essendo stata regolarmente proposta la domanda di protezione internazionale, non può invocarsi la competenza del Tribunale".

- **Sez. 1, Sentenza n. 32763/2024, ud. 13/11/2024, dep. 16/12/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[trattenimento – richiedente protezione internazionale – mutamento del titolo di trattenimento – art. 6 commi 3 e 5 d.lgs. 142/2015 – termine di 48 ore – *dies a quo* - Corte Cost. 212/2023 – pubblica udienza]

Nel caso in esame, la Suprema Corte, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2023, ha ritenuto infondato il ricorso del ricorrente che, trattenuto prima in attesa di esecuzione dell'espulsione e poi – avendo manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale - ex art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 142/15, ha censurato il provvedimento di convalida del nuovo trattenimento per tardiva adozione del decreto di trattenimento, che era stato adottato oltre il termine di 48 ore dalla data di mutamento del titolo di trattenimento, deducendo altresì il trattenimento *sine titulo* dalla data di manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale alla data di adozione del decreto di trattenimento da parte della Questura. Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- L'art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d), della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo, al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio.

- L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va interpretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.

- Sez. 1, Ordinanza n. 35190/2024, ud. 13/11/2024, dep. 31/12/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata

[convalida trattenimento – cittadino tunisino - domanda di protezione internazionale del cittadino trattenuto in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione - decorrenza del termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento]

Nella pronuncia in esame, la Corte ha rigettato i motivi di ricorso che deducevano l'illegittimità del provvedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, per lo spirare del termine massimo di 48 ore che decorre, nel caso in cui la richiesta di asilo sia presentata da soggetto già attinto da provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 286/1998, non già da quando il Questore adotta il (secondo) provvedimento di trattenimento ex art 6 cit., ma dalla data di mutamento del titolo del trattenimento e cioè dalla richiesta di asilo, ribadendo che *“i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni, al fine di condurre a termine l'esame della domanda di protezione internazionale. Il complessivo schema è quindi così articolato: si dispone il trattenimento del soggetto da allontanare per un certo periodo, nei limiti in cui lo consente la norma; se il trattenuto presenta domanda di asilo il termine di decorrenza della misura è sospeso, in quanto l'autorità amministrativa può chiedere -se ritiene la domanda strumentale - un prolungamento del trattenimento (fino a sessanta giorni) per esaminare la domanda; il nuovo trattenimento si innesta senza soluzione di continuità sul primo e determina un allungamento dei termini di restrizione, che però hanno una durata massima prevista dalla legge, sul cui rispetto il giudice deve vigilare. - Ora, considerando che a norma dell'art. 14 cit. la convalida del trattenimento del soggetto espulso comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo di tre mesi (prorogabile) e che il trattenimento in attesa di esame della domanda ritenuta strumentale può disporsi per massimo di sessanta giorni, si deve concludere che nel caso di specie non si è determinato l'effetto di superare, per effetto della sospensione, i termini massimi della misura e non si è verificata alcuna “prassi applicativa distorta”.*

3.4.3. Proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 5834/2024, ud. 07/12/2023, dep. 05/03/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[proroga del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 – rigetto – insussistenza del titolo del trattenimento]

Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Tribunale ha prorogato il trattenimento dello stesso nel C.P.R., deducendo - tra l'altro - l'insussistenza sopravvenuta del titolo del trattenimento dovuta al rigetto della sospensiva ex art. 35-bis comma 4 del d.lgs. 25/2008. La Corte, accogliendo tale profilo di censura, ha ritenuto che: *“nella specie il Tribunale non poteva prorogare il trattenimento ex art. 6 citato, una volta intervenuto il definitivo diniego della sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis d.lgs. n.25/2008, da parte del Tribunale avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale. Come si è detto, non è più legittima la proroga del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, giustificata dalla richiesta di protezione internazionale presentata in corso di trattenimento disposto dal Giudice di Pace ex art. 14 T.U.I., dopo il definitivo rigetto dell'istanza di sospensiva che ne ha caducato il titolo con la scansione temporale prevista dalle norme suindicate, essendo, per l'appunto, il trattenuto rimasto privo del titolo giustificativo del soggiorno in dipendenza della proposizione della domanda di protezione internazionale”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 6019/2024, ud.14/11/2023, dep. 06/03/2024, Rel. Amatore, Pres. Valitutti non massimata
[proroga trattenimento- indebito rifiuto dell'esame della manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento di espulsione — irrilevanza della mancata prova dell'impugnazione del decreto di espulsione presupposto]

Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato la seconda censura proposta dal ricorrente, statuendo che *“il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino*

straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, 6 comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019, con riferimento al rapporto tra decreto di espulsione e revoca, a monte, della protezione internazionale, che va del pari sindacata dal Giudice di pace)”.

- Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 13943/2024, ud. 13/02/2024, dep. 20/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti, non massimata
[richiesta di proroga - presupposti necessari - orientamenti contrastanti - ordinanza interlocutoria - rinvio alla P.U.]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza in quanto *“in ordine all'individuazione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, si registrano orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità; che, secondo un indirizzo più risalente, che ha trovato tuttavia conferma anche in tempi più recenti, è legittima, in considerazione del forte flusso migratorio, l'autorizzazione della proroga del trattenimento richiesta dalla Questura prima della scadenza del termine previsto dal primo periodo dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 in ragione delle difficoltà incontrate nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2023, n. 1964; 8/09/2021, n. 24227; Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17417); che, secondo un altro indirizzo, il principio sancito dall'art. 15, par. 1, della direttiva 200/115/CE, secondo cui «il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio», vieta l'adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento non costituisca un'ipotesi concreta, onde il giudice della convalida, e quindi anche della proroga, è tenuto sempre a verificare l'esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l'insussistenza (cfr. Cass., Sez. I, 24/08/2023, n. 25256); che entrambi gli orientamenti muovono peraltro dalla considerazione che il trattenimento del cittadino straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi secondo, terzo e quarto) sia nella fase eventuale di proroga (art. 14, comma quinto), sicché per un verso l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali intermedie e dello sbarramento finale, e per altro verso il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di un'espressa previsione di legge, all'autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali legislativamente imposti; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alla difesa del ricorrente di discutere più approfonditamente la questione da essa sollevata, con la partecipazione del Pubblico Ministero”.*

La questione posta dalla suindicata ordinanza interlocutoria è stata decisa con la seguente sentenza:

- Sez. 1, Sentenza n. 370/2025, ud. 13/11/2024, dep. 08/01/2025 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata
[ulteriore richiesta di proroga del trattenimento - presupposti necessari – elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione – organizzazione operazioni di rimpatrio – controllo da parte del giudice]

“In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, che si appuntava sul mero dato cronologico del momento di attivazione dell'amministrazione rispetto all'udienza di convalida, senza affrontare la qualità dell'impiego del tempo e delle difficoltà da risolvere)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16/07/2024. ud. 06/03/2024, dep.17/06/2024, Pres Acierno, Rel. Meloni non massimata
[proroga del trattenimento - udienza celebrata successivamente alla scadenza del termine assegnato con la convalida – trattenimento non prorogabile - limitazione della libertà]

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo al mancato rispetto del termine entro il quale il giudice di pace deve fissare l'udienza di proroga del trattenimento e ha ribadito che *“Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, previsto dall'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere assunto soltanto all'esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall'audizione dell'interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'ufficio del giudice di pace in **tempo utile** perché, previa convocazione dell'interessato e del difensore, possa tenersi l'udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del quarto comma dell'art. 14, cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida. Pertanto è corretto quanto afferma il ricorrente e cioè che il Giudice di pace non poteva prorogare il trattenimento già scaduto perché, benché la richiesta di fissazione dell'udienza di proroga del trattenimento fosse stata inoltrata precedentemente alla scadenza del provvedimento di trattenimento, l'udienza è stata celebrata dopo la scadenza del termine di 30 giorni e quindi per questo motivo il trattenimento non era più prorogabile alla stregua di un provvedimento di limitazione della libertà personale”.*

- Ordinanza n. 22547/2024, ud. 02/07/2024, dep. 08/08/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Meloni non massimata
[proroga trattenimento - carenza assoluta di motivazione - misura privativa della libertà-necessità controllo giurisdizionale ai motivi a sostegno della misura di trattenimento]

Nella pronuncia in esame, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di carenza assoluta di motivazione del provvedimento del giudice di pace di proroga di trattenimento, affermando che *“il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente, contestualmente all'espulsione, è una misura di privazione della libertà personale che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione cronologica rigidamente predeterminata; pertanto, stanti il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di potere discrezionale, e il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta e della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748/2015, 5650/2017, 23450/2019, 18227/2022); L'inammissibilità di proroghe non rigidamente ancorate a determinati limiti temporali e condizioni legislativamente imposti, comporta che la motivazione del provvedimento giudiziale di*

convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 6064/2019)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 32764/2024, ud. 13/11/2024, dep. 16/12/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno non massimata
[proroga trattenimento – sussistenza requisiti – elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione del cittadino straniero]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 15, par. 3, 5 e 6, direttiva 2008/115/CE, in quanto il giudice di pace aveva disposto la seconda proroga del trattenimento, pur in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione del cittadino straniero e della necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio. Sul punto, la Suprema Corte, ritenendo il motivo fondato, ha affermato che: *“Questa Corte (Cass. 25256/2023) ha avuto occasione di porre in evidenza che questa norma vieta l'adozione o il mantenimento della misura in discorso nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento non costituisca un'ipotesi concreta. Pertanto, il giudice della convalida, e dunque anche della proroga, è tenuto a verificare sempre l'esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l'insussistenza. 7.4 Nel caso di specie il giudice di pace, pur avendo dato atto che il provvedimento di convalida del trattenimento risale al 27 giugno 2022, a cui aveva fatto seguito una prima proroga in data 22 luglio 2022, si è limitato a constatare che l'autorità consolare a cui era stata inoltrata richiesta di identificazione non aveva dato “risposta negativa”, i tempi di identificazione rientravano nella norma e il trattenuto ostacolava l'identificazione; il giudicante, tuttavia, non si è curato di verificare, come prevedeva la disciplina normativa all'epoca in vigore e con riferimento alla seconda richiesta di proroga, quali elementi concreti sussistessero al fine di far ritenere “probabile” l'identificazione del [XXX] (così come ha completamente trascurato di verificare l'esistenza di una prospettiva ragionevole che l'allontanamento potesse essere eseguito e che lo straniero potesse essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza).*

- Sez. 1, Sentenza n. 34599/2024, ud. 13/11/2024, dep. 27/12/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[proroga del trattenimento - identificazione dello straniero - onere della prova – individuazione]

In tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un centro per il rimpatrio, incombe all'Amministrazione, in qualità di parte istante, l'onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l'allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dell'espulso e della mancata cooperazione di quest'ultimo, mentre spetta allo straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all'Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per avere egli prestato la necessaria collaborazione per l'attuazione del provvedimento.

- Sez. 1, Ordinanza n. 34723/2024, ud. 13/11/2024, dep. 28/12/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata
[trattenimento in esecuzione di provvedimento di espulsione - proroga trattenimento - identificazione trattenuto da parte del consolato generale - richiesta lasciapassare valido per l'espatrio - seconda proroga trattenimento]

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'indagine che il giudice del merito è chiamato a svolgere ai fini della concessione della seconda (o successiva) proroga del trattenimento è intesa a verificare che siano emersi elementi concreti tali da ritenerne probabile l'identificazione ovvero che sia necessario un tempo ulteriore al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; in considerazione del rilievo costituzionale ed eurounitario del diritto di libertà occorre verificare, dunque, non solo che un'attività sia già stata svolta ai detti fini, ma che la stessa sia stata di qualità tale da aver già sortito risultati utili, essendo probabile l'identificazione dello straniero, ovvero rimanendo da gestire solo gli aspetti organizzativi del rimpatrio.

- Sez. 1, Ordinanza n. 34729/2024, ud. 13/11/2024, dep. 28/12/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno non massimata
[trattenimento in esecuzione di un contestuale decreto di espulsione - sospensione del provvedimento di espulsione - proroga accolta senza motivazione - controllo giurisdizionale sulla proroga di trattenimento]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza secondo la quale la proroga del trattenimento non poteva essere disposta poiché il provvedimento espulsivo che ne rappresentava il presupposto era stato sospeso. La Corte, in particolare, ha ribadito che *“ non può essere disposta dal giudice di pace la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva (Cass. 11442/2014; nello stesso senso Cass. 13741/2020, Cass. 21429/2016, Cass. 20869/2011)..(...) Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015).”*

3.4.4. Misure alternative al trattenimento

- Sez. U, Ord. interlocutoria n. 3562/2024, ud. 30/01/2024, dep. 08/02/2024 – Rel. Scarpa, Pres. D'Ascola, non massimata
[Sezioni Unite - trattenimento - misure alternative al trattenimento - art. 6-bis d.lgs. 142/2015 - c.d. decreto Cutro - compatibilità con artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE - ordinanza interlocutoria - rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea]

Con l'ordinanza interlocutoria in esame, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno deciso di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità del diritto unionale in materia di accoglienza dei richiedenti asilo con la disciplina nazionale prevista dall'art. 6-bis del d.lgs. 142/2015, introdotto con il d.l. 20/2023, che prevede la prestazione di una garanzia finanziaria quale misura alternativa al trattenimento dello straniero. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che: *“Il contesto di fatto, le previsioni nazionali e quelle eurounitarie conducono, pertanto, al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE, con formulazione del seguente quesito: “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20,*

ostino a una normativa di diritto interno che contempra, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell'importo in unica soluzione determinato per l'anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.

In senso conforme:

⇒ Sez. U, Ord. interlocutoria n. 3563/2024, ud. 30/01/2024, dep. 08/02/2024 – Rel. Terrusi, Pres. D’Ascola

La questione posta dalle suindicate ordinanze interlocutorie è stata decisa con la seguente decisione:

- Sez. U., Ordinanza n. 25374/2024, ud. 17/09/2024, dep. 23/09/2024 – Rel. Terrusi, Pres. D’Ascola non massimata
[trattenimento - misure alternative al trattenimento - art. 6-bis d.lgs. 142/2015 - c.d. decreto Cutro - compatibilità con artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE - ordinanza interlocutoria - rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - rinuncia - estinzione del giudizio]

Con le ordinanze interlocutorie nn. 3562/2024 e 3563/2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione avevano deciso di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità del diritto unionale in materia di accoglienza dei richiedenti asilo con la disciplina nazionale prevista dall’art. 6-bis del d.lgs. 142/2015, introdotto con il d.l. 20/2023, che prevede la prestazione di una garanzia finanziaria quale misura alternativa al trattenimento dello straniero. Successivamente, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell’interno e per il Questore della Provincia di Ragusa, un atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 cod. proc. civ., in quanto erano sopravvenute modifiche della situazione di fatto e del quadro giuridico di riferimento. Sul punto, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha rilevato che: *“le Amministrazioni rinuncianti osservano che è stata introdotta una nuova disciplina integrativa dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 (e il decreto interministeriale del 14 settembre 2023 – al di fuori dei casi oggetto di ricorso per cassazione – non ha più trovato applicazione), che ha radicalmente modificato quella oggetto della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia UE; VIII. - l’avvocatura generale dello Stato dichiara che tali sopravvenienze in fatto e in diritto avrebbero fatto venir meno l’interesse delle Amministrazioni alla coltivazione del ricorso per cassazione; IX. - il difensore del controricorrente ha depositato un atto di “opposizione alla richiesta di rinuncia”, basato sulla considerazione che nelle memorie depositate presso la Corte di giustizia egli ha avanzato domande diverse e specifiche rispetto al quesito formulato da questa Corte; domande che non riguardano solo la garanzia richiesta e prestata dal richiedente asilo, ormai modificata dalla nuova disciplina, ma “una pronuncia sui requisiti richiesti per determinare la procedura accelerata, la domanda dei requisiti richiesti del paese da considerarsi sicuro e addirittura la legittimità delle esternalizzazioni delle procedura accelerata per i paesi sicuri nei paesi extraterritoriali”.*

Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, disponendo altresì il ritiro della domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

- Sez. 1, Ordinanza n. 5799/2024, ud. 14/11/2023, dep. 05/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Valitutti non massimata

[misure alternative al trattenimento – legittimità – verifica da parte del giudice - efficacia esecutiva del decreto di espulsione]

Nella decisione in esame, la Corte in riferimento alle misure alternative al trattenimento ha osservato che: *“Anche sulla questione della legittimità delle misure ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, strumentali, al pari della misura del trattenimento, all'allontanamento ed al rimpatrio coattivo del cittadino straniero, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia dotato di efficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l'illegittimità, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza, atteso che per la tutela di tali esigenze l'ordinamento ha predisposto le misure di prevenzione, che, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure alternative al trattenimento ed essendo astrattamente compatibili con l'espulsione amministrativa, possono tuttavia essere disposte esclusivamente dal giudice penale, all'esito dell'apposito procedimento ed in presenza degli specifici requisiti di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. 27692/2018; Cass. 29666/2020)”*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24573/2024, ud. 02/07/2024, dep. 13/09/2024 - Rel. Parise, Pres. Meloni, massimata**

[misure alternative al trattenimento disposte dal questore - termine di 48 ore per la convalida - natura perentoria]

Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.